

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& *Associati*

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

ATTO

27 luglio 2017
REP. N. 70.383/13.281

NOTAIO FILIPPO ZABBAN

SPAZIO ANNULLATO

N. 70383 di Repertorio

N. 13281 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

27 luglio 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

io sottoscritto Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria della società:

"Space3 S.p.A."

con sede in Milano, Via Mauro Macchi n. 27, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 15.422.500,00 (quindicimilioniquattrocentoventiduemilacinquecento virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 09652170961, Repertorio Economico Amministrativo n. 2104372, le cui azioni ordinarie ed i "Market Warrant Space3 S.p.A." sono quotati sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles, segmento SIV

tenutasi

in data 27 luglio 2017

in Milano, via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., con il seguente ordine del giorno:

1. In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello Statuto di Space3 S.p.A..
2. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
3. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale viene pertanto redatto su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianni MION.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * *

"Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Gianni MION, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale della Società porge a tutti gli intervenuti un cordiale saluto e li ringrazia per la partecipazione a questa Assemblea ordinaria.

Dà inizio ai lavori assembleari alle ore 11 e 35.

Richiamato l'articolo 10.5 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea.

Propone di designare nella persona del notaio Filippo Zabban il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Nessuno si oppone.

Dà atto che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 115.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e n. 400.000 (quattrocentomila) azioni speciali prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, azioni tutte prive di valore nominale espresso, per complessivi Euro 15.422.500,00 (quindicimilioni quattrocentoventiduemila cinquecento virgola zero zero).

In conformità alle disposizioni di legge e di statuto, precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile in data 15 giugno 2017, nonché in data 16 giugno 2017 per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Comunica altresì che non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126-bis del TUF, né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera da parte dei soci.

Dichiara che le azioni ordinarie ed i "Market Warrant Space3 S.p.A." della Società sono ammessi alla quotazione sul MIV - Mercato Telematico degli Investment Vehicles, Segmento SIV.

Rammenta agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

- "1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
- 2. omissis
- 3. omissis
- 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Invita ora gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno interviene.

Dichiara ulteriormente che, sempre per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ulteriori rispetto al patto parasociale sottoscritto in data 15 giugno 2017 fra la Società, Aquafin Holding S.p.A., Space Holding S.r.l., TH IV S.A. e alcuni managers di Aquafil S.p.A. ("Aquafil") nel contesto degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'operazione di business combination fra Space3 e Aquafil.

Contenuto del patto parasociale sono: (a) impegni relativi alla nomina e alla composizione del Consiglio di Amministrazione di Space3 (a partire, come detto, dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (la "Fusione")), (b) impegni relativi alla nomina e alla composizione del Collegio Sindacale di Aquafil (successivamente alla data di efficacia della Fusione), (c) impegni di lock-up relativi alle azioni Aquafil (successivamente alla data di efficacia della fusione).

Il patto avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del 15 giugno 2017.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare - ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che è funzionante – come da esso Presidente consentito ed ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento Assembleare – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società ha designato Spafid S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF; entro il termine di legge alla medesima sono state conferite n. 36 deleghe;

- che Spafid S.p.A., in qualità di rappresentate designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid S.p.A. e la Società (relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori), al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2 lett. f), del TUF, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ex art. 127-ter del TUF;

- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

DICHIARANTE	% SUL CAPITALE ORDINARIO E VOTANTE
Multilabel SICAV	7,003%
Del Vecchio Leonardo	6,000%
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpa	5,000%

- che la Società non detiene azioni proprie.

Comunica, il Presidente, che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che i portatori di più deleghe possono esprimere voto differenziato comunicandolo presso l'apposita postazione di voto, denominata "voto differenziato".

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente prega gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Inoltre, fa presente che coloro che desiderano prendere la parola sono invitati a prenotarsi, fornendo le proprie generalità.

Precisa che gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste.

Informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

Continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i Signori: Roberto Italia, Amministratore Delegato, ed i Consiglieri Carlo Pagliani ed Edoardo Carlo Maria Subert;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente presenti i Signori: Pier Luca Mazza, Presidente, ed i Sindaci effettivi Marco Giuliani e Virginia Marini;
- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;
- che sono presenti n. 82 aventi diritto al voto, in proprio o per delega per complessive n. 9.761.221 (novemilionesettecentosessantunomiladuecentoventuno) azioni ordinarie sul complessivo numero di 15.000.000 azioni ordinarie che concorrono a comporre il capitale sociale, per una percentuale pari al 65,075%.

Richiamate le norme di legge, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in unica convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno interviene.

Poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, il Presidente informa che comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dei punti all'ordine del giorno.

1. In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello Statuto di Space3 S.p.A..

2. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

3. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dichiara che è stato distribuito agli intervenuti un set documentale contenente, fra l'altro:

- * la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 1, 2 3 e 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- * la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 5 e 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- * il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 con i relativi allegati;
- * la relazione dell'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano, PKF Italia S.p.A., sul rapporto di cambio delle azioni in sede di fusione, redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- * il parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso, redatta in data 15 giugno 2017;
- * il parere della società di Revisione KPMG S.p.A. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso, redatta in data 15 giugno 2017;
- * l'unica lista depositata per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- * lo statuto sociale vigente;
- * il regolamento assembleare.

Il Presidente segnala che tutti i documenti inerenti gli argomenti all'ordine del giorno sono stati pubblicati e messi a disposizione degli azionisti ai sensi delle previsioni di legge e regolamentari, comprese: (i) la Relazione finanziaria di Space3 al 31 dicembre 2016; (ii) il bilancio di esercizio di Aquafil al 31 dicembre 2016, quali situazioni patrimoniali di riferimento ai fini della Fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater del codice civile.

Il Presidente rammenta che la Relazione finanziaria comprensiva del bilancio di esercizio di Space3 è stata approvata dalla relativa assemblea in data 22 giugno 2017, mentre il bilancio di esercizio di Aquafil è stato approvato dalla relativa assemblea in data 28 aprile 2017.

Comunica inoltre che la Società non è tenuta a predisporre il documento informativo sulla Fusione di cui all'art. 70 comma 6 Regolamento Emittenti, avendo esercitato la facoltà di derogare dall'adempimento ai sensi di quanto previsto dal comma 8° del medesimo articolo 70, di cui

è stata data comunicazione con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. nonché l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello Statuto di Space3 S.p.A..

Il Presidente comunica che, salvo diversa indicazione degli intervenuti, è sua intenzione omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto, in quanto già diffusa in precedenza.

Propone di dare tuttavia lettura di una breve sintesi dell'illustrazione dell'operazione rilevante nel suo complesso.

Nessuno si oppone.

Spiega che la Società è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il "Regolamento di Borsa"), le cui azioni ordinarie e market warrant sono ammessi alle negoziazioni presso il MIV, segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

La medesima è stata costituita da Space2 S.p.A. ("Space2") in data 6 ottobre 2016 al fine di agire quale società beneficiaria nell'ambito della scissione parziale e proporzionale avente a oggetto una porzione del patrimonio di Space2 costituito da disponibilità liquide pari a Euro 152.847.144 (la "Scissione"). Successivamente alla data di efficacia della Scissione - perfezionatasi in data 5 aprile 2017 - Space3 ha iniziato a esercitare l'attività tipica di una SIV, ossia la ricerca di una società target con la quale realizzare, mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione nell'ambito della Scissione ed entro il 31 luglio 2018 (salvo proroga al 31 gennaio 2019, al ricorrere delle circostanze indicate nello statuto vigente di Space3 (lo "Statuto Vigente")), un'operazione rilevante, come definita ai sensi dello Statuto Vigente.

A partire dalla data di quotazione, pertanto, le attività di Space3 sono state esclusivamente finalizzate alla ricerca di una potenziale società target che fosse in linea con i criteri generali individuati nella strategia di investimento della Società approvata dall'assemblea della Società medesima in data 23 dicembre 2016 e descritta nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento

Emittenti ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul MIV delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space3 (pubblicato in data 31 marzo 2017).

Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, Space3 ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione a Space3 nell'ambito della Scissione, per complessivi Euro 150.554.437. Il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che in data 22 giugno 2017 l'Assemblea ordinaria di Space3 ha approvato l'autorizzazione a procedere allo svincolo di un importo delle somme vincolate fino a un massimo di Euro 2.804.437. Pertanto, attualmente, l'importo delle somme vincolate è pari a Euro 147.750.000 (le "Somme Vincolate"). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e (ii) eventualmente, ai sensi di legge e di statuto, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso o in caso di scioglimento di Space3.

Quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha individuato Aquafil - società leader nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche per la pavimentazione tessile e per il settore dell'abbigliamento, il cui capitale sociale alla data odierna risulta interamente detenuto da Aquafin Capital S.p.A. - quale società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante. A loro volta, Aquafil e i soci titolari di partecipazioni dirette e indirette nel capitale sociale della medesima, hanno espresso interesse a realizzare l'aggregazione con Space3.

L'Operazione Rilevante si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive previste nell'accordo stipulato in data 15 giugno tra la Società e Space Holding S.r.l., da un lato, e Aquafil S.p.A., Aquafin Capital S.p.A., Aquafin Holding S.p.A., il sig. Giulio Bonazzi e la sig.ra Roberta Previdi (l'"Accordo Quadro") e descritte al Paragrafo 1.2.2 della Relazione degli Amministratori (ovvero alla rinuncia alle medesime nei termini di cui all'Accordo Quadro), attraverso l'esecuzione delle seguenti attività societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

a) l'acquisizione da parte di Space3 di massime n. 6.370.080 azioni ordinarie Aquafil detenute da Aquafin Capital (l'"Acquisizione"), a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari ad Euro 16,9543, fermo restando che (i) nel caso in cui Space3 sia tenuta ad acquistare eventuali azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso in misura tale da ridurre la propria dotazione di cassa alla data in cui verrà stipulato l'atto di Fusione al di sotto di Euro 108.000.247 (calcolata tenendo altresì conto dell'acquisto da parte dei soci di Space3 delle azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso in virtù dei diritti di opzione e di prelazione spettanti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile e dell'eventuale acquisto da parte di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("Quaestio") di azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'accordo sottoscritto dal medesimo con la Società in data 15 giugno 2017, il nu-

mero di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 si ridurrà e sarà pari al rapporto tra la dotazione di cassa di Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione e il corrispettivo per azione Aquafil, pari a Euro 16,9543. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato al Paragrafo 1.6 della Relazione degli Amministratori del 26 giugno 2017 in merito all'esborso massimo cui può essere tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso, il numero minimo di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione è pari a 5.971.950. Il trasferimento della suddetta partecipazione avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell'atto di Fusione e sarà risolutivamente condizionato al mancato verificarsi dell'efficacia della Fusione entro e non oltre la prima tra le seguenti date (a) il sessantesimo giorno successivo alla data di stipula dell'atto di Fusione; e (b) il 28 febbraio 2018;

b) la Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, sulla base del Progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017, restando inteso che l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space3 post Fusione, nonché al rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

Segnala che in data 18 luglio 2017, l'assemblea straordinaria di Aquafil ha deliberato di modificare lo statuto sociale di Aquafil, al fine di prevedere l'emissione di n. 4.904.962 azioni di categoria speciale a voto plurimo di tipo "B" (le "Azioni B"), ciascuna delle quali dà diritto a tre voti esercitabili nelle assemblee straordinarie e ordinarie di Aquafil, prive dell'indicazione del valore nominale, che sono state assegnate ad Aquafil Capital mediante conversione in Azioni B di n. 4.904.962 azioni ordinarie emesse da Aquafil di titolarità di Aquafil Capital.

Ricorda che in data 15 giugno Aquafil, Aquafil Capital e Aquafil Holding S.p.A. ("Aquafil Holding") - attuale socio di controllo di Aquafil Capital - si sono impegnate a porre in essere una riorganizzazione della catena di controllo di Aquafil (la "Riorganizzazione"), da perfezionarsi alla data prevista per – e, quindi, in sostanziale contestualità con – il closing dell'Operazione Rilevante e la stipula dell'atto di Fusione. Per effetto della Riorganizzazione, il capitale sociale di Aquafil, risulterà suddiviso come segue:

- Aquafil Holding (società indirettamente controllata dal Sig. Giulio Bonazzi e dai suoi familiari) deterrà n. 17.518.409 azioni di Aquafil, di cui 12.613.447 azioni ordinarie e 4.904.962 azioni a voto plurimo, pari a una partecipazione complessiva al capitale sociale di Aquafil del 66,00% e una percentuale di diritti di voto del 75,18%;
- TH IV S.A. ("TH IV"), veicolo lussemburghese riconducibile al fondo di private equity Three Hills Capital Partners, deterrà 1.738.568

azioni ordinarie di Aquafil pari a una partecipazione al capitale sociale di Aquafil del 6,55% e una percentuale di diritti di voto del 4,78%;

- alcuni managers di Aquafil (i “Managers”) deterranno personalmente e complessivamente n. 914.943 azioni ordinarie Aquafil pari a una partecipazione al capitale sociale di Aquafil del 3,45% e una percentuale di diritti di voto del 2,52%.

Pertanto, al momento dell’efficacia della Fusione, per effetto della Riorrganizzazione, le Azioni B saranno detenute direttamente da Aquafin Holding.

Segnala che l’esecuzione dell’Operazione Rilevante è soggetta alle seguenti condizioni risolutive:

- che il numero di azioni ordinarie Space3 oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso superi il 33% del capitale ordinario di Space3 meno un’azione ordinaria Space3;
- che l’esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l’ammontare del corrispettivo che verrà pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell’art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile e l’ammontare del corrispettivo che verrà pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quaestio);
- entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione da parte dell’assemblea di Space3 dell’Operazione Rilevante e della Fusione nelle modalità previste dall’articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, al fine di esentare Aquafin Holding dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Space3 post Fusione successivamente al completamento dell’Operazione Rilevante;
- entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione della Fusione e del nuovo statuto che entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della Fusione da parte dell’assemblea di Aquafil; e
- il mancato closing dell’Operazione Rilevante entro il 28 febbraio 2018.

Precisa che l’esecuzione dell’Operazione Rilevante risulta ancora soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- entro il 25 ottobre 2017, alternativamente: (A) l’ottenimento a condizioni non peggiorative per il gruppo Aquafil e senza alcuna modifica dei relativi accordi, della rinuncia scritta da parte delle controparti del gruppo Aquafil di alcuni contratti specificatamente individuati nell’Accordo Quadro, a richiedere e/o esigere e/o presentare domande e/o esercitare azioni per il rimborso anticipato di alcun importo dovuto da Aquafil ai sensi dei relativi contratti in relazione alla realizzazione dell’Operazione Rilevante (ivi inclusa, per chiarezza, l’Acquisizione e la

Fusione) e/o alla quotazione; o (B) l'avvenuto rimborso anticipato degli importi dovuti da Aquafil ai sensi di detti contratti;

(ii) entro il 15 ottobre 2017, che le azioni Aquafil siano libere da qualsiasi gravame, fermo restando che la presente condizione sospensiva si considererà avverata al momento dell'esibizione del libro soci di Aquafil da cui risulti l'assenza di qualsiasi gravame sulle azioni Aquafil;

(iii) l'avvenuta nomina, da parte dell'odierna Assemblea Space3, del Consiglio di Amministrazione di Space3 in conformità alle disposizioni del patto parasociale sottoscritto in data 15 giugno 2017 tra Aquafin Holding, Space3, Space Holding, TH IV S.A. e i Managers e con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;

(iv) l'avvenuto regolare esperimento della procedura di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990 n. 428, in relazione alla Fusione;

(v) entro il 30 novembre 2017, la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space3 e Aquafil in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso.

Il Presidente spiega che alcune delle condizioni sospensive e risolutive sopra indicate potranno essere rinunciate da Space3 o da Aquafin Holding o dalle due parti di comune accordo nei termini previsti dall'Accordo Quadro.

Segnala che risultano già avverate, nei termini previsti dall'accordo contrattuale regolante la realizzazione dell'Operazione Rilevante, le condizioni sospensive relative al rilascio entro il 26 giugno 2017 di un parere favorevole circa la congruità del rapporto di cambio previsto nel progetto di Fusione da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, e all'ottenimento della rinuncia scritta da parte di Aquafin Holding a far valere nei confronti di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. qualsiasi fatto, evento o circostanza suscettibile di dar luogo alla responsabilità di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. in relazione alla violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al contratto di compravendita stipulato in data 27 giugno 2016 (come successivamente modificato) tra Tessilquattro S.r.l. e Aquafin Holding, avente a oggetto la cessione a quest'ultima dell'intero capitale sociale di Aquaspace S.p.A..

Il Presidente prega, quindi, il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017.

Il Notaio, prima di dare lettura della proposta di deliberazione, comunica che - sulla base di comunicazioni di Spafid - sono attualmente presenti n. 84 aventi diritto al voto, in proprio o per delega, per complessive n. 10.086.221 (diecimilioniottantaseimiladuecentoventuno) azioni ordinarie sul complessivo numero di 15.000.000 azioni ordinarie che concorrono a comporre il capitale sociale, per una percentuale pari al

67,241%, e che le deleghe conferite al Rappresentante designato, a seguito di ulteriore verifica delle medesime, quali pervenute nei termini di legge, risultano 38.

Quindi il Notaio dà lettura della proposta di approvazione dell'Operazione rilevante, come segue.

“L'assemblea di Space3 S.p.A.

delibera

(a) di autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (che si articola nell'Acquisizione e nella Fusione) ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., conferendo ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione; e

(b) a tal fine, in particolare, autorizzare l'utilizzo delle Somme Vincolate da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il compimento - da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro amministratore a ciò espressamente delegato da parte dell'organo amministrativo - di qualsiasi adempimento necessario o opportuno per impartire apposite istruzioni di movimentazione alla società fiduciaria SPAFID S.p.A. per svincolare le Somme Vincolate al fine di (i) pagare il corrispettivo dell'Acquisizione; ed (ii) eventualmente, pagare l'importo che dovrà essere corrisposto dalla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti ordinari che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione;

restando inteso che l'efficacia di tale delibera sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space3; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio).”.

Terminata la lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno; raccomanda una certa brevità negli interventi al fine di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 84 soggetti legittimati al voto per n. 10.086.221 azioni e che:

- n. 10.075.807 azioni hanno espresso voto favorevole (67,172 % del capitale),
- 10.414 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Comunica che, salvo diversa indicazione degli intervenuti, non provvederebbe a dare lettura della relazione dal Consiglio di Amministrazione sul punto redatta anche ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile.

Nessuno si oppone.

Ricorda che una breve descrizione dell'operazione di Fusione – ampiamente illustrata nella Relazione degli Amministratori – è stata fornita poc'anzi in sede di illustrazione dell'operazione rilevante.

La Fusione, infatti, si inserisce nel più ampio progetto di realizzazione dell'Operazione Rilevante stessa.

Dichiara che al fine di dar corso alla procedura di fusione sono stati, fra l'altro, predisposti e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile:

* il progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile ed iscritto – per quanto attiene alla società incorporante Space3 - presso il Registro delle Imprese di Milano in data 23 giugno 2017 (protocollo n. 228274 del 22 giugno 2017) che trovate nella cartella consegnata; dà atto che detto progetto reca in allegato:

A. Statuto Space3 post fusione

B. Statuto Space3 attuale

* la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 1, 2 3 e 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti di Space3 S.p.A., redatta anche ai sensi degli artt. 2501-quinquies cod. civ. e 70, comma 2, del Regolamento Emittenti;

* le situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501- quater c.c., costituite, per entrambe le società partecipanti alla fusione, dai rispettivi bilanci al 31 dicembre 2016;

* la relazione dell'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano, società PKF Italia S.p.A., sul rapporto di cambio delle azioni in sede di fusione ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;

* il parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie eventualmente oggetto dell'esercizio del diritto di recesso del 15 giugno 2017,

* il parere della società di revisione KPMG S.p.A. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie eventualmente oggetto dell'esercizio del diritto di recesso del 15 giugno 2017.

Comunica che adeguata documentazione è stata predisposta a cura della società incorporata Aquafil con sede in Arco (Trento) e che per la stessa hanno avuto luogo gli adempimenti necessari; e la fusione sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Aquafil che si riunirà in data odierna alle ore 15.

Richiama quindi alcuni contenuti del Progetto di Fusione e della Relazione degli Amministratori ex artt. 2501-quinquies codice civile, di cui è stata omessa la lettura, aggiungendo altre informazioni che ritiene utili, precisando quanto segue.

Con riferimento allo statuto della società incorporante, con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Space3 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto socia-

le della Società Incorporante nel testo allegato al Progetto di Fusione che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Le modifiche a detto Statuto sono analiticamente descritte nella documentazione formata per la fusione. Segnala, fra le principali, la modifica della denominazione sociale in "Aquafil S.p.A." e la modifica dell'oggetto sociale, che passa da quello tipico di una SIV a quello industriale dell'incorporata.

Con riferimento al rapporto di cambio e all'aumento di capitale a servizio della fusione il Presidente rimanda, in particolare, al paragrafo 2.3 della relazione del Consiglio di Amministrazione di Space3 illustrativa del Progetto di Fusione ed al paragrafo 3 del Progetto di Fusione medesimo.

Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, diversi da Space3, di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.

Ai sensi dell'art. 127-sexies del TUF, si prevede che le attuali azioni B a voto plurimo di Aquafil siano concambiate esclusivamente con azioni di categoria speciale a voto plurimo, anch'esse denominate "Azioni B", aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Nuovo Statuto, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto attribuita dalle Azioni B della Società Incorporanda.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del cod. civ. per massimi nominali Euro 45.065.850, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:

- a) massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3, da assegnare in concambio delle azioni ordinarie Aquafil; e
- b) massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto, da assegnare in concambio delle Azioni B detenute in Aquafil.

Il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio e il numero massimo di Azioni B in Concambio è stato determinato sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato, assumendo ipoteticamente che Space3 non proceda all'acquisto di alcuna azione ordinaria Aquafil nell'ambito dell'Acquisizione.

Ricorda, peraltro, che, per effetto dell'Acquisizione, un numero di azioni ordinarie Aquafil compreso tra un minimo di 5.971.950 e un massimo di 6.370.080 risulterà di proprietà di Space3 alla data di stipula dell'atto di

Fusione e, pertanto, non sarà oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-ter, del cod. civ..

Ricorda inoltre che, al momento dell'efficacia della Fusione, le n. 4.904.962 Azioni B saranno interamente ed esclusivamente di titolarità di Aquafin Holding, in attuazione del processo di riorganizzazione interna al gruppo dell'incorporanda già descritto. Aquafin Holding pertanto, risulterà assegnataria di n. 8.316.020 Azioni B in Concambio nell'ambito della Fusione.

I Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio (applicabile tanto al concambio delle azioni ordinarie Aquafil quanto al concambio delle Azioni B) da calcolarsi secondo la seguente formula:

16,9543 / 10.

Pertanto, per ogni azione di Aquafil, saranno emesse n. 1,69543 azioni Space3 di nuova emissione.

Qualora il rapporto di cambio determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporanda il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni ordinarie, Aquafin Holding si è resa disponibile, per quanto concerne le azioni ordinarie di Aquafil di cui è titolare, a ottenere, in applicazione del rapporto di concambio, un numero di Azioni Ordinarie in Concambio inferiore a quanto matematicamente spettante, nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Aquafil possa ottenere un numero intero di Azioni Ordinarie in Concambio.

Le azioni della Società Incorporante saranno messe a disposizione degli azionisti di Aquafil, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione.

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space3 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare.

Prosegue il Presidente e precisa ulteriormente che, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive e al mancato avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni risolutive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante, a fini civilistici, contabili e fiscali la Fusione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-bis c.c. e che, in ogni caso, coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei market warrant emessi da Space3 post Fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di Space3 a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione, come sopra stabilita.

Spiega ancora il Presidente che i soci di Space3 che non concorreranno all'eventuale approvazione della Fusione da parte dell'odierna assemblea, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space3) potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2017 sulla base dell'art. 7 dello Statuto Vigente di Space3, ovvero pari a Euro 10,739 per azione. I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del cod. civ..

Il Presidente segnala infine che in data 15 giugno 2017, con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space3, Space Holding S.r.l., in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali della Società Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

I soci di Aquafil (attuali e futuri, cioè tali alla data dell'operazione di Fusione) hanno rinunciato a qualsiasi diritto di recesso a essi spettante.

Quindi il Presidente attesta quanto segue:

- che in data 26 giugno 2017 si è provveduto a tutti gli adempimenti di cui agli articoli 2501-septies del codice civile e 70 del Regolamento Emittenti, e che i documenti previsti dalla legge sono rimasti depositati presso la sede sociale fino alla data odierna;
- che la documentazione prevista dall'art. 2437-ter codice civile in relazione alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso, ed in particolare la relazione degli amministratori, il parere del Collegio Sindacale ed il parere della società che esercita la revisione legale dei conti, sono stati approntati e messi a disposizione dei soci nei termini e con le modalità previsti dalla legge;
- che il capitale sociale è interamente versato ed esistente;
- che la Società non è in liquidazione;
- che la Società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso;
- che la società non ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, muniti del diritto di voto;
- che la fusione avrà luogo secondo il convenuto rapporto di cambio precisato nel progetto di fusione.

Il Presidente segnala all'assemblea che, dal momento in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società e fino ad ora, non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo, e dichiara che quanto precede è stato segnalato anche all'organo amministrativo della incorporanda.

Da ultimo, il Presidente dichiara che le deliberazioni odierne non pregiudicano i diritti dei portatori delle Azioni Speciali, e pertanto le deliberazioni medesime non devono essere approvate a norma dell'articolo 2376 c.c..

Prega quindi il notaio di dare lettura del testo di deliberazione concernente il secondo punto all'Ordine del Giorno, proposta che, in relazione al disposto dell'art. 49 lettera g) del Regolamento Emittenti, è stata redatta assumendo che il socio che - a esito del processo di riorganizzazione della catena di controllo di Aquafil, come già descritto - acquisterà la partecipazione superiore alla cosiddetta soglia rilevante (e cioè Aquafin Holding S.p.A.) non partecipi alla delibera, circostanza che conferma.

Prende la parola il notaio e dà lettura del seguente testo:

"L'Assemblea degli azionisti di Space3 S.p.A.,

delibera

(a) di approvare, ai sensi dell'art. 2502 c.c., il Progetto di Fusione - unitamente alla documentazione connessa - e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, nei termini e alle condizioni ivi previsti, fermo restando che qualora vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, la medesima delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti;

(b) di approvare un aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., per massimi nominali Euro 45.065.850, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:

i. massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Aquafil; e

ii. massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto, da assegnare in concambio delle Azioni B detenute in Aquafil;

(c) di prendere atto che la delibera di approvazione della Fusione, adottata ai sensi dell'art. 2502 c.c. e mediante applicazione dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, esenta Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli di Space3;

(d) di adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, lo Statuto Space3 Post Fusione allegato al Progetto di Fusione;

(e) di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e agli amministratori Roberto Italia, Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Fusione e, quindi, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Fusione e il testo dello Statuto Space3 Post Fusione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto Space3 Post Fusione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione nonché di integrare lo Statuto Space3 Post Fusione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Fusione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente; (ii) porre in essere tutte le attività necessarie o opportune al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti; (iii) stipulare l'atto di Fusione, nonché eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Fusione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Fusione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Fusione,

fermo restando che l'efficacia di tali delibere relative alla Fusione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space3; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio).”.

Terminata la lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 84 soggetti legittimati al voto per n. 10.086.221 azioni e che:

- n. 10.075.807 azioni hanno espresso voto favorevole (67,172 % del capitale),
- 10.414 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Il Presidente dichiara inoltre che l'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2502 c.c. vale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti (c.d. whitewash), anche al fine di esentare Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli di Space3.

Infatti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con

delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal codice civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "whitewash").

Nella fattispecie: (i) Aquafin Holding (e per quanto occorrer possa Aquafin Capital) non risultano detenere alcuna partecipazione in Space3 e comunque, come già precisato, non sono intervenuti in assemblea; e (ii) non vi sono in assemblea soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space3 rappresentato da azioni ordinarie.

Il Presidente propone di trattare congiuntamente - in quanto strettamente connessi - i punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno aventi a oggetto:

3 In sede ordinaria approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Salvo diversa indicazione degli intervenuti, il Presidente propone anche di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2017 sui punti 3° e 4° in quanto già diffusa in precedenza.

Nessuno si oppone.

Quindi il Presidente prega il notaio di dare lettura del testo di deliberazione.

Prende la parola il notaio e dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Space3 S.p.A.,

delibera

(i) in sede ordinaria, di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei market warrant della Società Incorporante alle negoziazioni sul MTA; e (ii) in sede straordinaria, di autorizzare la presentazione della richiesta di esclusione delle azioni ordinarie e dei market warrant dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del prov-

vedimento di Borsa Italiana di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul MTA, in entrambi i casi conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle suddette delibere e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al fine del completamento del passaggio dal MIV al MTA, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario o opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi agli advisor coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.”.

Terminata la lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni.

Nel corso dei conteggi delle votazioni, a seguito di richiesta di un intervenuto circa la possibilità di conoscere il nominativo del soggetto che ha espresso voti contrari, vengono forniti chiarimenti da parte della delegata signora Beatrice Maria Mero e da parte del Consigliere Roberto Italia. Quest'ultimo chiarisce che si tratta di una delle gestioni riferibili a Multilabel Sicav, e, in particolare, di una gestione che ha limitazioni nell'espressione del diritto di voto, dovendo aderire a determinate raccomandazioni. Il notaio conclude ricordando che comunque la rendicontazione totale del voto costituirà allegato del verbale assembleare.

In attesa che siano comunicati i conteggi e gli esiti della votazione relativa ai punti terzo e quarto all'Ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto: la

nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.

Salvo diversa indicazione degli intervenuti, propone di omettere la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2017 sul punto, in quanto già previamente diffusa.

Nessuno si oppone.

Tiene tuttavia a sottolineare che l'efficacia della nomina del Consiglio di Amministrazione è prevista a decorrere dalla data di efficacia della fusione di Aquafil in Space3.

Comunica che unitamente al deposito dell'unica lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente di Space3, lista di cui comunica che darà lettura nel prosieguo, il medesimo Consiglio ha formulato delle raccomandazioni in ordine al numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico e all'emolumento.

Prende la parola il signor Nicola Ricolfi nella qualità di delegato, il quale, in conformità alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente di Space3, propone di:

- determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- stabilire, ai sensi dell'art. 2389, comma primo, del codice civile, in Euro 600.000 il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

Al termine dell'intervento riprende la parola il presidente e ringrazia il signor Ricolfi per il suo intervento, e prega pertanto il notaio di dare lettura della proposta di deliberazione formulata dal medesimo.

Prende la parola il notaio e da' lettura come segue.

"L'Assemblea degli azionisti di Space3 S.p.A.,

delibera

- di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per 3 esercizi, a far tempo dalla data di efficacia della Fusione (e pertanto in via subordinata alla effettuazione della stessa);

- di determinare l'emolumento del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389 primo comma del codice civile in complessivi Euro 600.000,00 annui da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, salvo gli eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche che dovessero essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma terzo del codice civile.”.

Terminata la lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Nessuno interviene.

A questo punto il Presidente comunica i risultati della votazione relativa al terzo e quarto punto all'Ordine del giorno, più precisamente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediantealzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del “voto differenziato”, ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 83 soggetti legittimati al voto per n. 10.081.221 azioni e che:

- n. 10.070.807 azioni hanno espresso voto favorevole (67,139% del capitale),
- 10.414 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Tornando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del giorno, il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera relativo al quinto punto all'Ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la

durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 83 soggetti legittimati al voto per n. 10.081.221 azioni e che:

- n. 9.720.790 azioni hanno espresso voto favorevole (64,805% del capitale),
- n. 10.414 azioni hanno espresso voto contrario,
- n. 350.017 azioni si sono astenute dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Il Presidente prosegue nella trattazione della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, intesa come individuazione delle persone che compongono l'organo amministrativo.

Rammenta che in data 30 giugno 2017 è stata depositata presso la sede sociale, secondo i termini previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale, una sola lista di candidati, unitamente alla documentazione di cui al medesimo articolo 11, per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3. Tale lista è stata depositata, in conformità all'art. 11.3 dello statuto vigente di Space3, da parte del Consiglio di Amministrazione uscente di Space3 sulla base degli impegni assunti dalla Società nel patto parasociale stipulato in data 15 giugno 2017, inter alia, tra la Società, Aquafil, Space Holding e Aquafin Holding.

Precisa che la relativa documentazione è contenuta nella cartella consegnata agli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Comunica che la lista menzionata è stata depositata nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede sociale, unitamente alla documentazione richiesta dall'articolo 11 dello Statuto Sociale.

Precisa che la lista è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile in data 4 luglio 2017.

Prega il notaio di dare lettura della lista presentata.

Prende la parola il notaio per dare lettura come segue:

- “1. Giulio Bonazzi, nato a Verona il 26 luglio 1963;
2. Adriano Vivaldi, nato a Riva il 15 dicembre 1962;
3. Fabrizio Calenti, nato a Torino il 20 agosto 1957;
4. Franco Rossi, nato a Milano, il 2 novembre 1959;
5. Silvana Bonazzi, nata a Bussolengo il 27 febbraio 1993;
6. Simona Heidempergher, nata a Milano il 1° novembre 1968, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
7. Carlo Pagliani, nato a Milano il 25 gennaio 1962;
8. Margherita Zambon, nata a Vicenza il 4 novembre 1960, candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
9. Francesco Profumo, nato a Savona il 3 maggio 1953, candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quelli previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.”.

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e comunica che non sono state presentate altre liste.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, qualora, come nella fattispecie, sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulla lista presentata di cui è stata data lettura, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione della lista di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione

del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 83 soggetti legittimati al voto per n. 10.081.221 azioni e che:

- n. 9.720.790 azioni hanno espresso voto favorevole (64,805% del capitale),
- n. 10.414 azioni hanno espresso voto contrario,
- n. 350.017 azioni si sono astenute dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Pertanto, richiamato l'articolo 11 dello statuto sociale, il Presidente comunica che sono nominati amministratori, con efficacia dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 e quindi subordinatamente alla stessa, i signori

Giulio Bonazzi;

Adriano Vivaldi;

Fabrizio Calenti;

Franco Rossi;

Silvana Bonazzi;

Simona Heidempergher;

Carlo Pagliani,

Margherita Zambon;

Francesco Profumo

Il Presidente rammenta che i consiglieri Simona Heidempergher, Margherita Zambon e Francesco Profumo si sono dichiarati indipendenti ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente passa all'ultimo punto all'Ordine del giorno avente ad oggetto: rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prega il notaio di dare lettura della relazione redatta sul punto dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2017, che contiene anche la proposta di deliberazione.

Prende la parola il notaio per dare lettura come segue:

“Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2393, comma 6, del codice civile, la rinuncia (anche in via preventiva) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere approvata con espressa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea delibera in materia con i quorum ordinari, purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti – nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – almeno un ventesimo del capitale sociale.

Tanto premesso, si ricorda che, con comunicazioni pervenute alla Società in data 15 giugno 2017, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e, quindi, subordinatamente alla medesima. Tali dimissioni si inseriscono nel contesto del progetto di realizzazione dell'Operazione Rilevante e sono finalizzate a consentire l'entrata in carica a tale data dei nuovi organi sociali, espressione del mutato assetto azionario di Space3 post Fusione.

In considerazione delle dimissioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione l'assunzione di una delibera specifica di rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri dimissionari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Space3 propone di deliberare di:

1. rinunciare espressamente a esperire qualsiasi azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti degli amministratori dimissionari (ovvero dei sigg.ri Gianni Mion, Roberto Italia, Pagliani Carlo, Subert Edoardo, Prandstraller Francesca, Margherita Zambon, Villa Gabriele), per ogni singolo atto gestionale posto in essere e per la complessiva attività svolta in qualità di amministratori di Space3 fino alla data di presentazione delle dimissioni;

2. conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a tale scopo.”.

Terminata la lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Nessuno interviene.

Il Presidente passa quindi alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Preliminarmente chiede agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno interviene.

Chiede altresì al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante designato risponde affermativamente.

Il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Invita i portatori di deleghe, che intendono esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, a recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni ed i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente dichiara approvata a maggioranza, con manifestazione del voto mediante alzata di mano da parte dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, e con dichiarazione diretta alla postazione del "voto differenziato", ove necessario, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 72 soggetti legittimati al voto per n. 9.451.304 azioni e che:

- n. 9.090.873 azioni hanno espresso voto favorevole (60,606% del capitale),
- n. 360.431 azioni hanno espresso voto contrario,
- nessuna azione si è astenuta dal voto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Il Presidente chiede al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante designato risponde negativamente.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea e sono le ore 13 e 07.”

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle singole votazioni;
- sotto la lettera "B", in originale, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 1, 2 3 e 4 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- sotto la lettera "C", in originale, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte ai punti 5 e 6 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- sotto la lettera "D", in originale, il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 con i relativi allegati;
- sotto la lettera "E", in originale, la relazione dell'esperto comune nominato dal Tribunale di Milano, PKF Italia S.p.A., sul rapporto di cambio delle azioni in sede di fusione, redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile;
- sotto la lettera "F", in originale, il parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso, redatta in data 15 giugno 2017;
- sotto la lettera "G", in originale, il parere della società di Revisione KPMG S.p.A. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso, redatta in data 15 giugno 2017.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19 e 15 di questo giorno ventisette luglio duemiladiciassette.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di trenta fogli ed occupa sessanta pagine sin qui.
Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 11.30


SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 luglio 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 82 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.761.221 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 65,075 % di n. 15.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 9



Totale azioni in proprio	106.749
Totale azioni per delega	9.654.472
Totale generate azioni	9.761.221
% sulle azioni ord.	65,075

persone fisicamente presenti in sala: 9

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30						
2	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30						
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30						
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	11,30						
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30						
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30						
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30						
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30						
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	11,30						
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30						
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		82.500	0,417	11,30						
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30						
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	11,30						
14	FINEUROF SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30						
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30						
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	11,30						
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	11,30						
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	11,30						
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30						
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30						
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30						
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30						
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30						
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	11,30						
25	MAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30						
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	11,30						
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30						
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	11,30						
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	11,30						
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	11,30						
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	11,30						
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	11,30						
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	11,30						
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	11,30						
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30						
36	VITTORIO CORNARO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30						
37	ANIMA FUNDS PLC		MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	11,30						

38	ANIMA FUNDS PLC		MERO BEATRICE MARIA	1.187	0,008	11,30			
39	ANIMA SGR SPA		MERO BEATRICE MARIA	84.142	0,561	11,30			
40	ANIMA SGR SPA		MERO BEATRICE MARIA	101.980	0,680	11,30			
41	ANIMA SGR SPA		MERO BEATRICE MARIA	59.216	0,395	11,30			
42	ANIMA SGR SPA		MERO BEATRICE MARIA	33.250	0,222	11,30			
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA		MERO BEATRICE MARIA	42.510	0,283	11,30			
44	BALTER EUROPEAN I.S. SMALL CAP FUND		MERO BEATRICE MARIA	79.152	0,528	11,30			
45	BLUE LAKE SICAV-SIF		MERO BEATRICE MARIA	50.000	0,333	11,30			
46	COMPAM FUND		MERO BEATRICE MARIA	33.162	0,221	11,30			
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA		MERO BEATRICE MARIA	107.900	0,719	11,30			
48	FIDELITY FUNDS SICAV		MERO BEATRICE MARIA	694.289	4,628	11,30			
49	MLPRO SEG FOR EXCLUSIVE BENEFIT OF CUST		MERO BEATRICE MARIA	640.000	4,267	11,30			
50	MORATTI GIANMARCO		MERO BEATRICE MARIA	400.000	2,667	11,30			
51	MULTILABEL SICAV		MERO BEATRICE MARIA	1.035.220	6,901	11,30			
52	MULTILABEL SICAV		MERO BEATRICE MARIA	154.775	1,032	11,30			
53	MULTILABEL SICAV		MERO BEATRICE MARIA	10.414	0,069	11,30			
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A		MERO BEATRICE MARIA	750.000	5,000	11,30			
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	25.000	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	23.109	0,167	11,30			
56	BENVEGNU' KATIA CRISTIANA			25.000	0,154	11,30			
57	CASELLI WALTER			36.749	0,167	11,30			
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO	GENTILI CARLO			0,245	11,30			
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA		GENTILI CARLO	25.000	0,167	11,30			
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS		GENTILI CARLO	2.500	0,017	11,30			
61	GENERALI PANEUROPE DAC - GENERALI HOUSE		GENTILI CARLO	25.637	0,171	11,30			
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	GENTILI CARLO		20.000	0,133	11,30			
63	FOP SYNERGY SMALLER CIES		RICOLFI NICOLA	301.962	2,013	11,30			
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE		RICOLFI NICOLA	114.703	0,765	11,30			
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM		RICOLFI NICOLA	3.081	0,021	11,30			
66	NEXTAM PARTNERS		RICOLFI NICOLA	52.176	0,348	11,30			
67	GHIRINGHELLI ARABELLA		ROBBA BEATRICE	500	0,003	11,30			
68	GHEZZI ALESSANDRO		ROBBA BEATRICE	5.000	0,033	11,30			
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE		ROBBA BEATRICE	1.000	0,007	11,30			
70	DORNA METZGER FELICE		ROBBA BEATRICE	2.500	0,017	11,30			
71	MORO VISCONTI ALBERTO		ROBBA BEATRICE	2.500	0,017	11,30			
72	TOPPI FORCESI MANUELA GHELY		ROBBA BEATRICE	5.000	0,033	11,30			
73	FOGGINI MARIA ALBA		ROBBA BEATRICE	10.000	0,067	11,30			
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA		ROBBA BEATRICE	9.000	0,060	11,30			
75	CAVAZZA FRANCESCO		ROBBA BEATRICE	5.000	0,033	11,30			
76	CORNELIO GIOVANNA		ROBBA BEATRICE	2.500	0,017	11,30			
77	CANALE GIULIO		ROBBA BEATRICE	6.000	0,040	11,30			
78	SCHETTINO VINCENZO		ROBBA BEATRICE	4.000	0,027	11,30			
79	TOURNON EMANUELE		ROBBA BEATRICE	1.500	0,010	11,30			
80	GHEZZI CAMILLA MARIA		ROBBA BEATRICE	2.750	0,018	11,30			
81	C.F.O. SIM S.P.A.		BRIGNONE GUIDO	5.000	0,033	11,30			
82	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		GUAGNANO WALTER	75.000	0,500	11,30			

Comunicazione n. 1bis
ore: 11.45

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 luglio 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 84 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.086.221 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 67,241 % di n. 15.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 9



83	MANTOVANI NICOLA		SPAFID S.P.A.		125.000	0,833	11,45						
84	DE RIGO PITER ENNIO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,533	11,45						

Totale azioni in proprio	106.749
Totale azioni per delega	9.979.472
Totale generale azioni	10.086.221
% sulle azioni ord.	67,241

persone fisicamente presenti in sala: 9

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	ACOMEA SGR - ACOMEА PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
2	ACOMEА SGR - ACOMEА PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	11,30					
5	BELLOSTA GUIDOALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30					
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	11,30					
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	11,30					
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	11,30					
14	FINEUROП SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	11,30					
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	11,30					
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	11,30					
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30					
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30					
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30					
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30					
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30					
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	11,30					
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30					
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	11,30					
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30					
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	11,30					
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	11,30					
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	11,30					
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	11,30					
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	11,30					
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		220	0,001	11,30					
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	11,30					
36	VITTORIO CORNARO		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
37	ANIMA FUNDS PLC		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
			MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	11,30					

38	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA		1.187	0,008	11,30		
39	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		84.142	0,561	11,30		
40	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		101.980	0,680	11,30		
41	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		59.216	0,395	11,30		
42	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		33.250	0,222	11,30		
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		42.510	0,283	11,30		
44	BALTER EUROPEAN L.S SMALL CAP FUND				MERO BEATRICE MARIA		79.152	0,528	11,30		
45	BLUE LAKE SICAV-SIF				MERO BEATRICE MARIA		50.000	0,333	11,30		
46	COMPAM FUND				MERO BEATRICE MARIA		33.162	0,221	11,30		
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		107.900	0,719	11,30		
48	FIDELITY FUNDS SICAV				MERO BEATRICE MARIA		694.269	4,628	11,30		
49	MIPRO SEG FOR EXCLVSVE BENFT OF CUST				MERO BEATRICE MARIA		640.000	4,267	11,30		
50	MORATTI GIANMARCO				MERO BEATRICE MARIA		400.000	2,667	11,30		
51	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		1.035.220	6,901	11,30		
52	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		154.775	1,032	11,30		
53	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		10.414	0,069	11,30		
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A				MERO BEATRICE MARIA		750.000	5,000	11,30		
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	25.000		0,167	11,30		
56	BENVENGU' KATIA CRISTIANA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	25.000	23.109	0,154	11,30		
57	CASELLI WALTER							0,167	11,30		
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO			GENTILI CARLO			38.749	0,245	11,30		
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA				GENTILI CARLO		25.000	0,167	11,30		
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS				GENTILI CARLO		2.500	0,017	11,30		
61	GENERALI PANEUPOE DAC - GENERALI HOUSE				GENTILI CARLO		25.637	0,171	11,30		
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA			GENTILI CARLO		20.000		0,133	11,30		
63	FCP SYNERGY SMALLER CIES				RICOLFINICOLA		301.962	2,013	11,30		
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE				RICOLFINICOLA		114.703	0,765	11,30		
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM				RICOLFINICOLA		3.081	0,021	11,30		
66	NEXTAM PARTNERS				RICOLFINICOLA		52.176	0,348	11,30		
67	GHIRINGHELLI ARABELLA				ROBBA BEATRICE		500	0,003	11,30		
68	GHEZZI ALESSANDRO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30		
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE				ROBBA BEATRICE		1.000	0,007	11,30		
70	DORNA METZGER FELICE				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30		
71	MORO VISCONTI ALBERTO				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30		
72	OPPI FORGESI MANUELA DHELY				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30		
73	FOGGINI MARIA ALBA				ROBBA BEATRICE		10.000	0,067	11,30		
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA				ROBBA BEATRICE		9.000	0,060	11,30		
75	CAVAZZA FRANCESCO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30		
76	CORNELIO GIOVANNA				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30		
77	CANALE GIULIO				ROBBA BEATRICE		6.000	0,040	11,30		
78	SCHETTINO VINCENTO				ROBBA BEATRICE		4.000	0,027	11,30		
79	TOURNON EMANUELE				ROBBA BEATRICE		1.500	0,010	11,30		
80	GHEZZI CAMILLA MARIA				ROBBA BEATRICE		2.750	0,018	11,30		
81	C.F.O. SIM S.P.A.				BRIGNONE GUIDO		5.000	0,033	11,30		
82	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND				GIUGNANO WALTER		75.000	0,500	11,30		

Comunicazione n. 2
ore: 12.40

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 luglio 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 83 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 10.081.221 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 67,208 % di n. 15.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E
1	ACOMEA SGR - ACOMEА PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11.30				
2	ACOMEA SGR - ACOMEА PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11.30				
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11.30				
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	11.30				
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11.30				
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11.30				
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11.30				
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11.30				
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	11.30				
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11.30				
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	11.30				
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11.30				
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	11.30				
14	FINEUROP SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11.30				
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11.30				
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	11.30				
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	11.30				
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		48.000	0,300	11.30				
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11.30				
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11.30				
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11.30				
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11.30				
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11.30				
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	11.30				
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11.30				
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	11.30				
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11.30				
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	11.30				
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	11.30				
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	11.30				
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	11.30				
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	11.30				
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	11.30				
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	11.30				
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11.30				
36	VITTORIO CORNARO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11.30				
37	ANIMA FUNDS PLC		MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	11.30				

38	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA		1.187	0,008	11,30				
39	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		84.142	0,561	11,30				
40	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		101.980	0,680	11,30				
41	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		59.216	0,395	11,30				
42	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		33.250	0,222	11,30				
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		42.510	0,283	11,30				
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND				MERO BEATRICE MARIA		79.152	0,528	11,30				
45	BLUE LAKE SICAV-SIF				MERO BEATRICE MARIA		50.000	0,333	11,30				
46	COMPAM FUND				MERO BEATRICE MARIA		33.162	0,221	11,30				
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		107.900	0,719	11,30				
48	FIDELITY FUNDS SICAV				MERO BEATRICE MARIA		694.269	4,628	11,30				
49	MLPRO SEG FOR EXCLSVSE BENFT OF CUST				MERO BEATRICE MARIA		640.000	4,287	11,30				
50	MORATTI GIANMARCO				MERO BEATRICE MARIA		400.000	2,667	11,30				
51	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		1.035.220	6,901	11,30				
52	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		154.775	1,032	11,30				
53	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		10.414	0,069	11,30				
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A				MERO BEATRICE MARIA		750.000	5,000	11,30				
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	25.000		0,167	11,30				
56	BENVENIGNI KATIA CRISTIANA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	23.109		0,154	11,30				
57	CASELLI WALTER					25.000		0,167	11,30				
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO			GENTILI CARLO		36.749		0,245	11,30				
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA				GENTILI CARLO		25.000	0,167	11,30				
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS				GENTILI CARLO		2.500	0,017	11,30				
61	GENERALI PANEUROPE DAC - GENERALI HOUSE				GENTILI CARLO		25.637	0,171	11,30				
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA			GENTILI CARLO		20.000		0,133	11,30				
63	FCP SYNERGY SMALLER CIES					301.962		2,013	11,30				
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE				RICOLFI NICOLA		114.703	0,765	11,30				
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM				RICOLFI NICOLA		3.081	0,021	11,30				
66	NEXTAM PARTNERS				RICOLFI NICOLA		52.176	0,348	11,30				
67	GHIRINGHELLI ARABELLA				ROBBA BEATRICE		500	0,003	11,30				
68	GHEZZI ALESSANDRO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30				
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE				ROBBA BEATRICE		1.000	0,007	11,30				
70	DORNA METZGER FELICE				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30				
71	MORO VISCONTI ALBERTO				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30				
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30				
73	FOGGINI MARIA ALBA				ROBBA BEATRICE		10.000	0,067	11,30				
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA				ROBBA BEATRICE		9.000	0,060	11,30				
75	CAVAZZA FRANCESCO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	11,30				
76	CORNELIO GIOVANNA				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	11,30				
77	CANALE GIULIO				ROBBA BEATRICE		6.000	0,040	11,30				
78	SCHETTINO VINCENZO				ROBBA BEATRICE		4.000	0,027	11,30				
79	TOURNON EMANUELE				ROBBA BEATRICE		1.500	0,010	11,30				
80	GHEZZI CAMILLA MARIA				ROBBA BEATRICE		2.750	0,018	11,30				
81	C.F.O. SIM S.P.A.				BRIGNONE GUIDO		5.000	0,033	11,30				12,40

82	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		GUAGNANO WALTER		75.000	0,500	11,30			
83	MANTOVANI NICOLA		SPAFID S.P.A.		125.000	0,833	11,30			
84	DE RIGO PITER ENNIO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30			

Totale azioni in proprio	106.749
Totale azioni per delega	9.974.472
Totale generale azioni	10.081.221
% sulle azioni ord.	67,208

persone fisicamente presenti in sala: 8



Comunicazione n. 3
ore: 13.06

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 27 luglio 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 72 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 9.451.304 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 63,009 % di n. 15.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 5



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
2	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	11,30					
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
6	BORROMEO ARESE VITALLIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30					
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	11,30					
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	11,30					
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	11,30					
14	FINEUROPA SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	11,30					
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	11,30					
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	11,30					
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	11,30					
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30					
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30					
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30					
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	11,30					
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	11,30					
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	11,30					
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	11,30					
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	11,30					
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	11,30					
28	RAVELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	11,30					
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	11,30					
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	11,30					
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	11,30					
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	11,30					
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	11,30					
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	11,30					
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	11,30					
36	VITTORIO CORNARO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	11,30					
37	ANIMA FUNDS PLC		MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	11,30					

Handwritten signature or mark.

38	ANIMA FUNDS PLC			MERO BEATRICE MARIA				1.187	0,008	11,30		
39	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA			84.142	84.142	0,561	11,30		
40	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA			101.980	101.980	0,680	11,30		
41	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA			59.216	59.216	0,395	11,30		
42	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA			33.250	33.250	0,222	11,30		
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			MERO BEATRICE MARIA			42.510	42.510	0,288	11,30		
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND			MERO BEATRICE MARIA			79.152	79.152	0,528	11,30		
45	BLUE LAKE SICAV-SIF			MERO BEATRICE MARIA			50.000	50.000	0,333	11,30		
46	COMPAM FUND			MERO BEATRICE MARIA			33.162	33.162	0,221	11,30		
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA			MERO BEATRICE MARIA			107.900	107.900	0,719	11,30		
48	FIDELITY FUNDS SICAV			MERO BEATRICE MARIA			694.289	694.289	4,628	11,30		
49	MLPRO SEG FOR EXCLSVSE BENFT OF CUST			MERO BEATRICE MARIA			640.000	640.000	4,267	11,30		
50	MORATTI GIANMARCO			MERO BEATRICE MARIA			400.000	400.000	2,667	11,30		
51	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA			1.035.220	1.035.220	6,901	11,30		
52	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA			154.775	154.775	1,032	11,30		
53	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA			10.414	10.414	0,069	11,30		
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SCRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A			MERO BEATRICE MARIA			750.000	750.000	5,000	11,30		
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA		25.000	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA					0,167	11,30	13,06	
56	BENVEGNU' KATIA CRISTIANA			MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA			23.109	23.109	0,154	11,30	13,06	
57	CASELLI WALTER		25.000						0,167	11,30		
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO	GENTILI CARLO	36.749						0,245	11,30	13,05	
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA			GENTILI CARLO			25.000	25.000	0,167	11,30	13,05	
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS			GENTILI CARLO			2.500	2.500	0,017	11,30	13,05	
61	GENERALI PANEUROPE DAC - GENERALI HOUSE			GENTILI CARLO			25.637	25.637	0,171	11,30	13,05	
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA	GENTILI CARLO	20.000						0,133	11,30	13,05	
63	FCP SYNERGY SMALLER CIES			RICOLFI NICOLA			301.962	301.962	2,013	11,30	13,01	
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE			RICOLFI NICOLA			114.703	114.703	0,765	11,30	13,01	
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM			RICOLFI NICOLA			3.081	3.081	0,021	11,30	13,01	
66	NEXTAM PARTNERS			RICOLFI NICOLA			52.176	52.176	0,348	11,30	13,01	
67	GHIRINGHELLI ARABELLA			ROBBA BEATRICE			500	500	0,003	11,30		
68	GHEZZI ALESSANDRO			ROBBA BEATRICE			5.000	5.000	0,033	11,30		
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE			ROBBA BEATRICE			1.000	1.000	0,007	11,30		
70	DORNA METZGER FELICE			ROBBA BEATRICE			2.500	2.500	0,017	11,30		
71	MORO VISCONTI ALBERTO			ROBBA BEATRICE			2.500	2.500	0,017	11,30		
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY			ROBBA BEATRICE			5.000	5.000	0,033	11,30		
73	FOGGINI MARIA ALBA			ROBBA BEATRICE			10.000	10.000	0,067	11,30		
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA			ROBBA BEATRICE			9.000	9.000	0,060	11,30		
75	CAVAZZA FRANCESCO			ROBBA BEATRICE			5.000	5.000	0,033	11,30		
76	CORNELIO GIOVANNA			ROBBA BEATRICE			2.500	2.500	0,017	11,30		
77	CANALE GIULIO			ROBBA BEATRICE			6.000	6.000	0,040	11,30		
78	SCHETTINO VINCENZO			ROBBA BEATRICE			4.000	4.000	0,027	11,30		
79	TOURNON EMANUELE			ROBBA BEATRICE			1.500	1.500	0,010	11,30		
80	GHEZZI CAMILLA MARIA			ROBBA BEATRICE			2.750	2.750	0,018	11,30		
81	C.F.O. SIM S.P.A.			BRIGNONE GUIDO			5.000	5.000	0,033	11,30	12,40	

82	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		GUAGNANO WALTER		75.000	0.500	11.30				
83	MANTOVANI NICOLA		SPAFID S.P.A.		125.000	0.633	11.30				
84	DE RIGO PITER ENNIO		SPAFID S.P.A.		200.000	1.333	11.30				

Totale azioni in proprio	25.000
Totale azioni per delega	9.426.304
Totale generale azioni	9.451.304
% sulle azioni ord.	63.009

persone fisicamente presenti in sala: 5

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

Punto 1 ordinaria - Autorizz. CdA integrazione tra Space3 e Aquafil

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.086.221	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	10.086.221	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.075.807	99,897%	67,172%
Contrari	10.414	0,103%	0,069%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.086.221	100,000%	67,241%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - Autorizz. CdA integrazione tra Space3 e Aquafii

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDOALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO AREESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
11	EUFOMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
14	FINEUROP SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARGO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F

36	VITTORIO CORNAFO				SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
37	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	F
38	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA		1.187	0,008	F
39	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		84.142	0,561	F
40	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		101.980	0,680	F
41	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		59.216	0,395	F
42	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA		33.250	0,222	F
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		42.510	0,283	F
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND				MERO BEATRICE MARIA		79.152	0,528	F
45	BLUE LAKE SICAV-SIF				MERO BEATRICE MARIA		50.000	0,333	F
46	COMPAM FUND				MERO BEATRICE MARIA		33.162	0,221	F
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA				MERO BEATRICE MARIA		107.900	0,719	F
48	FIDELITY FUNDS SICAV				MERO BEATRICE MARIA		694.269	4,628	F
49	MLPRO SEG FOR EXCL-SVE BENFT OF CUST				MERO BEATRICE MARIA		640.000	4,267	F
50	MORATTI GIANMARCO				MERO BEATRICE MARIA		400.000	2,667	F
51	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		1.035.220	6,901	F
52	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		154.775	1,032	F
53	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA		10.414	0,069	C
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A				MERO BEATRICE MARIA		750.000	5,000	F
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA					25.000		0,167	F
56	BENVEGNU' KATIA CRISTIANA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA		23.109	0,154	F
57	CASELLI WALTER					25.000		0,167	F
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO					36.749		0,245	F
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA				GENTILI CARLO		25.000	0,167	F
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS				GENTILI CARLO		2.500	0,017	F
61	GENERALI PANEUROPE DAC - GENERALI HOUSE				GENTILI CARLO		25.637	0,171	F
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA					20.000		0,139	F
63	FCP SYNERGY SMALLER CIES				RICOLFI NICOLA		301.962	2,013	F
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE				RICOLFI NICOLA		114.703	0,765	F
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM				RICOLFI NICOLA		3.081	0,021	F
66	NEXTAM PARTNERS				RICOLFI NICOLA		52.176	0,348	F
67	GHIRINGHELLI ARABELLA				ROBBA BEATRICE		500	0,003	F
68	GHEZZI ALESSANDRO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE				ROBBA BEATRICE		1.000	0,007	F
70	DORNA METZGER FELICE				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
71	MORO VISCONTI ALBERTO				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
73	FOGGINI MARIA ALBA				ROBBA BEATRICE		10.000	0,067	F
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA				ROBBA BEATRICE		9.000	0,060	F
75	CAVAZZA FRANCESCO				ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
76	CORNELIO GIOVANNA				ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
77	CANALE GIULIO				ROBBA BEATRICE		6.000	0,040	F
78	SCHETTINO VINCENZO				ROBBA BEATRICE		4.000	0,027	F
79	TOURNON EMANUELE				ROBBA BEATRICE		1.500	0,010	F

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

Punto 2 straordinaria - Approvaz. Progetto fusione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.086.221	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	10.086.221	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.075.807	99,897%	67,172%
Contrari	10.414	0,103%	0,069%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.086.221	100,000%	67,241%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 straordinaria - Approvaz. Progetto fusione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	F
14	FINEUROP SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAIELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F

36	VITTORIO CORNARO					SPAFID S.P.A.			5,000		0,033	F
37	ANIMA FUNDS PLC					MERO BEATRICE MARIA			27.732		0,185	F
38	ANIMA FUNDS PLC					MERO BEATRICE MARIA			1.187		0,008	F
39	ANIMA SGR SPA					MERO BEATRICE MARIA			84.142		0,561	F
40	ANIMA SGR SPA					MERO BEATRICE MARIA			101.980		0,680	F
41	ANIMA SGR SPA					MERO BEATRICE MARIA			59.216		0,395	F
42	ANIMA SGR SPA					MERO BEATRICE MARIA			33.250		0,222	F
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA					MERO BEATRICE MARIA			42.510		0,283	F
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND					MERO BEATRICE MARIA			79.152		0,528	F
45	BLUE LAKE SICAV-SIF					MERO BEATRICE MARIA			50.000		0,333	F
46	COMPAM FUND					MERO BEATRICE MARIA			33.162		0,221	F
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA					MERO BEATRICE MARIA			107.900		0,719	F
48	FIDELITY FUNDS SICAV					MERO BEATRICE MARIA			694.269		4,626	F
49	MLPRO SEG FOR EXCLUSIVE BENFT OF CUST					MERO BEATRICE MARIA			640.000		4,267	F
50	MORATTI GIANMARCO					MERO BEATRICE MARIA			400.000		2,667	F
51	MULTILABEL SICAV					MERO BEATRICE MARIA			1.035.220		6,901	F
52	MULTILABEL SICAV					MERO BEATRICE MARIA			154.775		1,032	F
53	MULTILABEL SICAV					MERO BEATRICE MARIA			10.414		0,069	C
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A					MERO BEATRICE MARIA			750.000		5,000	F
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA					MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA		25.000			0,167	F
56	BENVEGNI KATIA CRISTIANA							25.000	23.109		0,154	F
57	CASELLI WALTER										0,167	F
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO						GENTILI CARLO				0,245	F
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA							36.749				F
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS						GENTILI CARLO		25.000		0,167	F
61	GENERALI PANEUROPÉ DAC - GENERALI HOUSE								25.637		0,171	F
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA							20.000			0,133	F
63	FCP SYNERGY SMALLER CIES								301.962		2,013	F
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE								114.703		0,765	F
65	NEXTAM PARTNERS FLEX-AM								3.081		0,021	F
66	NEXTAM PARTNERS								52.176		0,348	F
67	GHIRINGHELLI ARABELLA								500		0,003	F
68	GHEZZI ALESSANDRO								5.000		0,033	F
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE								1.000		0,007	F
70	DORNA METZGER FELICE								2.500		0,017	F
71	MORO VISCONTI ALBERTO								2.500		0,017	F
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY								5.000		0,033	F
73	FOGGINI MARIA ALBA								10.000		0,067	F
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA								9.000		0,060	F
75	CAVAZZA FRANCESCO								5.000		0,033	F
76	CORNELIO GIOVANNA								2.500		0,017	F
77	CANALE GIULIO								6.000		0,040	F
78	SCHETTINO VINCENZO								4.000		0,027	F
79	TOURNON EMANUELE								1.500		0,010	F

80	GHEZZI CAMILLA MARIA		ROBBA BEATRICE	2,750	0,018	F
81	C.F.O. SIM S.P.A.		BRIGNONE GUIDO	5,000	0,033	F
82	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND		GUAGNANO WALTER	75,000	0,500	F
83	MANTOVANI NICOLA		SPAFID S.P.A.	125,000	0,833	F
84	DE RIGO PETER ENNIO		SPAFID S.P.A.	200,000	1,333	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	10.075.807	99,897%
CONTRARI	10.414	0,103%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.086.221	100,000%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

Punto 3-4 - Approvazione progetto ammissione e autor. Esclusione alle negoziazioni MTA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.081.221	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	10.081.221	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.070.807	99,897%	67,139%
Contrari	10.414	0,103%	0,069%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.081.221	100,000%	67,208%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 3-4 - Approvazione progetto ammissione e autor. Esclusione alle negoziazioni MTA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO ARIESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	F
14	FNEURO SP A		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIAMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F



36	VITTORIO CORNARO			SPAFID S.P.A.		5,000	0,033	F
37	ANIMA FUNDS PLC			MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	F
38	ANIMA FUNDS PLC			MERO BEATRICE MARIA		1,187	0,008	F
39	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		84,142	0,561	F
40	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		101,980	0,680	F
41	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		59,216	0,395	F
42	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		33,250	0,222	F
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			MERO BEATRICE MARIA		42,510	0,283	F
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND			MERO BEATRICE MARIA		79,152	0,528	F
45	BLUE LAKE SICAV-SIF			MERO BEATRICE MARIA		50,000	0,333	F
46	COMPAM FUND			MERO BEATRICE MARIA		33,162	0,221	F
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA			MERO BEATRICE MARIA		107,900	0,719	F
48	FIDELITY FUNDS SICAV			MERO BEATRICE MARIA		694,269	4,628	F
49	MILPRO SEG FOR EXCLUSIVE BENFT OF CUST			MERO BEATRICE MARIA		640,000	4,267	F
50	MORATTI GIANMARCO			MERO BEATRICE MARIA		400,000	2,667	F
51	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		1,035,220	6,901	F
52	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		154,775	1,032	F
53	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		10,414	0,069	C
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A			MERO BEATRICE MARIA		750,000	5,000	F
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA			MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA	25,000		0,167	F
56	BENVEGNI KATIA CRISTIANA					23,109	0,154	F
57	CASELLI WALTER				25,000		0,167	F
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO		GENTILI CARLO		36,749		0,245	F
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA			GENTILI CARLO		25,000	0,167	F
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS			GENTILI CARLO		25,637	0,171	F
61	GENERALI PANEUROPPE DAC - GENERALI HOUSE			GENTILI CARLO	20,000		0,133	F
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA		GENTILI CARLO			301,962	2,013	F
63	FOP SYNERGY SMALLER CIES			RICOLFINICOLA		114,703	0,765	F
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE			RICOLFINICOLA		3,081	0,021	F
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM			RICOLFINICOLA		52,176	0,348	F
66	NEXTAM PARTNERS			ROBBA BEATRICE		500	0,003	F
67	GHIRINGHELLI ARABELLA			ROBBA BEATRICE		5,000	0,033	F
68	GHEZZI ALESSANDRO			ROBBA BEATRICE		1,000	0,007	F
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE			ROBBA BEATRICE		2,500	0,017	F
70	DORNA METZGER FELICE			ROBBA BEATRICE		2,500	0,017	F
71	MORO VISCONTI ALBERTO			ROBBA BEATRICE		5,000	0,033	F
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY			ROBBA BEATRICE		10,000	0,067	F
73	FOGGINI MARIA ALBA			ROBBA BEATRICE		9,000	0,060	F
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA			ROBBA BEATRICE		5,000	0,033	F
75	CAVAZZA FRANCESCO			ROBBA BEATRICE		2,500	0,017	F
76	CORNELIO GIOVANNA			ROBBA BEATRICE		6,000	0,040	F
77	CANALE GIULIO			ROBBA BEATRICE		4,000	0,027	F
78	SCHETTINO VINCENZO			ROBBA BEATRICE		1,500	0,010	F
79	TOURNON EMANUELE			ROBBA BEATRICE				F

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

Punto 5-1.2.3 - Numero, durata e compensi CdA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.081.221	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	10.081.221	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.720.790	96,425%	64,805%
Contrari	10.414	0,103%	0,069%
Astenuti	350.017	3,472%	2,333%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.081.221	100,000%	67,208%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 5-1.2.3 - Numero, durata e compensi Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	F
14	FNEURO SP A		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

Punto 5.4 ordinaria - Nomina CDA

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	10.081.221	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	10.081.221	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.720.790	96,425%	64,805%
Contrari	10.414	0,103%	0,069%
Astenuti	350.017	3,472%	2,333%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	10.081.221	100,000%	67,208%



ESITO VOTAZIONE

Punto 5.4 ordinaria - Normina CDA

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEIA PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDOALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO ARESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	F
14	FNEUROSP SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIVOS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		95.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,338	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARCO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F



36	VITTORIO CORNARO				SPAFID S.P.A.			5,000	0,033	F
37	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA			27,732	0,185	A
38	ANIMA FUNDS PLC				MERO BEATRICE MARIA			1,187	0,008	A
39	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA			84,142	0,561	A
40	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA			101,980	0,680	A
41	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA			59,216	0,395	A
42	ANIMA SGR SPA				MERO BEATRICE MARIA			33,250	0,222	A
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA				MERO BEATRICE MARIA			42,510	0,283	A
44	BALTER EUROPEAN L S SMALL CAP FUND				MERO BEATRICE MARIA			79,152	0,528	F
45	BLUE LAKE SICAV-SIF				MERO BEATRICE MARIA			50,000	0,333	F
46	COMPAM FUND				MERO BEATRICE MARIA			93,162	0,221	F
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA				MERO BEATRICE MARIA			107,900	0,719	F
48	FIDELITY FUNDS SICAV				MERO BEATRICE MARIA			694,269	4,628	F
49	MLPRO SEG FOR EXCLSVS BENFT OF CUST				MERO BEATRICE MARIA			640,000	4,267	F
50	MORATTI GIANMARCO				MERO BEATRICE MARIA			400,000	2,667	F
51	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA			1,035,220	6,901	F
52	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA			154,775	1,032	F
53	MULTILABEL SICAV				MERO BEATRICE MARIA			10,414	0,069	C
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A				MERO BEATRICE MARIA			750,000	5,000	F
55	MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA				MARTINETTI OSCULATI LUCA ANDREA		25,000		0,167	F
56	BENVIGNU' KATIA CRISTIANA							23,109	0,154	F
57	CASELLI WALTER						25,000		0,167	F
58	NEXTAM PARTNERS BILANCIATO			GENTILI CARLO			36,749		0,245	F
59	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA				GENTILI CARLO			25,000	0,167	F
60	SWISS LIFE GLOBAL SOLUTIONS				GENTILI CARLO			2,500	0,017	F
61	GENERALI PANEUROPÉ DAC - GENERALI HOUSE				GENTILI CARLO			25,637	0,171	F
62	NEXTAM PARTNERS SGR SPA			GENTILI CARLO			20,000		0,133	F
63	FCP SYNERGY SMALLER OIES				RICOLFI NICOLA			301,962	2,013	F
64	NEXTAM PARTNERS HEDGE				RICOLFI NICOLA			114,703	0,765	F
65	NEXTAM PARTNERS FLEX AM				RICOLFI NICOLA			3,081	0,021	F
66	NEXTAM PARTNERS				RICOLFI NICOLA			92,176	0,548	F
67	GHRINGHELLI ARABELLA				ROBBA BEATRICE			500	0,003	F
68	GHEZZI ALESSANDRO				ROBBA BEATRICE			5,000	0,033	F
69	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE				ROBBA BEATRICE			1,000	0,007	F
70	DORNA METZGER FELICE				ROBBA BEATRICE			2,500	0,017	F
71	MORO VISCONTI ALBERTO				ROBBA BEATRICE			2,500	0,017	F
72	OPPI FORCESI MANUELA DHELY				ROBBA BEATRICE			5,000	0,033	F
73	FOGGINI MARIA ALBA				ROBBA BEATRICE			10,000	0,067	F
74	FOGGINI GIOVANNI MARIA				ROBBA BEATRICE			9,000	0,060	F
75	CAVAZZA FRANCESCO				ROBBA BEATRICE			5,000	0,033	F
76	CORNELIO GIOVANNA				ROBBA BEATRICE			2,500	0,017	F
77	CANALE GIULIO				ROBBA BEATRICE			6,000	0,040	F
78	SCHETTINO VINCENZO				ROBBA BEATRICE			4,000	0,027	F
79	TOURNON EMANUELE				ROBBA BEATRICE			1,500	0,010	F

80	GHEZZI CAMILLA MARIA					2.750	0,018	F
81	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND					75.000	0,500	F
82	MANTOVANI NICOLA					125.000	0,833	F
83	DE RIGO PITER ENNIO					200.000	1,333	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	9.720.790	96,425%
CONTRARI	10.414	0,103%
ASTENUTI	350.017	3,472%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	10.081.221	100,000%

SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017


Punto 6 ordinaria - Rinuncia all'azione di responsabilità

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

**Azioni rappresentate in
Assemblea** **9.451.304** **100,000%**

**Azioni per le quali e' stato
espresso il voto** **9.451.304** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	9.090.873	96,186%	60,606%
Contrari	360.431	3,814%	2,403%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	9.451.304	100,000%	63,009%



SPACE 3 S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 27 luglio 2017

ESITO VOTAZIONE

Punto 6 ordinaria - Rinuncia all'azione di responsabilità

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.:	VOTI
1	ACOMEA SGR - ACOMEА PATRIMONIO AGGRESSIVO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
2	ACOMEA SGR - ACOMEА PATRIMONIO DINAMICO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
3	ANINDILLE SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
4	BANCA IMI SPA		SPAFID S.P.A.		401.097	2,674	F
5	BELLOSTA GUIDO ALBERTO VINCENZO		SPAFID S.P.A.		5.000	0,033	F
6	BORROMEO AREESE VITALIANO PAOLO FEDERICO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
7	BRIGNONE ALBERTO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
8	CORNARO PAOLO		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
9	DELFIN S.A.R.L.		SPAFID S.P.A.		900.000	6,000	F
10	DIEGO DELLA VALLE & C. SRL		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
11	EUROMOBILARE INTERNATIONAL FUND SICAV		SPAFID S.P.A.		62.500	0,417	F
12	F.B.F. SRL		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
13	FACTOR HOLDING S.R.L.		SPAFID S.P.A.		650.000	4,333	F
14	FINEUROSP		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F
15	HOLDING ITALIANA QUATTORDICESIMA SPA		SPAFID S.P.A.		50.000	0,333	F
16	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		SPAFID S.P.A.		196.000	1,307	F
17	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - RISORGIMENTO		SPAFID S.P.A.		185.183	1,235	F
18	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TARGET ITALY ALPHA		SPAFID S.P.A.		45.000	0,300	F
19	LUCHI FIDUCIARIA SRL POSIZ. FIDUCIARIA 67		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
20	MATTEI SILVANA		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
21	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE FUTURO ITALIA		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
22	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE GLOBALE		SPAFID S.P.A.		100.000	0,667	F
23	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE STRATEGICO		SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F
24	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		SPAFID S.P.A.		35.000	0,233	F
25	NAGGI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		25.000	0,167	F
26	ORLANDI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		50.630	0,336	F
27	PETRONI GIUSEPPE VITTORIO		SPAFID S.P.A.		20.000	0,133	F
28	RAMELLA LORENZO		SPAFID S.P.A.		2.000	0,013	F
29	REGIA SRL		SPAFID S.P.A.		500.000	3,333	F
30	ROMED SPA		SPAFID S.P.A.		214.400	1,429	F
31	ROSSI GIACOMO LEOPOLDO		SPAFID S.P.A.		500	0,003	F
32	SANTINI MARGO		SPAFID S.P.A.		835	0,006	F
33	TOMASELLI MASSIMO		SPAFID S.P.A.		220	0,001	F
34	TORRIANI TOMASO LUIGI MARIA		SPAFID S.P.A.		10.780	0,072	F
35	U.T. COMMUNICATIONS SPA		SPAFID S.P.A.		150.000	1,000	F

36	VITTORIO CORNARO			SPAFID S.P.A.		5,000	0,033	F
37	ANIMA FUNDS PLC			MERO BEATRICE MARIA		27.732	0,185	C
38	ANIMA FUNDS PLC			MERO BEATRICE MARIA		1.187	0,008	C
39	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		84.142	0,561	C
40	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		101.980	0,680	C
41	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		59.216	0,395	C
42	ANIMA SGR SPA			MERO BEATRICE MARIA		33.250	0,222	C
43	ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA			MERO BEATRICE MARIA		42.510	0,283	C
44	BALTER EUROPEAN L.S. SMALL CAP FUND			MERO BEATRICE MARIA		79.152	0,528	F
45	BLUE LAKE SICAV-SIF			MERO BEATRICE MARIA		50.000	0,333	F
46	COMPAM FUND			MERO BEATRICE MARIA		33.162	0,221	F
47	EURIZON CAPITAL SGR SPA - EURIZON AZIONI ITALIA			MERO BEATRICE MARIA		107.900	0,719	F
48	FIDELITY FUNDS SICAV			MERO BEATRICE MARIA		694.269	4,628	F
49	MLPRO SEG FOR EXCLVSVE BENFT OF CUST			MERO BEATRICE MARIA		640.000	4,267	F
50	MORATTI GIANMARCO			MERO BEATRICE MARIA		400.000	2,667	F
51	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		1.035.220	6,901	F
52	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		154.775	1,032	F
53	MULTILABEL SICAV			MERO BEATRICE MARIA		10.414	0,069	C
54	PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / OBBLIGAZIONARIO PIU' A			MERO BEATRICE MARIA		750.000	5,000	F
55	CASELLI WALTER				25.000		0,167	F
56	GHIRINGHELLI ARABELLA			ROBBA BEATRICE		500	0,003	F
57	GHEZZI ALESSANDRO			ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
58	LANFRANCHI LUCIANO ERCOLE			ROBBA BEATRICE		1.000	0,007	F
59	DORNA METZGER FELICE			ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
60	MORO VISCONTI ALBERTO			ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
61	OPPI FORCESI MANUELA DHELY			ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
62	FOGGINI MARIA ALBA			ROBBA BEATRICE		10.000	0,067	F
63	FOGGINI GIOVANNI MARIA			ROBBA BEATRICE		9.000	0,060	F
64	CAVAZZA FRANCESCO			ROBBA BEATRICE		5.000	0,033	F
65	CORNELIO GIOVANNA			ROBBA BEATRICE		2.500	0,017	F
66	CANALE GIULIO			ROBBA BEATRICE		6.000	0,040	F
67	SCHETTINO VINCENZO			ROBBA BEATRICE		4.000	0,027	F
68	TOURNON EMANUELE			ROBBA BEATRICE		1.500	0,010	F
69	GHEZZI CAMILLA MARIA			ROBBA BEATRICE		2.750	0,018	F
70	ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND			GUAGNANO WALTER		75.000	0,500	F
71	MANTOVANI NICOLA			SPAFID S.P.A.		125.000	0,833	F
72	DE RIGO PITER ENNIO			SPAFID S.P.A.		200.000	1,333	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI
CONTRARI9.090.873
360.43196,186%
3,814%

ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	9.451.304	100,000%

m. alle



Allegato "B" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.



SPACE3 S.P.A.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE AI PUNTI 1, 2, 3 E 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACE3 S.P.A.
CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2017, IN
UNICA CONVOCAZIONE


26 giugno 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

INDICE

Premessa.....	4
1 Illustrazione dell'operazione nel suo complesso e delle sue motivazioni.....	6
1.1 <i>L'individuazione della società target e la proposta di Operazione Rilevante</i>	6
1.2 <i>I principali termini e condizioni dell'Operazione Rilevante</i>	7
1.2.1 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante.....	7
1.2.2 L'Accordo Quadro.....	9
1.2.3 La riorganizzazione della catena di controllo di Aquafil.....	13
1.2.4 Ulteriori accordi rilevanti.....	13
1.2.5 Il patto parasociale sottoscritto tra Space3, Space Holding, Aquafin Holding, THI IV e i Managers.....	14
1.2.6 La Fusione.....	14
1.3 <i>Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante</i>	15
1.4 <i>Gli strumenti finanziari emessi da Space3</i>	16
1.5 <i>Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione</i>	20
1.6 <i>Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante</i>	22
1.7 <i>Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria</i>	23
2 La fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.....	25
2.1 <i>Profili giuridici della Fusione</i>	25
2.2 <i>Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione</i>	26
2.3 <i>Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione</i>	29
2.3.1 Valorizzazione di Space3.....	30
2.3.2 Valorizzazione di Aquafil.....	31
2.3.3 Formula del Rapporto di Cambio di Fusione.....	33
2.3.4 Difficoltà di valutazione.....	34
2.4 <i>Modalità di assegnazione delle azioni di Space3 e data di godimento delle stesse</i>	34
2.5 <i>Data di decorrenza degli effetti della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space3</i>	35
2.6 <i>Riflessi tributari della Fusione</i>	35
2.7 <i>Lo Statuto Space3 Post Fusione</i>	36
2.7.1 Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space3 e di quelli dello Statuto Space3 Post Fusione.....	36
2.7.2 Illustrazione delle proposte di modifica.....	62
2.8 <i>Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space3 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. whitewash</i>	65
2.9 <i>Effetti della Fusione sui patti parasociali</i>	68
2.10 <i>Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso</i>	68
2.11 <i>Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria</i>	69
3 Progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space3 e autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul MIV dei medesimi strumenti finanziari.....	71
3.1 <i>Illustrazione delle proposte di deliberazione</i>	71
3.2 <i>Proposte di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria</i>	74



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is located in the bottom right corner of the page.

PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione, per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'"Operazione Rilevante" (come di seguito definita) - articolata in Acquisizione e Fusione (come di seguito definite) -, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 del codice civile e come richiesto dall'art. 8.2 dello statuto sociale di Space3 S.p.A. ("**Space3**" o la "**Società**" o, successivamente alla data di efficacia della Fusione (come di seguito definita) la "**Società Incorporante**"), ivi inclusa, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle Somme Vincolate (come di seguito definite);
2. l'approvazione del progetto di fusione (il "**Progetto di Fusione**"), redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, relativo alla fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Aquafil S.p.A. ("**Aquafil**" o la "**Società Incorporanda**") in Space3 *post* Acquisizione (come di seguito definita), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017;
3. l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi dalla Società Incorporante;
4. l'autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* ("**MIV**");
5. la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società (previa determinazione del numero), la determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione;
6. la rinuncia, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ., all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di amministrazione dimissionari.

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari - ivi incluse quelle espressamente dettate per gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati - al fine di illustrare all'Assemblea degli azionisti di Space3 convocata per il giorno 27 luglio 2017 (l'"**Assemblea**") le proposte di deliberazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

La relazione illustrativa sui punti 5 e 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), è stata

messa a disposizione del pubblico in data 16 giugno 2017 con le modalità previste dalla disciplina applicabile ed è consultabile sul sito internet della Società www.space3spa.com, sezione "Business Combination".

Le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sono da considerarsi nel loro complesso sostanzialmente unitarie, in quanto finalizzate alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita). In particolare, preliminarmente all'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria, i Signori Azionisti sono chiamati, in sede ordinaria, ad autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso - come descritta nel prosieguo nei suoi distinti passaggi societari - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., come richiesto dall'art. 8.2. dello statuto di Space3. Pertanto, la proposta di Fusione viene formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria di Space3 sul presupposto che quest'ultima abbia preliminarmente, in sede ordinaria, autorizzato l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space3, le cui azioni ordinarie e i cui *market warrant* sono ammessi alla negoziazione sul segmento SIV (*Special Investment Vehicle*) del MIV, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione.

La presente Relazione è comprensiva, inoltre, delle informazioni - ivi incluse quelle espressamente richieste dal Regolamento Emittenti - in relazione alle ulteriori proposte di deliberazione di cui ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la cui approvazione viene proposta all'Assemblea in quanto attività ancillari rispetto alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso, come illustrato nel prosieguo.

Infine, si segnala che la presente Relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (cd. *whitewash*). Per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 2.8 della presente Relazione.



1 ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE NEL SUO COMPLESSO E DELLE SUE MOTIVAZIONI

1.1 L'individuazione della società *target* e la proposta di Operazione Rilevante

Space3 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**"), le cui azioni e *market warrant* sono ammessi alle negoziazioni presso il MIV, segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

Space3 è stata costituita da Space2 S.p.A. ("**Space2**") in data 6 ottobre 2016 al fine di agire quale società beneficiaria nell'ambito della scissione parziale e proporzionale avente a oggetto una porzione del patrimonio di Space2 costituito da disponibilità liquide pari a Euro 152.847.144 (la "**Scissione**"). Successivamente alla data di efficacia della Scissione - perfezionatasi in data 5 aprile 2017 - Space3 ha iniziato a esercitare l'attività tipica di una SIV, ossia la ricerca di una società *target* con la quale realizzare, mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione nell'ambito della Scissione ed entro il 31 luglio 2018 (salvo proroga al 31 gennaio 2019, al ricorrere delle circostanze indicate nello statuto vigente di Space3 (lo "**Statuto Vigente**")), un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, in qualsiasi forma, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l'"**Operazione Rilevante**").

A partire dalla data di quotazione, pertanto, le attività di Space3 sono state esclusivamente finalizzate alla ricerca di una potenziale società *target* che fosse in linea con i criteri generali individuati nella strategia di investimento della Società approvata dall'assemblea della Società in data 23 dicembre 2016 e descritta nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti ai fini dell'ammissione alle negoziazioni sul MIV delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 (pubblicato in data 31 marzo 2017). In questa attività di *scouting*, Space3 è stata assistita da Space Holding S.r.l. ("**Space Holding**"), società promotrice di Space2 e di Space3 che, alla data della presente Relazione, detiene in Space3 esclusivamente azioni di categoria speciale e *sponsor warrant*, le cui caratteristiche sono di seguito descritte. In particolare, l'attenzione del *management* è stata principalmente rivolta a società italiane di media dimensione non quotate, con forte posizionamento competitivo nel proprio settore di riferimento, che - pur avendo in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento - fossero caratterizzate da una solida piattaforma internazionale e obiettivi di espansione internazionale, nonché da un piano di crescita per linee esterne e che, soprattutto, perseguissero l'obiettivo di quotarsi su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso alternativo rispetto all'ordinario processo di *IPO*.

Si ricorda ai Signori Azionisti che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, Space3 ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione a Space3 nell'ambito della Scissione, per complessivi Euro

150.554.437. Si ricorda ai Signori Azionisti che in data 22 giugno 2017 l'Assemblea ordinaria di Space3 ha approvato l'autorizzazione a procedere allo svincolo di un importo delle somme vincolate fino a un massimo di Euro 2.804.437. Pertanto, alla data della presente Relazione, l'importo delle somme vincolate è pari a Euro 147.750.000 (le "**Somme Vincolate**"). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e (ii) eventualmente, ai sensi di legge e di statuto, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) o in caso di scioglimento di Space3.

Quanto sopra premesso, la Società ha esplorato svariate opportunità di investimento allo scopo di attuare il proprio oggetto sociale, ovvero realizzare l'Operazione Rilevante in conformità ai criteri dettati dalla propria strategia di investimento. A esito di tali ricerche, il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha individuato Aquafil - società *leader* nella produzione e commercializzazione di fibre sintetiche per la pavimentazione tessile e per il settore dell'abbigliamento - quale società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante. A loro volta, Aquafil e i soci titolari di partecipazioni dirette e indirette nel capitale sociale della medesima hanno espresso interesse a realizzare l'aggregazione con Space3.

Aquafil è una società per azioni che ha per oggetto la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere, la lavorazione e la trasformazione di materie plastiche e lo stampaggio e la commercializzazione delle medesime, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri, la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica, nonché l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Aquafil, pari a Euro 19.685.556,00, è suddiviso in n. 26.542.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, ed è interamente detenuto da Aquafin Capital S.p.A., società di diritto italiano con sede in Verona, Via dei Mutilati, n. 3/D ("**Aquafin Capital**").

1.2 I principali termini e condizioni dell'Operazione Rilevante

1.2.1 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante

In data 15 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") al fine di disciplinare i termini e le condizioni dell'Operazione Rilevante che si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive previste nell'Accordo Quadro e descritte al successivo Paragrafo 1.2.2 (ovvero alla rinuncia alle medesime nei termini di cui all'Accordo Quadro), attraverso l'esecuzione delle seguenti attività societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

- a) l'acquisizione da parte di Space3 di massime n. 6.370.080 azioni ordinarie Aquafil (il "**Numero Massimo Azioni Aquafil**") detenute da Aquafin Capital,

(l'“**Acquisizione**”), a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari ad Euro 16,9543, fermo restando che (i) nel caso in cui Space3 sia tenuta ad acquistare eventuali azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) in misura tale da ridurre la propria dotazione di cassa alla data in cui verrà stipulato l'atto di Fusione al di sotto di Euro 108.000.247 (calcolata tenendo altresì conto dell'acquisto da parte dei soci di Space3 delle azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso (come di seguito definito) in virtù dei diritti di opzione e di prelazione spettanti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e dell'eventuale acquisto da parte di Quaestio Capital Management SGR S.p.A. (“**Quaestio**”) di azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'Accordo Quaestio (come di seguito definito)), il numero di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 si ridurrà e sarà pari al rapporto tra la dotazione di cassa di Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione e il corrispettivo per azione Aquafil, pari a Euro 16,9543. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato al Paragrafo 1.6 in merito all'esborso massimo cui può essere tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso, il numero minimo di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione è pari a 5.971.950; (ii) il trasferimento della suddetta partecipazione avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell'atto di Fusione; e (iii) il trasferimento della suddetta partecipazione sarà risolutivamente condizionato al mancato verificarsi dell'efficacia della Fusione entro e non oltre la prima tra le seguenti date (a) il sessantesimo giorno successivo alla data di stipula dell'atto di Fusione; e (b) il 28 febbraio 2018;

- b) la Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, sulla base del Progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017, restando inteso che l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post* Fusione, nonché al rilascio da parte della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“**Consob**”) dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

In data 15 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha, altresì, deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Aquafil la modifica dell'attuale statuto sociale di Aquafil, al fine di prevedere l'emissione di n. 4.904.962 azioni di categoria speciale a voto plurimo di tipo “B” (le “**Azioni B**”), ciascuna delle quali darà diritto a tre voti esercitabili nelle assemblee straordinarie e ordinarie di Aquafil, prive dell'indicazione del valore nominale, da assegnare ad Aquafil Capital mediante conversione in Azioni B di n. 4.904.962 azioni ordinarie emesse da Aquafil di titolarità di Aquafil Capital alla data della presente Relazione; con la precisazione che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione (come di seguito definita) - come di seguito descritto - le Azioni B saranno detenute direttamente da Aquafil Holding S.p.A. (“**Aquafil Holding**”), attuale socio di controllo di Aquafil Capital.



1.2.2 L'Accordo Quadro

In data 15 giugno 2017, Aquafil, Aquafin Capital e Aquafin Holding, da una parte, e Space3 e Space Holding, dall'altra, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, regolante, tra le altre cose (a) le attività propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, (b) la gestione interinale di Aquafil pendenti dette attività, e (c) certe condizioni all'effettuazione della Fusione.

Dichiarazioni e garanzie di Aquafin Holding e relativi obblighi di pagamento


In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, Aquafin Holding ha rilasciato a favore di Space3 dichiarazioni e garanzie – relativamente a se stessa, ad Aquafin Capital, ad Aquafil nonché alle società direttamente e indirettamente controllate da quest'ultima (collettivamente, il “**Gruppo Aquafil**”) – che si intendono vere e corrette alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro nonché alla data di stipula dell'atto di Fusione.

In conseguenza di una violazione di, ovvero difformità da, tali dichiarazioni e garanzie, in sostituzione di ogni altro rimedio di legge, Aquafin Holding si impegna a pagare a Space3: (i) l'intero importo di ogni costo, perdita o danno (“**Danno**”) patito da Space3; e (ii) una percentuale dell'importo di ogni Danno patito da alcuna delle società del Gruppo Aquafil, diverse da Aquafil stessa, pari alla percentuale del capitale sociale delle medesime società che Space3 deterrà, direttamente o indirettamente, successivamente al perfezionamento della Fusione. Fatta eccezione per alcune dichiarazioni e garanzie specificatamente individuate, l'Accordo Quadro prevede una franchigia globale fissa di Euro 4.000.000 e un ammontare massimo dell'importo che Aquafin Holding potrebbe essere tenuta a pagare in virtù degli obblighi di indennizzo assunti pari a Euro 40.000.000.

Per quanto riguarda la durata delle dichiarazioni e garanzie, Aquafin Holding non sarà responsabile nei confronti di Space3 per violazione di, o difformità da, le dichiarazioni e garanzie nel caso in cui le pretese di Space3 non siano state comunicate ad Aquafin Holding entro il 12° mese successivo alla data di efficacia della Fusione, fatta eccezione per (i) eventuali pretese derivanti da violazione delle dichiarazioni e garanzie relative a “*Costituzione ed assistenza*”, “*Stato e capacità delle Parti Aquafil e autorizzazioni*”, “*Assenza di violazioni*”, “*Riorganizzazioni*”, “*Proprietà e libera disponibilità*” e “*Capitalizzazione*”, che sono escluse dalla suddetta limitazione temporale; (ii) eventuali pretese derivanti da violazione delle dichiarazioni e garanzie relative a “*Tasse, dichiarazioni dei redditi e assenza di contenzioso fiscale*” e “*Agenti*”, rispetto alle quali Aquafin Holding sarà libera da ogni responsabilità qualora tali pretese non siano comunicate da Space3 entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di prescrizione applicabile alle situazioni su cui le stesse sono fondate; e (iii) eventuali pretese derivanti da violazione delle dichiarazioni e garanzie relative a “*Questioni ambientali*”, rispetto alle quali Aquafin Holding sarà libera da ogni responsabilità qualora tali pretese non siano comunicate da Space3 entro la scadenza del 5° anniversario dalla data di efficacia della Fusione.

Dichiarazioni e garanzie di Space3 e di Space Holding

Space3 ha rilasciato a favore di Aquafin Holding, Aquafin Capital e Aquafil dichiarazioni e garanzie che si intendono vere e corrette alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro.



nonché alla data di stipula dell'atto di Fusione (e che, pertanto, cesseranno di avere efficacia alla medesima data di stipula dell'atto di Fusione). Tali dichiarazioni e garanzie sono esclusivamente relative a: valida esistenza e capacità di Space3 a sottoscrivere l'Accordo Quadro; assenza di violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro; capitalizzazione di Space3; conformità ai principi contabili del bilancio d'esercizio di Space3 al 31 dicembre 2016 e assenza di passività ulteriori; assenza di distribuzioni e pagamenti successivamente al 31 dicembre 2016; consistenza delle Somme Vincolate e delle disponibilità liquide alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro; assenza di controversie e rapporti contenziosi pendenti; dipendenti; tasse, dichiarazioni dei redditi e assenza di contenzioso fiscale; contratti; e completezza e correttezza delle informazioni relative a Space3 da inserirsi nel prospetto informativo.

Space Holding si è obbligata a indennizzare Aquafil solo ed esclusivamente relativamente a qualsiasi Danno sofferto o patito da Aquafil *post* Fusione nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie rilasciate da Space3 relativamente ai contratti dalla medesima stipulati non risultino corrette, fermo restando che tale obbligo di indennizzo cesserà di avere efficacia nel caso in cui le pretese non siano state comunicate a Space Holding entro il 2° mese successivo alla data di efficacia della Fusione.

Gestione nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione


Aquafin Holding, Aquafin Capital e Aquafil hanno assunto impegni a fare in modo che, durante il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione, le società del Gruppo Aquafil operino nel rispetto di ogni norma di legge e regolamentare e delle obbligazioni assunte, secondo criteri di prudente amministrazione e senza porre in essere altri atti di natura straordinaria, salvo il consenso di Space3 (che non dovrà essere irragionevolmente negato o condizionato) e salvo il compimento di operazioni contemplate nel *business plan* di Aquafil o rientranti nella normale e ordinaria attività di impresa.

Obblighi di esclusiva di Space3 e Space Holding

Space3 e Space Holding si sono impegnate, per il periodo a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino al 31 dicembre 2017 ovvero, in caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante (ivi, inclusa la Fusione) o di venir meno dell'efficacia della delibera assembleare di approvazione della medesima entro il 30 settembre 2017, fino a tale data a (i) cessare ogni altra trattativa, discussione o negoziazione in corso con altre società potenziali *target* con cui Space3 possa realizzare un'operazione di acquisizione, e (ii) astenersi dall'iniziare, direttamente o indirettamente, ogni nuova negoziazione in tal senso e, in ogni caso, dal negoziare con terzi accordi che possano essere in qualsiasi modo in conflitto con quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Condizioni risolutive e condizioni sospensive

Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dell'Operazione Rilevante è soggetta alle seguenti condizioni risolutive:



- (i) che il numero di azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) superi il 33% del capitale ordinario di Space3 meno un'azione ordinaria Space3;
- (ii) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso (come di seguito definito) l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso (come di seguito definito) ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato da Quaestio (come di seguito definito) in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio (come di seguito definito));
- (iii) entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione da parte dell'assemblea di Space3 dell'Operazione Rilevante e della Fusione nelle modalità previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, al fine di esentare Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Space3 *post* Fusione successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante;
- (iv) entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione della Fusione e del nuovo statuto che entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della Fusione da parte dell'assemblea di Aquafil; e
- (v) il mancato *closing* dell'Operazione Rilevante entro il 28 febbraio 2018.

L'esecuzione dell'Operazione Rilevante risulta inoltre soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio entro il 26 giugno 2017 di un parere favorevole circa la congruità del rapporto di cambio previsto nel Progetto di Fusione da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;
- (ii) entro il 20 luglio 2017, la rinuncia scritta da parte di Aquafin Holding a far valere nei confronti di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. qualsiasi fatto, evento o circostanza suscettibile di dar luogo alla responsabilità di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. in relazione alla violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al contratto di compravendita stipulato in data 27 giugno 2016 (come successivamente modificato) tra Tessilquattro S.r.l. e Aquafin Holding, avente a oggetto la cessione a quest'ultima dell'intero capitale sociale di Aquaspace S.p.A.;
- (iii) entro il 25 ottobre 2017, alternativamente: (A) l'ottenimento a condizioni non peggiorative per il gruppo Aquafil e senza alcuna modifica dei relativi accordi, della rinuncia scritta da parte delle controparti del gruppo Aquafil di alcuni contratti specificatamente individuati nell'Accordo Quadro, a richiedere e/o esigere e/o presentare domande e/o esercitare azioni per il rimborso anticipato di alcun importo

dovuto da Aquafil ai sensi dei relativi contratti in relazione alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (ivi inclusa, per chiarezza, l'Acquisizione e la Fusione) e/o alla quotazione; o (B) l'avvenuto rimborso anticipato degli importi dovuti da Aquafil ai sensi di detti contratti;

- (iv) entro il 15 ottobre 2017, che le azioni Aquafil siano libere da qualsiasi gravame, fermo restando che la presente condizione sospensiva si considererà avverata al momento dell'esibizione del libro soci di Aquafil da cui risulti l'assenza di qualsiasi gravame sulle azioni Aquafil;
- (v) l'avvenuta nomina, da parte dell'Assemblea Space3, del Consiglio di Amministrazione di Space3 in conformità alle disposizioni del patto parasociale sottoscritto in data 15 giugno 2017 tra Aquafin Holding, Space3, Space Holding, TH IV S.A. e i Managers (come di seguito definiti) e con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;
- (vi) l'avvenuto regolare esperimento della procedura di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990 n. 428, in relazione alla Fusione;
- (vii) entro il 30 novembre 2017, la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space3 e Aquafil in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso.

Alcune delle condizioni sospensive e risolutive sopra indicate potranno essere rinunciate da Space3 o da Aquafin Holding o dalle due parti di comune accordo nei termini previsti dall'Accordo Quadro.

E' inoltre prevista la facoltà di Space3 di risolvere l'Accordo Quadro qualora:

- (i) l'Assemblea di Aquafil non approvi la Fusione entro il 27 luglio 2017; in tal caso, Aquafil pagherà a Space3 un importo forfettario pari a Euro 10.000.000,00 a titolo di penale;
- (ii) in caso di inadempimento da parte di Aquafil, Aquafin Capital o Aquafin Holding all'effettuazione di una delle attività costituenti la Riorganizzazione (come di seguito definita).

Infine, Space3 avrà la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro qualora, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione, si verifichi un "evento pregiudizievole rilevante" (come definito ai sensi dell'Accordo Quadro).

L'efficacia della Fusione è inoltre subordinata, oltre a quanto sopra previsto con riferimento all'Operazione Rilevante e a quanto previsto dal codice civile, al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, Segmento STAR delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post* Fusione, nonché al rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle

negoziazioni.

1.2.3 *La riorganizzazione della catena di controllo di Aquafil*

Al fine di poter realizzare l'Operazione Rilevante ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, Aquafil, Aquafin Capitale e Aquafin Holding, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si sono impegnate a porre in essere una riorganizzazione della struttura societaria di Aquafin Capital e di Aquafin Holding e, pertanto, della catena di controllo di Aquafil (la "**Riorganizzazione**"), da perfezionarsi alla data prevista per – e, quindi, in sostanziale contestualità con – il *closing* dell'Operazione Rilevante e la stipula dell'atto di Fusione. La Riorganizzazione, in virtù di quanto contenuto nell'Accordo Quadro, contempla, in estrema sintesi, le seguenti attività:

1. l'acquisto per un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Holding, delle azioni proprie detenute alla data della presente Relazione dai Sigg. Edi Kraus, Fabrizio Calenti, Adriano Vivaldi, Franco Rossi e Sergio Calliari (congiuntamente, i "**Managers**") e la cessione per un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Capital ai Managers, di complessive n. 914.943 azioni ordinarie Aquafil (secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro), da eseguirsi anteriormente a, o il medesimo giorno in cui avrà luogo, la stipula dell'atto di Fusione;
2. l'uscita dei soci TH IV S.A. ("**TH IV**"), TH Fides S.à r.l. e La Finanziaria Trentina S.p.A. dalla compagine sociale di Aquafin Capital - attraverso l'acquisto per un corrispettivo in denaro da parte di quest'ultima e di Aquafin Holding delle partecipazioni dai medesimi detenute alla data della presente Relazione- e la contestuale cessione per un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Capital a TH IV, di n. 1.738.568 azioni ordinarie Aquafil, rappresentative del 6,550% del capitale sociale di Aquafil, da eseguirsi dopo il perfezionamento dell'Acquisizione ma prima della stipula dell'atto di Fusione; e
3. immediatamente dopo il perfezionamento delle attività di cui ai punti che precedono, a seguito delle quali Aquafin Holding risulterà socio unico di Aquafin Capital, la fusione per incorporazione di Aquafin Capital in Aquafin Holding, ad esito della quale le Azioni B – assegnate, al momento della loro conversione da azioni ordinarie di Aquafil, ad Aquafin Capital – saranno detenute direttamente da Aquafin Holding che, pertanto, risulterà assegnataria nell'ambito della Fusione delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite), ciascuna delle quali attribuirà tre diritti di voto nelle Assemblee dei soci di Space3 *post* Fusione.

1.2.4 *Ulteriori accordi rilevanti*

Nel contesto della sottoscrizione degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'Operazione Rilevante, in data 15 giugno 2017 Space3 e Quaestio - in nome e per conto di Italian Growth Fund, comparto del fondo Quamvis S.C.A. SICAV-FIS - hanno sottoscritto un accordo (l' "**Accordo Quaestio**"), ai sensi del quale Quaestio ha assunto un impegno di acquisto delle azioni ordinarie Space3 per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso (come di seguito definito) e che non saranno state collocate presso i soci ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile. In

particolare, Quaestio si è impegnata ad acquistare azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso che sono rimaste inoptate e non oggetto di prelazione da parte dei soci di Space3 fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 20 milioni e per un prezzo per azione pari al valore di liquidazione unitario stabilito per il recesso.

Sempre in data 15 giugno 2017, Aquafin Holding e Aquafin Capital si sono impegnate a far sì che, alla data del *closing* dell'Operazione Rilevante e prima della stipula dell'atto di Fusione, uno dei Managers ceda a Quaestio n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil al medesimo prezzo per azione che verrà corrisposto da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione pari a Euro 16,9543 (l'“**Acquisto Quaestio**”).

Quaestio ha assunto un impegno di *lock-up* fino al 28 febbraio 2018 avente a oggetto l'intera partecipazione che sarà dal medesimo detenuta in Space3 *post* Fusione.

1.2.5 Il patto parasociale sottoscritto tra Space3, Space Holding, Aquafin Holding, TH IV e i Managers

Sempre in data 15 giugno 2017, Space3, Space Holding, Aquafin Holding, TH IV e i Managers hanno sottoscritto un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”) disciplinante: (i) gli impegni di *lock-up* aventi a oggetto le partecipazioni detenute in Space3 *post* Fusione di Aquafin Holding, TH IV e i Managers per una durata, rispettivamente, di 18 mesi - per quanto concerne Aquafin Holding e i Managers - e 9 mesi - per quanto concerne TH IV - dalla data di efficacia della Fusione; (ii) le modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica alla data di efficacia della Fusione, prevedendo che in vista dell'Assemblea di Space3 del 27 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Space3 presenti una lista di candidati, di cui 7 saranno indicati da Aquafin Holding e 2 da Space Holding; e (iii) le modalità e la tempistica per il rinnovo del Collegio Sindacale di Space3 immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione.

Il contenuto del Patto Parasociale è stato oggetto di pubblicazione e di comunicazione alla Consob ai sensi degli artt. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti. In particolare, le informazioni essenziali redatte ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti sono pubblicate sul sito internet di Space3 www.space3spa.com.

1.2.6 La Fusione

Come sopra illustrato, la Fusione integra - unitamente all'Acquisizione - l'Operazione Rilevante, la cui realizzazione è perseguita da Space3 in attuazione del proprio oggetto sociale e la cui esecuzione è oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria.

La Fusione oggetto del Progetto di Fusione e sottoposta alla Vostra approvazione consiste nella fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.

Come indicato nel Progetto di Fusione, Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) l'annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, e (ii) l'assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil - diversi da Space3 - alla data di efficacia della Fusione di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio (come di seguito definite) di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società

Incorporante a servizio del rapporto di cambio di fusione, descritto al successivo paragrafo 2.4.

Unitamente al Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria di Space3 sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale di Space3 (lo "**Statuto Space3 Post Fusione**"), il cui testo costituisce parte integrante del Progetto di Fusione; tale statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

Si evidenzia che:

- a) l'eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione e dello Statuto Space3 *Post Fusione* da parte dell'Assemblea Straordinaria è risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle Condizioni Risolutive (come di seguito definite) indicate al paragrafo 1.6;
- b) l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post Fusione*, nonché al rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

1.3 Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante

Come indicato nella Premessa, i Signori Azionisti saranno altresì chiamati ad assumere le seguenti ulteriori deliberazioni, la cui approvazione viene proposta in quanto attività ancillari alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

A seguito del perfezionamento della Fusione, Space3 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Aquafil, mentre Aquafil realizzerà il suo progetto di quotazione su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso alternativo rispetto all'ordinario processo di *IPO*.

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici della società risultante dalla Fusione, siete chiamati ad approvare il progetto di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi dalla Società Incorporante e la richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziati dalle negoziazioni sul MIV. L'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, consentirà infatti alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Per maggiori informazioni in merito alla suddetta proposta di deliberazione, si veda il Paragrafo 3.



1.4 Gli strumenti finanziari emessi da Space3

Si ricorda che, alla data della presente Relazione, il capitale sociale deliberato di Space3 è pari a Euro 16.425.988,50, di cui Euro 15.422.500,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 400.000 azioni speciali (le "**Azioni Speciali**") detenute da Space Holding, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie emesse da Space3 sono ammesse alle negoziazioni sul MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:


- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space3;
- (d) in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (e) hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*" in ragione di 2 sponsor warrant per ogni Azione Speciale;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 4,5 azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:



- i. nella misura di massime n. 400.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto Vigente sia revocato dall'assemblea di Space3 in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
- ii. in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- iii. entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space3 di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In caso di liquidazione di Space3, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in



virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino a un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space3 dagli stessi detenuta.

I Market Warrant Space3

L’assemblea straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha – tra l’altro – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, a servizio dell’esercizio di massimi 7.500.000 warrant denominati “*Market Warrant Space3 S.p.A.*” (i “**Market Warrant Space3**”), esercitabili ai termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall’assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

In particolare: (i) n. 3.750.000 Market Warrant Space3 sono stati assegnati nell’ambito della Scissione - sulla base del relativo rapporto di concambio - ai portatori dei warrant denominati “*Market Warrant Space3 S.p.A.*” e hanno iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni (coincidente con la data di efficacia della Scissione); mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori massimi n. 3.750.000 Market Warrant Space3 da assegnarsi ciascuno ogni 4 azioni ordinarie è incorporato nelle azioni ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; a tale data, il secondo Market Warrant Space3 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data della presente Relazione sono in circolazione n. 3.750.000 Market Warrant Space3 ammessi alla negoziazione presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF, mentre massimi n. 3.750.000 Market Warrant Space3 sono incorporati nelle azioni nel rapporto di 1 Market Warrant Space3 ogni 4 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space3 potranno essere esercitati - nel periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante - a condizione che il “Prezzo Medio Mensile” (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato con riferimento a ciascun mese di calendario sia maggiore del “Prezzo Strike”, pari a Euro 9,5 per azione.

Il “Prezzo di Sottoscrizione” cui i portatori di Market Warrant Space3 potranno sottoscrivere le azioni ordinarie di compendio è pari a Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria di compendio (ossia, in misura pari alla parità contabile di emissione determinata dall’assemblea di Space3 in data 23 dicembre 2016).

Ai portatori dei Market Warrant Space3 saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}) / (\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}).$$

Qualora il “Prezzo Medio Mensile” rilevato nel corso di un mese di calendario sia uguale o superiore al “Prezzo di Accelerazione”, pari a Euro 13 per azione ordinaria, Space3 ne darà comunicazione mediante pubblicazione della comunicazione di accelerazione e in tal caso i Market Warrant Space3 saranno esercitabili entro il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il “Prezzo Medio Mensile” si intenderà sostituito dal “Prezzo di Accelerazione” (pari a Euro 13 per azione).

Gli Sponsor Warrant Space3

L'assemblea straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.400.000, mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi n. 800.000 warrant denominati “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*” (gli “**Sponsor Warrant Space3**”) alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

Gli Sponsor Warrant Space3 sono stati assegnati nell'ambito della Scissione - sulla base del relativo rapporto di concambio - a Space Holding in concambio dei warrant denominati “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*” e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space3 (e, pertanto, fino a massime n. 800.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

Gli Sponsor Warrant Space3 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione in Space3).

Non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space3 potranno essere esercitati, nel periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space3 sia pari o superiore a Euro 13,00.



1.5 Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione


I titolari di azioni ordinarie di Space3 che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di Fusione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space3), potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a), del codice civile (il "Diritto di Recesso"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato in conformità all'art. 7 dello Statuto Vigente di Space3 e all'art. 2437-ter del codice civile.

In particolare, l'art. 7 dello Statuto Vigente prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space3 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile), tenuto conto della natura di Space3 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space3 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione di Space3 fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma terzo, del codice civile, in ogni caso il valore risultante dall'applicazione del criterio della consistenza patrimoniale sopra indicato non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Tanto premesso, in data 15 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione di Space3, in applicazione dell'art. 7 dello Statuto Vigente, preso atto che:

- (i) sulla base della situazione patrimoniale di Space3 all'uopo redatta dalla quale risultano Somme Vincolate per un importo pari a complessivi Euro 150.554.437, il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria Space3 oggetto del Diritto di Recesso determinato sulla base del criterio della consistenza patrimoniale di cui all'art. 7.1 dello Statuto Vigente sarebbe stato pari a Euro 10,037;
- (ii) la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie di Space3 dalla data del 5 aprile 2017 (data di ammissione alle negoziazioni sul MIV delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi da Space3) alla data del 14 giugno 2017 (giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante) è pari a Euro 10,739;
- (iii) le media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie Space3 nel periodo di rilevazione *sub* (ii) è risultata superiore rispetto al valore risultante dall'applicazione del



criterio della consistenza patrimoniale di cui all'art. 7.1 dello statuto sociale *sub* (i);

sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale KPMG S.p.A. ha determinato in Euro 10,739 il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie Space3 oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto Vigente e all'art. 2437-*ter*, comma terzo, del codice civile.


Si segnala infine che in data 15 giugno 2017 con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space3, Space Holding in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le Azioni Ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso perderà il diritto a ricevere il secondo Market Warrant Space3 da assegnarsi ogni 4 Azioni Ordinarie.

I dettagli di termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, entro la data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare che eventualmente approverà la Fusione.

Con riferimento alla procedura di esercizio del Diritto di Recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dagli articoli 2437-*bis* e seguenti c.c., ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (a) la dichiarazione di recesso, contenente le informazioni di cui all'art. 2437-*bis* c.c., dovrà essere effettuata dal socio mediante lettera raccomandata spedita a Space3, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che eventualmente approverà la Fusione;
- (b) entro 15 giorni dalla chiusura del periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese l'offerta in opzione agli altri soci (che potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoplate) in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, delle azioni ordinarie per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (**"Offerta in Opzione"**). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà 30 giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni ordinarie che siano eventualmente rimaste inoplate;



- (c) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino azioni ordinarie Space3 rimaste inoptrate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, si ricorda che tali azioni saranno collocate a Quaestio, ai sensi dell'Accordo Quaestio. Quaestio si è impegnata ad acquistare tali azioni fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 20 milioni;
- (d) qualora, a esito dei procedimenti di cui alle lettere (b) e (c) che precedono, residuassero ulteriori azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space3 utilizzando riserve disponibili. Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, tale acquisto potrà avvenire anche in deroga all'art. 2357, comma 3, del codice civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale.


In conformità all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile, il Collegio Sindacale di Space3 e KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Space3 - ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 27 gennaio 2010 - hanno rilasciato i propri pareri sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie Space3 per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso. I suddetti pareri saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

1.6 Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante

L'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui (i) il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space3; oppure (ii) l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio) (le "**Condizioni Risolutive**").

In caso di (a) mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea dei soci oppure (b) avveramento di una sola delle Condizioni Risolutive di cui ai precedenti punti (i) e (ii), Space3 non effettuerà l'Operazione Rilevante proposta all'Assemblea e, conformemente alla sua natura di SPAC, inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra società *target* - che potrà portare a una nuova proposta di Operazione Rilevante, se in tempo utile entro il termine massimo di durata previsto dallo Statuto Vigente di Space3 - oppure, in assenza di tempo residuo a disposizione, verrà messa in liquidazione.

Si precisa che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso (così come il trasferimento delle azioni assegnate ai soci di Space3 o, se del caso, a Quaestio o a Space3) sarà condizionato all'efficacia della Fusione. Pertanto, anche



qualora l'assemblea approvi l'Operazione Rilevante, Space3 tuttavia non effettuerà il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso in caso di avveramento di anche una soltanto delle condizioni risolutive o di mancato avveramento di anche una soltanto delle condizioni sospensive indicate, salvo che queste ultime siano state rinunciate nei termini di cui all'Accordo Quadro.

Sia l'avveramento sia il mancato avveramento delle Condizioni Risolutive apposte alla deliberazione di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space3 www.space3spa.com, diffuso tramite il sistema di SDIR-NIS cui Space3 si avvale, nonché depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, entro il giorno successivo alla data di chiusura del periodo di esercizio del Diritto di Recesso.


L'avveramento o il mancato avveramento o la rinuncia delle ulteriori condizioni apposte all'Operazione Rilevante nel suo complesso (come individuate al Paragrafo 1.2) sarà reso noto con comunicato stampa pubblicato sul sito di Space3 www.space3spa.com e diffuso con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

1.7 Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto di Space3, di

- (a) autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (che si articola nell'Acquisizione e nella Fusione) ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., conferendo ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione; e
- (b) a tal fine, in particolare, autorizzare l'utilizzo delle Somme Vincolate da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il compimento - da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro amministratore a ciò espressamente delegato da parte dell'organo amministrativo - di qualsiasi adempimento necessario o opportuno per impartire apposite istruzioni di movimentazione alla società fiduciaria SPAFID S.p.A. per svincolare le Somme Vincolate al fine di (i) pagare il corrispettivo dell'Acquisizione; ed (ii) eventualmente, pagare l'importo che dovrà essere corrisposto dalla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti ordinari che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione;

restando inteso che l'efficacia di tale delibera sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space3; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato



il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che verrà pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aller', located in the bottom right corner of the page.

2 LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI AQUAFIL IN SPACE3

2.1 Profili giuridici della Fusione

La Fusione avverrà per incorporazione di Aquafil in Space3.

Con specifico riferimento ai termini e alle condizioni della Fusione, la presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space3, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Fusione verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio di Space3 e di Aquafil al 31 dicembre 2016, approvati dalle rispettive assemblee in data 22 giugno 2017 e in data 28 aprile 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma secondo, del cod. civ..


Come indicato nel Progetto di Fusione, Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil alla data di efficacia della Fusione diversi da Space3 di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio (come di seguito definite) di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF, si prevede che le Azioni B siano concambiate esclusivamente con azioni di categoria speciale a voto plurimo, anch'esse denominate "Azioni B", aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 dello Statuto Space3 Post Fusione, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto attribuita dalle Azioni B.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del cod. civ. per massimi nominali Euro 45.065.850, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:

- a) massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3 (le "**Azioni Ordinarie in Concambio**"), da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Aquafil; e
- b) massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto (le "**Azioni B in Concambio**"), da assegnare in concambio delle Azioni B detenute in Aquafil.

Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Quadro, Space3 comprerà solo ed esclusivamente azioni ordinarie Aquafil e il numero esatto di azioni ordinarie Aquafil che saranno acquistate da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione sarà definito a esito della procedura di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso, fermo restando che il numero di azioni ordinarie Aquafil che saranno acquistate da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione sarà



compreso tra un minimo di 5.971.950 azioni ordinarie e un massimo di 6.370.080 azioni ordinarie. Pertanto, per effetto dell'Acquisizione, un numero di azioni ordinarie Aquafil compreso tra un minimo di 5.971.950 azioni ordinarie e un massimo di 6.370.080 azioni ordinarie risulterà di proprietà di Space3 alla data di stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, non sarà oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-*ter*, del cod. civ..

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio è stato determinato, sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato, assumendo ipoteticamente che Space3 non proceda all'acquisto di alcuna azione ordinaria Aquafil nell'ambito dell'Acquisizione e il rapporto di cambio si applichi, pertanto, al numero massimo di azioni ordinarie Aquafil di proprietà di soggetti diversi da Space3. Si ricorda che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione (perfezionata secondo i termini concordati tra le parti e illustrati nel Paragrafo 1.2.3) le n. 4.904.962 Azioni B saranno esclusivamente di titolarità di Aquafin Holding che, pertanto, risulterà assegnataria di n. 8.316.020 Azioni B in Concambio nell'ambito della Fusione.

In data 14 giugno 2017 il Tribunale di Milano ha nominato la società di revisione PKF Italia S.p.A., con sede in Milano, Corso Galileo Galilei, n. 6, quale esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4, c.c. ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio di Fusione.

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Space3 e Aquafil in data 15 giugno 2017.


Ai sensi dell'art. 2501-*septies* c.c., i seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti di Space3 e di Aquafil, presso le rispettive sedi legali, sul sito internet di Space3 www.space3spa.com e con le ulteriori modalità di cui all'art. 70 del Regolamento Emittenti, almeno 30 giorni prima della data delle rispettive assemblee convocate per l'approvazione della Fusione:

- (i) il Progetto di Fusione (comprensivo dello Statuto Space3 Post Fusione), la presente Relazione e la relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio di Fusione;
- (ii) i bilanci di Aquafil relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, e il bilancio d'esercizio di Space3 al 31 dicembre 2016, unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

2.2 Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione

La Fusione è finalizzata ad accelerare il processo di crescita di Aquafil, attraverso il conferimento di risorse finanziarie da parte di Space3 nonché l'accesso al mercato dei capitali di rischio per effetto della Fusione.

La struttura dell'Operazione Rilevante e le caratteristiche del *business* di Aquafil sono coerenti con le linee guida descritte nella strategia di investimento di Space3 per l'individuazione della



potenziale società *target*, quali, principalmente: una società con una storia di successo, caratterizzata da un solido posizionamento competitivo nei mercati di riferimento, un alto potenziale di crescita, una presenza globale e una forte vocazione internazionale, un significativo potenziale di generazione di cassa e un *management* di comprovata esperienza.

Più in particolare, a giudizio del *management* di Space3, i punti di attrattività di Aquafil sono i seguenti:


- (a) Leadership nei mercati di riferimento: Aquafil si è nel tempo conquistata posizioni importanti nel mercato delle fibre di *nylon* ed altri polimeri, conquistando una posizione di *leadership* in vari ambiti geografici per i prodotti più evoluti, differenziati e differenzianti. In particolare, il gruppo è *leader* in Europa nel settore delle fibre di *nylon* per soluzioni di prodotto con sbocco sui segmenti "*flooring*" e "*automotive*" con una quota di mercato superiore al 50% ⁽¹⁾, *leader* in Cina nel segmento "*automotive*" con una quota di mercato del 25% ⁽²⁾ e, in relazione alle fibre di *nylon* ed altri polimeri con sbocco sul segmento "*textile*", numero due con una quota di mercato del 13% ⁽³⁾ nel frammentato mercato europeo. Tale posizionamento competitivo è il risultato di (i) una consolidata esperienza nel settore di riferimento e nei segmenti di sbocco, (ii) una marcata attenzione all'esigenza del cliente finale in ottica innovazione di prodotto e di processo basata sul presupposto di un forte presidio delle tecnologie di riferimento, e (iii) politiche industriali basate sullo sviluppo anche per linee esterne e sull'espansione su scala internazionale, con attenta selezione dei mercati su cui operare e su cui sviluppare propria presenza e capacità produttiva;
- (b) Presenza globale e un modello di *business* di successo: presente con propri centri di produzione in 10 paesi, con 14 stabilimenti e oltre 2.700 dipendenti, Aquafil è un'azienda globale che ha sviluppato un modello di *business* di successo in ciascuno dei paesi in cui opera. La piattaforma di commercializzazione distribuita ed operativa sul territorio e gestita centralmente perché consenta sempre un'ottimizzazione dei processi e la migliore utilizzazione possibile del *footprint* produttivo, la crescente autonomia nella gestione dei fattori di produzione su scala sempre più ampia, l'utilizzo di impianti dotati di processi produttivi tecnologicamente all'avanguardia, innovativi e distintivi, la massima attenzione alla rilevanza dell'innovazione e del livello di servizio all'interno un mix di prodotto mirato principalmente al mercato "*high end*" permettono al gruppo di raggiungere un livello di assoluta eccellenza produttiva che, oltre a tradursi in volumi di produzione pari a oltre 135 mila tonnellate di polimeri e di fibre prodotti ogni anno, consentono altresì un equilibrio ottimale e assai soddisfacente in termini di efficienza dei costi e qualità del prodotto;

(1) Dati elaborati da *Advancy Groupe S.à.r.l.*

(2) Dati elaborati da *Advancy Groupe S.à.r.l.*

(3) Dati elaborati da *Advancy Groupe S.à.r.l.*

- (c) Impostazione pionieristica di un modello di *business* "circolare": grazie a massicci investimenti realizzati nel tempo e mirati all'ottimizzazione ed alla crescente autonomia dei propri processi produttivi, oggi Aquafil è l'unico operatore al mondo capace di produrre fibre di *nylon* di massima qualità pur partendo da materie prime che derivano interamente da scarti commerciali quali reti di pesca e tappeti sottoposti ad una sequenza molto articolata di riciclo e rigenerazione. Il prodotto ed il sistema ECONYL (R) consentono a Aquafil di poter offrire ai clienti una soluzione unica e sempre più appetibile in ottica di clientela finale in termini di responsabilità ambientale, fanno sì che il gruppo goda di un livello di crescente autonomia rispetto alla disponibilità di materie prime necessarie per la produzione, e permettono alla società di poter proporre soluzioni di prodotto con un marchio proprio altamente distintivo e particolarmente congeniale alle esigenze attuali e prospettive dei clienti di Aquafil e dei clienti finali di questi ultimi;
- (d) Performance economico-finanziaria storicamente caratterizzata dal continuo miglioramento nella qualità dei ricavi, da una solida profittabilità e da generazione di cassa, pur a fronte di rilevanti investimenti industriali per mantenere ed ampliare l'eccellenza produttiva: Aquafil ha dimostrato negli anni di avere un modello stabilmente in crescita, con elevata resilienza verso i cicli economici. Dal 1995 al 2017, Aquafil ha registrato una crescita media annua del fatturato del 5%, perseguendo, in particolare negli ultimi anni, il miglioramento del mix di prodotto in direzione "*high end*", con positivi impatti sulla performance economica del gruppo. L'importante generazione di cassa, combinata con un'attenta gestione del capitale circolante, ha contribuito storicamente a finanziare importanti investimenti in attivo fisso tuttora in fase di realizzazione e che hanno l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il presidio tecnologico del gruppo nel mondo;
- (e) Ampiezza della gamma prodotti, elevati standard qualitativi, sicurezza ed affidabilità dei prodotti offerti: la strategia di Aquafil nel corso degli ultimi anni è stata incentrata anche sulla focalizzazione della propria linea prodotti con la finalità di soddisfare le esigenze più sofisticate dei propri clienti con un livello di servizio sempre migliore. Con oltre 20 mila variazioni di prodotto e l'inserimento ogni anno di oltre 5 mila nuove referenze, il catalogo di Aquafil offre al cliente la massima ampiezza di gamma e di caratteristiche di prodotto. Ciò si combina con una flessibilità di gestione degli ordinativi ed una rapidità di consegna assai difficilmente riscontrabili presso la concorrenza. La superiorità di prodotto e la qualità del servizio, combinate con la capacità unica di Aquafil di offrire prodotti 100% rigenerati hanno inoltre recentemente contribuito a sviluppare marchi propri quali ECONYL (R) e DRYARN (R) che godono di una crescente riconoscibilità nei segmenti di riferimento;
- (f) Competenza ed esperienza del *management*, *commitment* a lungo termine di Giulio Bonazzi e del *management*: il *management* del gruppo ha costruito e consolidato



nel tempo un eccellente *know-how* nel settore in cui opera, con particolare riferimento alla conoscenza del profilo del cliente di riferimento, alle dinamiche specifiche del business e alla capacità di presidio del fronte tecnologico, anticipandone, anzi guidandone, *trend* e mutazioni. La presenza della famiglia Bonazzi a capo della società sin dagli anni '60, con costante impegno e un'ottica di lungo termine, ha consentito al gruppo di sviluppare e implementare la sua strategia di crescita e pervenire alla sua configurazione attuale, sotto la guida della terza generazione della famiglia.

Al perfezionamento della Fusione, Space3 cesserà la sua attività caratteristica di SPAC ed inizierà ad esercitare il *business* di Aquafil. Pertanto, gli obiettivi gestionali di Space3 connessi alla Fusione si identificano sostanzialmente con i programmi e le iniziative strategiche elaborate da Aquafil, anche in vista della sua quotazione su un mercato regolamentato italiano per effetto della Fusione. In particolare, il *management* di Aquafil ha definito una strategia focalizzata sulla continua crescita del *business*, principalmente attraverso (i) il continuo sviluppo di prodotti innovativi che anticipino le esigenze dei clienti, (ii) l'ampliamento della capacità produttiva e una maggiore penetrazione commerciale nei mercati di principale interesse oltre l'Europa, quali la Cina e gli Stati Uniti, (iii) il rafforzamento e l'espansione dell'impostazione "circolare" del *business*, aumentando ulteriormente la quota di ECONYL (R) all'interno del proprio mix di prodotto, anche grazie ad importanti investimenti mirati negli Stati Uniti, e (iv) la crescita dei prodotti a marchio proprio quali ECONYL (R) e DRYARN (R).

2.3 Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione

I Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio di Fusione sulla base di un'analisi, condotta utilizzando diversi criteri di valutazione di seguito descritti, volta a valorizzare le due società coinvolte dalla Fusione e, sulla base del valore unitario per azione di Aquafil e di Space3, calcolare un rapporto di proporzionalità tra il numero delle azioni di Aquafil detenute dai soci di Aquafil alla data di efficacia della Fusione - destinate a essere annullate per effetto della Fusione - e il numero delle azioni di nuova emissione di Space3 destinate ad essere assegnate in concambio ai soci di Aquafil a fronte di tale annullamento.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha chiesto al *financial advisor* Citigroup Global Markets Limited di rilasciare una *fairness opinion* sulla congruità del rapporto di cambio di Fusione. L'*advisor* ha rilasciato il parere richiesto, ritenendo che - sulla base delle assunzioni, considerazioni e qualificazioni espresse nel parere - alla data di tale parere il rapporto di cambio di Fusione sia congruo, dal punto di vista finanziario, per Space3.

Le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c. sono costituite dai bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Aquafil e Space3. In particolare, per quanto riguarda Space3, la valutazione è stata elaborata tenendo altresì conto (a) della situazione patrimoniale *ad hoc* alla data del 5 aprile 2017, data di efficacia della Scissione; e (b) dei costi connessi alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e delle altre spese sostenute da



Space3 fino al *closing*.

2.3.1 ValORIZZAZIONE DI SPACE3

Ai fini della Fusione viene attribuito a Space3 un valore patrimoniale calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti.

Space3 è un veicolo di investimento quotato sul MIV che, per effetto dell'assegnazione di una porzione del patrimonio netto di Space2 nell'ambito della Scissione, ha raccolto le risorse necessarie per ricercare e selezionare una società *target* con cui effettuare un'operazione di aggregazione.

A fini valutativi, poiché attualmente il principale *asset* di Space3 è costituito dalla rilevante liquidità ottenuta a seguito della Scissione, si è scelto di utilizzare come principale metodo di valutazione il metodo patrimoniale, ovvero il metodo del Net Asset Value ("NAV").

Il metodo del Net Asset Value determina il valore del capitale di Space3 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività finanziarie della Società disgiuntamente considerate. Per "valore equo" si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice.

Ai fini del calcolo del NAV sono state considerate le seguenti poste patrimoniali di Space3:

- a) il patrimonio netto al 5 aprile 2017, rettificato per i costi connessi alle obbligazioni contrattuali verso i vari consulenti che hanno assistito Space3 nell'Operazione Rilevante;
- b) il beneficio fiscale che Aquafil trarrebbe dalla Fusione grazie (i) ai costi deducibili sostenuti da Space3 e (ii) all'applicazione dell'agevolazione relativa alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica ("ACE").

Relativamente al punto (a) sopra, il patrimonio netto di Space3 al 5 aprile 2017 avrà necessariamente un valore variabile a seconda della consistenza delle disponibilità liquide il cui importo, come sopra descritto, varierà in dipendenza dell'esercizio del Diritto di Recesso (e, in particolare, dell'importo dell'esborso che Space3 dovrà eventualmente sostenere per acquistare le azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso non acquistate dai soci di Space3 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del cod. civ. o da Quaestio ai sensi dell'Accordo Quaestio).

Relativamente al punto (b) sopra, a fini prudenziali il beneficio fiscale è stato stimato in due differenti scenari di valorizzazione della componente ACE: (i) un caso base, con beneficio fiscale ACE riconosciuto su un patrimonio netto più elevato; (ii) un caso conservativo, a fini prettamente prudenziali, con beneficio fiscale ACE riconosciuto su un patrimonio netto inferiore.

Il tasso utilizzato per attualizzare i benefici fiscali futuri è stato posto pari a quello considerato

da Space3 nella valutazione di Aquafil.

E' stato quindi calcolato il valore unitario per azione Space3, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Space3 per un numero di azioni determinato sommando (i) le azioni ordinarie Space3 in circolazione; (ii) il numero di azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione della prima *tranche* di Azioni Speciali (pari al 35% del numero complessivo di Azioni Speciali alla data di efficacia della Fusione); (iii) le Azioni Speciali ancora in circolazione, ovvero non ancora convertite in azioni ordinarie Space3 ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

Tale calcolo presuppone che alle azioni ordinarie Space3 e alle Azioni Speciali sia attribuito lo stesso valore unitario ai fini della Fusione, sulla base delle seguenti valutazioni: per le Azioni Speciali, si è considerato che queste sono prive del diritto al dividendo e del diritto di voto; tuttavia, esse incorporano un'opzione di conversione in azioni ordinarie Space3 a titolo gratuito e con un moltiplicatore al raggiungimento di determinate soglie. Sulla base di questi elementi, il valore attribuibile alle Azioni Speciali è stato stimato pari a quello delle azioni ordinarie Space3.

Sulla base della metodologia sopra descritta, è determinabile un valore unitario per azione Space3 compreso tra Euro 9,42 e Euro 9,65. Il Consiglio di Amministrazione ha anche preso atto che il prezzo medio delle azioni Space3 a partire dalla data di efficacia della Scissione e fino al 14 giugno 2017 era pari a Euro 10,739.

Sulla base delle suddette considerazioni valutative e del processo negoziale il valore unitario delle azioni Space3 (sia azioni ordinarie sia Azioni Speciali) ai fini della Fusione risulta pertanto pari a:

Euro 10,00

2.3.2 ValORIZZAZIONE DI AQUAFIL

Ai fini della Fusione viene attribuito al capitale di Aquafil un valore calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti. Si sono utilizzati due metodi:

- 1) il *Discounted Cash Flow* ("DCF"), che ha la capacità di cogliere e valutare la generazione di cassa, la redditività, la crescita e il profilo di rischio specifici della società;
- 2) il metodo dei moltiplicatori di mercato, che permette di rapportare la valutazione di Aquafil a quella di società già quotate.

METODO DISCOUNTED CASH FLOW

Il metodo del Discounted Cash Flow determina il valore di un'azienda in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa che l'azienda stessa dovrebbe generare in futuro.

I flussi che sono utilizzati per la stima sono gli *Unlevered Free Cash Flows*, cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati di quanto concerne la gestione finanziaria e la gestione extra caratteristica al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

I singoli flussi di cassa nonché il patrimonio residuale sono attualizzati in base ad un tasso rappresentativo del costo del capitale dell'azienda, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo opportunità del capitale di rischio (*“Weighted Average Cost of Capital”* – WACC) calcolato con riferimento ad un tasso *risk free* del 2,7%, un *equity risk premium* compreso fra 5,5% e 6,7% e un beta *unlevered* pari a 1,11.

L'attualizzazione dei flussi è stata effettuata con riferimento ad un arco temporale compreso tra la data di valutazione al 31 dicembre 2016 e l'anno 2019. Il valore terminale di Aquafil è stato determinato applicando la metodologia del tasso di crescita perpetua al flusso di cassa stimato per il periodo 2019, assicurandosi peraltro che i multipli impliciti nel valore terminale fossero coerenti con le evidenze di mercato. Oltre a considerare il flusso di cassa terminale stimato dal *management*, a fini prudenziali si è anche condotto un *downdside case* applicando un *haircut* estremamente conservativo di Euro 5 milioni sul flusso di cassa terminale ai fini della normalizzazione.

Al risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o Enterprise Value (“EV”), si è in seguito (i) sottratto algebricamente il valore dell'indebitamento finanziario netto in essere alla data di riferimento della valutazione, che si è provveduto a rettificare per il Dividendo Consentito nel Periodo Interinale e le fisiologiche dinamiche di capitale circolante (“Indebitamento Finanziario Netto”), il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per trattamento di fine rapporto ai dipendenti, e (ii) si sono sommati i valori delle partecipazioni non consolidate detenute da Aquafil, determinando così l'Equity Value dell'azienda. Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un piano industriale di Aquafil per il periodo 2017 - 2019 sulla base di assunzioni economico-finanziarie elaborate dal *management* di Aquafil. Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Aquafil incluso negli intervalli Euro 394 - 561 milioni e Euro 357 - 512 milioni nelle ipotesi, rispettivamente, di flusso di cassa terminale come da piano Aquafil e come prudenzialmente rettificato, in misura estremamente conservativa.

METODO DEI MOLTIPLICATORI DI MERCATO

Secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di una società dipende dalle indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione. Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di Borsa e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità delle società che costituiscono il campione. I titoli prescelti devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti. Non esistono società quotate, in Italia o all'estero, perfettamente comparabili. Purtroppo si è potuto costruire un campione di società quotate di dimensioni variabili che, sebbene differiscano da Aquafil per

tipologia di business, dimensioni e struttura, presentano caratteristiche tali da renderle almeno parzialmente comparabili ad Aquafil. Tale campione di società quotate è stato suddiviso in due categorie: Operatori Chimici Specializzati e Operatori *Floor Solutions* / Fornitori di Fibre Specializzate. La scelta dei multipli ritenuti maggiormente significativi per l'analisi è stata effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore e dell'attuale contesto di mercato. A tal fine sono stati selezionati quali multipli maggiormente significativi l'EV/EBITDA e il P/E. Si sono quindi individuati degli intervalli di valutazione in cui il limite inferiore è costituito dalla mediana dei multipli degli Operatori Chimici Specializzati e il limite superiore dalla mediana dei multipli degli Operatori *Floor Solutions* / Fornitori di Fibre Specializzate.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Aquafil sono risultati pertanto:

- EV/EBITDA 2017: 7,9 (sette virgola nove) – 9,4 (nove virgola quattro)
- P/E 2017: 15,8 (quindici virgola otto) – 18,3 (diciotto virgola tre)

I moltiplicatori EV/EBITDA e P/E sono stati applicati rispettivamente all'EBITDA e al Net Income prospettici di Aquafil. Per quanto riguarda l'EV/EBITDA, all'EV risultante si è in seguito (i) sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per benefici ai dipendenti, e (ii) si sono sommati i valori delle partecipazioni non consolidate detenute da Aquafil, determinando così l'Equity Value dell'azienda.

Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Aquafil incluso nei seguenti intervalli:

- EV/EBITDA 2017: Euro 381-488 milioni
- P/E 2017: Euro 387-448 milioni

Sulla base dei suddetti criteri e del processo negoziale, è stato attribuito ad Aquafil un valore patrimoniale pari a Euro 450.001.030,60. E' stato quindi calcolato il valore unitario per azione Aquafil, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Aquafil, pari a Euro 450.001.030, per il numero totale di azioni ordinarie Aquafil, pari a 26.542.000.

Sulla base del suddetto calcolo e dei criteri sopra illustrati, il valore unitario delle azioni Aquafil ai fini della Fusione risulta pertanto pari a Euro 16,9543.

2.3.3 *Formula del Rapporto di Cambio di Fusione*

I Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio da calcolarsi come segue:

Prezzo per Azione Aquafil (Euro 16,9543)

Prezzo per Azione Space3 (Euro 10,00)



Pertanto, ogni azione di Aquafil, saranno emesse n. 1,69543 (uno virgola seinovecinque quattrotre) azioni Space3 di nuova emissione.

2.3.4 Difficoltà di valutazione

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., si riassumono di seguito le principali difficoltà incontrate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni effettuate al fine della determinazione del rapporto di cambio.

Le quotazioni delle azioni Space3 sul mercato MIV – segmento professionale SIV si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato; in considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del rapporto di cambio.

La valutazione di Aquafil è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ma anche su dati economici prospettici utilizzati per l'applicazione del metodo DCF e del metodo dei moltiplicatori e che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte.

Il metodo del Discounted Cash Flow è nel caso di specie stato applicato a tre soli esercizi per i quali il *management* di Aquafil ha esplicitato delle proiezioni. Pertanto il valore risultante dalla metodologia in essere è molto sensibile alle assunzioni valutative atte a determinare il valore terminale oltre l'orizzonte di piano (circa l'85% del valore espresso dal metodo in essere).

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Aquafil sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società quotate maggiormente comparabili con Aquafil; tuttavia le società del campione proposto presentano comunque differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale, la struttura del capitale e soprattutto la tipologia di business operato, rispetto ad Aquafil.

2.4 Modalità di assegnazione delle azioni di Space3 e data di godimento delle stesse

Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della Fusione ivi incluse, per chiarezza, le azioni ordinarie Aquafil eventualmente detenute da Space3 a esito dell'Acquisizione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil alla data di efficacia della Fusione diversi da Space3 di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il rapporto di cambio determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporanda il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni ordinarie, Aquafin Holding – che, a esito della Riorganizzazione, deterrà tutte le Azioni B e sarà quindi l'unica titolare a ricevere Azioni B in Concambio – si è resa disponibile, per quanto concerne le azioni ordinarie di Aquafil di cui è titolare, a ottenere, in applicazione del rapporto di concambio, un numero di Azioni Ordinarie in Concambio inferiore a quanto matematicamente spettante, nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Aquafil possa ottenere un numero intero di Azioni Ordinarie in Concambio.

Le azioni della Società Incorporante saranno messe a disposizione degli azionisti di Aquafil, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space3 www.space3spa.com.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di nuova emissione saranno comunicate, ove necessario, con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space3 www.space3spa.com.

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space3 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare

2.5 Data di decorrenza degli effetti della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space3

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive e al mancato avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni risolutive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante, a fini civilistici, contabili e fiscali la Fusione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. e che, in ogni caso, coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space3 emessi da Space3 *post* Fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di Space3 a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione, come sopra stabilita.

2.6 Riflessi tributari della Fusione

Ai sensi dell'art. 172 del TUIR, e successive modificazioni ed integrazioni, la Fusione rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette.



Pertanto, la Fusione non costituisce, in capo alla Società Incorporanda, realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni trasferiti alla Società Incorporante, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In capo alla Società Incorporante, i maggiori valori eventualmente iscritti sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda non sono imponibili e tali beni conservano l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano presso la Società Incorporanda. L'eventuale differenza tra il valore contabile dei predetti beni ricevuti dalla Società Incorporanda e il relativo valore fiscale sarà evidenziata in un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi. La Società Incorporante, tuttavia, può ottenere il riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Nel caso in cui nell'ultimo bilancio di esercizio della Società Incorporanda siano iscritte riserve in sospensione d'imposta, tali riserve concorrono a formare il reddito della Società Incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite nel suo bilancio, utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione.

Nel caso in cui la Società Incorporanda e/o la Società Incorporante dispongano di perdite fiscali, interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al quarto comma dell'articolo 96 del TUIR, ovvero di eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), gli stessi possono essere riportati a seguito della Fusione nel rispetto dei limiti patrimoniali e delle condizioni di vitalità di cui all'art. 172, settimo comma, del TUIR, ovvero, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di interpello disapplicativo presentato a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infine, la neutralità ai fini delle imposte dirette della Fusione opera anche nei confronti dei soci della Società Incorporanda, per i quali è stabilito che il cambio delle azioni originarie con le azioni della Società Incorporante non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi, fatto salvo il caso di conguaglio. Tuttavia, agli azionisti della Società Incorporanda non fiscalmente residenti in Italia si consiglia di procedere alle opportune verifiche in relazione al regime fiscale vigente nei rispettivi paesi di residenza.


Ai fini dell'imposizione indiretta, la Fusione è esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

2.7 Lo Statuto Space3 Post Fusione

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Space3 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto Space3 Post Fusione che sarà adottato dalla Società Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

2.7.1 Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space3 e di quelli dello Statuto Space3 Post Fusione

Si riportano di seguito, anche in osservanza delle informazioni richieste dallo schema 3



dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, le principali modifiche proposte al testo statutario vigente di Space3. La versione integrale dello statuto include inoltre alcuni aggiustamenti minori di natura esclusivamente stilistica e formale.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	TESTO DELLO STATUTO SPACE3 POST FUSIONE
Art. 1 - (Denominazione)	Art. 1 - (Denominazione)
1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space3 S.p.A." (la "Società").	1.1. È costituita una società per azioni denominata " Space3 S.p.A. " "Aquadfil S.p.A." (la "Società").
Art. 2 - (Sede)	Art. 2 - (Sede)
2.1 La Società ha sede in Milano. 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale. 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.	2.1 La Società ha sede in Milano Arco (Trento) . 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale. 2.3 Il Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.
Art. 3 -(Oggetto)	Art. 3 -(Oggetto)
3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il " Regolamento di Borsa "), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto <i>sub Allegato 3.1</i> , fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.	3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il " Regolamento di Borsa "), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto <i>sub Allegato 3.1</i> , fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività ha per oggetto le seguenti attività: (a) la

3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per **"Operazione Rilevante"** si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la **"Quotazione"**). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere; (b) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di polimeri e lo stampaggio degli stessi nonché il commercio dei detti prodotti; (c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri; (d) la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica; (e) l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica.

3.2 Con finalizzazione all'oggetto sociale La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie **può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.** Ai fini del presente statuto, per **"Operazione Rilevante"** si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la **"Quotazione"**). **ipotecarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.**

3.3. La Società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi attività analoga o complementare alla propria.

3.4 La Società potrà prestare fidejussioni e garanzie anche reali in favore di imprese

	<p>aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, e quando tali operazioni riescano di utilità e vantaggio per il raggiungimento dello scopo della Società garante, nei limiti di legge.</p> <p>3.5 Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.</p>
Art. 4 - (Durata)	Art. 4 - (Durata)
<p>4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 luglio 2018, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2019. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.</p>	<p>4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 luglio 2018, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2019. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società dicembre 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea</p>
Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)	Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)
<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 15.422.500 ed è diviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie e n. 400.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 23 dicembre 2016 ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.500.000 "Market Warrant Space3 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento,</p>	<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 15.422.500 [•] ed è diviso in n. 15.000.000 [•] azioni di cui n. [•] azioni ordinarie, n. [•] azioni speciali B (le "Azioni B") e n. 400.000 [•] azioni speciali C (le "Azioni C"), tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 23 dicembre 2016 ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.500.000 "Market Warrant Space3 Aquafil S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p>

in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 800.000 "Sponsor Warrant Space3 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex* art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 800.000 "Sponsor Warrant Space3 Aquafil S.p.A.", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex* art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni, ordinarie, **le Azioni B, le Azioni C e speciali**, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del **TUF D. Lgs. n. 58/1998**.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 **Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:**


- (a) **ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 nelle assemblee della Società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;**
- (b) **si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società):**

- a. **in caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel**

<p>partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space3;</p> <p>(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;</p> <p>(e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space3 S.p.A." in ragione di 2 warrants per ogni azione speciale;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p>(i) nella misura di massime n. 400.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga riletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</p> <p>(ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia</p>	<p>caso in cui il cessionario sia:</p> <p>(i) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo <i>status</i> di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B;</p> <p>b. nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da (i) Giulio Bonazzi, (ii) Roberta Previdi, (iii) Silvana Bonazzi, (iv) Francesco Bonazzi e/o (v) uno o più successori <i>mortis causa</i> che siano discendenti in linea retta di entrambi (e non eventualmente di uno solo tra) Giulio Bonazzi e Roberta Previdi, ciascuno dei quali, esclusivamente o congiuntamente a uno o più degli altri soggetti menzionati nel presente paragrafo 5.4(b)b. (considerando, ai soli fini di chiarezza, la somma delle partecipazioni rispettivamente detenute da tali soggetti ancorché in assenza di patti parasociali tra i medesimi);</p> <p>(c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più <i>tranche</i>, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio</p>
--	---

<p>dell'Operazione Rilevante; e</p> <p>(iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi</p>	<p>sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.</p> <p>Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.</p> <p>Ai fini di quanto precede, "controllo", "controllare" e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1) e 2), e dal secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile.</p> <p>5.5. Le azioni speciali C attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;</p> <p>(c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni fino al 5 aprile 2022, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. nella Società in Space3</p> <p>(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a</p>
---	--

<p>anche cumulativamente.</p> <p>In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p>	<p>veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;</p> <p>(e) danno hanno dato diritto, al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "<i>Sponsor Warrant Space3 S.p.A.</i>" (ora denominati Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.) in ragione di 2 <i>warrants</i> per ogni a Azione speciale C;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni a Azione speciale C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p>(i) — nella misura di massime n. 400.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</p> <p>(ii) — in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e</p> <p>(i) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella</p>
--	--



ulteriore misura della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A. (ora denominata Aquafil S.p.A.) (la "Fusione") nella misura (a) del ~~25%~~ del numero complessivo delle azioni speciali di **100.000 Azioni C** nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (~~venti~~) giorni, anche non consecutivi, su 30 (~~trenta~~) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del ~~20%~~ del numero complessivo delle azioni speciali di **80.000 Azioni C** nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (~~venti~~) giorni, anche non consecutivi, su 30 (~~trenta~~) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del ~~20%~~ del numero complessivo delle azioni speciali di **80.000 Azioni C** nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (~~venti~~) giorni, anche non consecutivi, su 30 (~~trenta~~) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante di Space3 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [•]) e il decorso di 60 (~~sessanta~~) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione; e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. In ogni caso, decorsi 60 (~~sessanta~~) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione, ogni azione speciale C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui


al precedente punto (iii) sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.6 La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo articolo 5.8; e (b) fusione o scissione. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni C.


5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie, Azioni B o Azioni C – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni C

5.8 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera precisandosi che, a tal fine, le esistenti Azioni C saranno computate come un pari numero di azioni ordinarie; (ii) il titolare di Azioni C potrà sottoscrivere azioni ordinarie in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da azioni ordinarie e da Azioni C detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale; e (iii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in

	<p>relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che (i) le esistenti Azioni C saranno a tal fine computate come un pari numero di azioni ordinarie; e (ii) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.</p> <p>5.9 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.</p>
<p>Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari</p>	<p>Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari</p>
<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.</p> <p>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore della Società di cui all'atto di scissione del 28 febbraio 2017 (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.</p>	<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.</p> <p>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore della Società di cui all'atto di scissione del 28 febbraio 2017 (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.</p>



<p>6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, <i>warrants</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>	<p>6.32 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.43 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.</p> <p>6.54 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.65 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B e di Azioni C, La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, <i>warrants</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>
Art. 7 - Recesso	Art. 7 - Recesso
<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p>7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della</p>	<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p>7.2 Non compete Qualora il diritto di recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile)</p>



<p>natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.</p> <p>7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.</p>	<p>tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.</p>
<p>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</p>	<p>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</p>
<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</p> <p>(i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(ii) utilizzo delle Somme Vincolate;</p> <p>(iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.</p>	<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</p> <p>(i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(ii) utilizzo delle Somme Vincolate;</p> <p>(iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.</p>

8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.

8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

8.32 L'assemblea si svolge in unica convocazione. **Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.**

~~8.4~~ ~~8.4~~ Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.

8.53 Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno al 70% del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo ~~2364~~, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale **rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B**, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea **considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.**

Articolo 9 - (Convocazione)	Articolo 9 - (Convocazione)
<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>	<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF-D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea, o in Svizzera o nel Regno Unito.</p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>
Art. 10 - (Intervento e voto)	Art. 10 - (Intervento e voto)
<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>	<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p> <p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>

<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p> <p>10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p> <p>10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</p>	<p>Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</p>
<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite</p>	<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) non meno di 8 e non più di 15 membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il</p>

di cui sopra.

11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere

numero dei componenti nel limite di cui sopra. **il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.**

11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, **eleggibilità** ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, ~~almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre~~ **Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve** possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. ~~In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società,~~ **nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.**

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate ~~dal Consiglio di Amministrazione uscente~~ o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, ~~oltre al Consiglio di Amministrazione uscente,~~ i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione **al capitale** almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente, la

messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa *protempore* vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale

relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a ~~2 (due)~~ **6** e non superiore a ~~9 (nove)~~ **15**, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare ~~un numero di~~ **almeno 2 (due)** amministratori ~~in possesso~~ **che possiedono** dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile ~~pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa *protempore* vigente~~ **e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.** Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ~~tali~~ **ciascuna** ~~listea~~ **listea** dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di

rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e

indipendenza; (ii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. ~~122~~ del **D. Lgs. n. 58/1998** TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti (**la "Lista di Maggioranza"**), con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, **Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza")** viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

~~11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei~~

femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra

requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.


11.132 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), ~~verranno esclusi~~ **si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:**

- (a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla ~~lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e~~ **Lista di Maggioranza** saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;
- (b) ~~Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista~~ **previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.**

11.13 Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non


<p>generi.</p> <p>11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>	<p>assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p> <p>11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più</p>
--	---

	<p>amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi</p> <p>11.1b In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>
<p>Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</p>	<p>Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</p>
<p>12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p>12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.</p> <p>12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare</p>	<p>12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p>12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.</p> <p>12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai</p>



<p>avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p>	<p>terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p>
<p align="center">Art. 13 - Convocazione e adunanze</p>	<p align="center">Art. 13 - Convocazione e adunanze</p>
<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.</p> <p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della</p>	<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.</p>

<p>votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
<p align="center">Art. 14 - Poteri e deliberazioni</p>	<p align="center">Art. 14 - Poteri e deliberazioni</p>
<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie</p>	<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) la riduzione del capitale a seguito sociale in caso di recesso del socio; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo paragrafo; e (vi) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>14.3 Per la validità delle deliberazioni del</p>



<p>non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).</p>	<p>consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).</p>
<p align="center">Art. 15 - (Remunerazione)</p>	<p align="center">Art. 15 - (Remunerazione)</p>
<p>15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p>	<p>15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>
<p align="center">Art. 20 - (Bilancio e utili)</p>	<p align="center">Art. 20- (Bilancio e utili)</p>



<p>20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p>	<p>20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p> <p>20.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente.</p>
<p>Art. 21 - (Scioglimento e liquidazione)</p>	<p>Art. 21 - (Scioglimento e liquidazione)</p>
<p>21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.</p> <p>21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("Attivo di Liquidazione"), dovranno:</p> <p>((i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "Percentuale Applicabile");</p> <p>((ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</p> <p>((iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di</p>	<p>21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.</p> <p>21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("Attivo di Liquidazione"), dovranno:</p> <p>((i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "Percentuale Applicabile");</p> <p>((ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</p> <p>((iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di</p>

Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.	Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.
--	---

2.7.2 *Illustrazione delle proposte di modifica*


Le modifiche proposte ed evidenziate nel precedente Paragrafo 2.7.1 prevedono una riformulazioni degli attuali articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 21.

In particolare, di seguito si illustrano le principali proposte di modifica:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale “Aquafil S.p.A.”;
- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede ad Arco (Trento);
- (c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space3 cesserà l'attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il *business* di Aquafil. Si propone, pertanto, che l'oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: *“La Società ha per oggetto le seguenti attività: (a) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di filà e filati in genere; (b) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di polimeri e lo stampaggio degli stessi nonché il commercio dei detti prodotti; (c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri; (d) la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica; (e) l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica”*;
- (d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l'entità e la struttura del capitale sociale sulla base dell'aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del rapporto di cambio per la Fusione (*cf.* paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione), dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (ii) ridenominare i Market Warrant Space3 e gli Sponsor Warrant Space3 come *“Market Warrant Aquafil S.p.A.”* e *“Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.”*; (iii) disciplinare le caratteristiche delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite) ed effettuare le necessarie modifiche di coordinamento tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni Speciali denominate “Azioni C”); (iv) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni C relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell'Operazione


Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (v) disciplinare la struttura degli aumenti di capitale e i relativi diritti di opzione, tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni C);

- (f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di (i) eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l'utilizzo delle medesime è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea quale primo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria (si veda la Premessa F); e (ii) una modifica di adeguamento per tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nel precedente art. 5 con riferimento all'emissione di Azioni B e di Azioni C;
- (g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l'efficacia della Fusione; e (ii) escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) effettuare modifiche di adeguamento al fine di tenere conto della presenza delle Azioni B a voto plurimo; e (iii) introdurre un *quorum* qualificato per l'adozione delle delibere aventi a oggetto la modifica delle disposizioni di cui agli artt. 5.6 e 5.8 che disciplinano la struttura degli aumenti di capitale e le emissioni delle Azioni B e delle Azioni C nonché la disposizione di cui al medesimo articolo 8.3 che prevede il *quorum* qualificato;
- (i) Art. 9 (Convocazione): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci possa essere convocata anche nel Regno Unito;
- (j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua richiesta, anche da altra persona nominata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato);
- (k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in un minimo di 8 e un massimo di 15); (ii) eliminare le disposizioni



aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; e (iii) modificare il meccanismo della nomina per voto di lista, prevedendo che qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza;

- (l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di precisare che a uno degli amministratori delegati potrà essere attribuito il titolo di amministratore delegato;
- (m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di (i) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi presso la sede sociale o altrove; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato anche su richiesta dell'amministratore delegato; (iii) modificare da tre a cinque giorni il termine per la convocazione del Consiglio di Amministrazione; e (iv) prevedere che le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni siano valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (a) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (b) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano;
- (n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni (a) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; e (b) la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo paragrafo, del codice civile;
- (o) Art. 15 (remunerazione): si propone di prevedere che l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;



- (p) Art. 20 (Bilancio e utili): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente;
- (q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare la clausola trattandosi di disposizioni strettamente connesse alla natura di SIV di Space3.

2.8 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space3 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. *whitewash*


Alla data della presente Relazione:

- (a) Space3 non è controllata da alcun socio e non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space3 rappresentato da azioni ordinarie;
- (b) Aquafin Holding non detiene partecipazioni in Space3;
- (c) il capitale sociale di Aquafil, pari a Euro 19.685.556,00, è suddiviso in n. 26.542.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale ed è interamente detenuto da Aquafin Capital;
- (d) per effetto della Riorganizzazione, prima della stipula dell'atto di Fusione il capitale sociale di Aquafil, risulterà suddiviso come segue:
 - (i) Aquafin Holding deterrà n. 23.888.489 azioni di Aquafil, di cui 18.983.527 azioni ordinarie e 4.904.962 azioni a voto plurimo, pari a una partecipazione complessiva al capitale sociale di Aquafil del 90,00%;
 - (ii) TH IV, deterrà 1.738.568 azioni ordinarie di Aquafil pari a una partecipazione al capitale sociale di Aquafil del 6,55%;
 - (iii) i Managers deterranno personalmente e complessivamente n. 914.943 azioni ordinarie Aquafil pari a una partecipazione al capitale sociale di Aquafil del 3,45%.

Nelle tabelle che seguono si illustra l'evoluzione dell'azionariato di Space3 per effetto della Fusione, sulla base dei più significativi scenari di aumento di capitale, assumendo che la Riorganizzazione si perfezioni nei termini concordati.

SCENARIO 1

Lo scenario 1 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space 3 acquisti il Numero Massimo Azioni Aquafil; (ii) il corrispettivo complessivo da corrispondersi agli azionisti ordinari Space3 che



abbiano esercitato il Diritto di Recesso sia pari al 33% delle Somme Vincolate ^(*); (iii) Quaestio abbia acquistato azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso fino al controvalore massimo di Euro 20 milioni, ai sensi dell'Accordo Quaestio; (iv) Quaestio acquisti n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil nell'ambito dell'Acquisto Quaestio.

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale sociale (*)	Percentuale dei diritti di voto (*)
Aquafin Holding	62,76%	72,74%
TH IV S.A.	6,23%	4,63%
Quaestio	5,10%	3,79%
Managers	2,12%	1,57%
Investitori Space3	21,92%	16,29%
Space Holding	1,88%	0,99%

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 140.000 azioni speciali Space3 di proprietà di Space Holding saranno convertite in n. 630.000 azioni ordinarie.

SCENARIO 2

Lo scenario 2 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space 3 acquisti il Numero Massimo Azioni Aquafil; (ii) nessun azionista ordinario Space3 eserciti il Diritto di Recesso; (iii) Quaestio acquisti n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil nell'ambito dell'Acquisto Quaestio.

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale sociale (*)	Percentuale dei diritti di voto (*)
Aquafin Holding	59,30%	69,71%
TH IV S.A.	5,88%	4,44%
Quaestio	1,10%	0,83%
Managers	2,00%	1,51%
Investitori Space3	29,95%	22,57%

(*) Il presente scenario assume che le azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso acquistate da Space3 siano annullate.

Space Holding	1,78%	0,95%
---------------	-------	-------

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 140.000 azioni speciali Space3 di proprietà di Space Holding saranno convertite in n. 630.000 azioni ordinarie.

Si rileva che, in tutti gli scenari sopra rappresentati, alla data di efficacia della Fusione Aquafin Holding verrà a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società Incorporante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 106 del TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'insorgere in capo ad Aquafin Holding dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli della Società Incorporante e avente ad oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in loro possesso. Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal codice civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "whitewash").

Alla luce di quanto sopra, si informano gli azionisti del fatto che, assumendo che alla data dell'Assemblea di Space3 chiamata ad approvare la Fusione sia confermata l'attuale struttura dell'azionariato di Space3, l'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2502 c.c., varrà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*), anche al fine di esentare Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni della Società Incorporante.

Infatti, assumendo che alla data dell'Assemblea di Space3 convocata per approvare la Fusione (i) Aquafin Holding non detenga alcuna partecipazione in Space3; e (ii) non vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space3 rappresentato da azioni ordinarie, ai fini della suddetta esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria la Fusione potrà essere approvata con i *quorum* di legge e senza necessità di escludere dal computo il voto di alcun socio.

Qualora, invece, l'attuale struttura dell'azionariato subisca variazioni tali per cui alla data dell'Assemblea di Space3 convocata per l'approvazione della Fusione vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, in tal caso la delibera di approvazione del Progetto di Fusione e dello Statuto Space3 Post Fusione sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro,

direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.

2.9 Effetti della Fusione sui patti parasociali

Con riferimento a Space3, si precisa che la Fusione non avrà alcun effetto sul Patto Parasociale sottoscritto tra Aquafin Holding, Space3, Space Holding, i Managers e TH IV in data 15 giugno 2017.

Si ricorda, altresì, che Space3 e Space Holding nel contesto del processo di quotazione hanno sottoscritto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, nei seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per effetto del completamento dell'Operazione Rilevante, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nell'articolo 5.4(iii) dello statuto di Space3, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra a) 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione e b) 6 mesi dalla conversione. La Fusione non avrà alcun effetto su questo accordo di *lock-up* la cui efficacia si conserverà in capo a Space3 *post* Fusione ai medesimi termini e condizioni.

Con riferimento ad Aquafil, è stato rappresentato al Consiglio di Amministrazione di Space3 che sono in vigore accordi tra i soci di Aquafin Capital e i soci di GB&P S.r.l., attuale socio di controllo di Aquafin Holding.

Si segnala che i diritti previsti a favore di alcuni dei soci di Aquafin Capital dagli accordi contrattuali in essere tra i soci di Aquafin Capital in relazione all'Operazione Rilevante sono stati dagli stessi espressamente rinunciati per iscritto prima della data di approvazione dell'Operazione Rilevante.

2.10 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso

I soci che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione (che comporterà, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale e la proroga della durata di Space3) potranno esercitare il Diritto di Recesso, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie pari a Euro 10,739.

Per la descrizione dei termini e delle modalità di esercizio del Diritto di Recesso, si rinvia al



Paragrafo 1.5.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione pervenuta in data 15 giugno 2017 con la quale il socio Space Holding, in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali della Società Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Statuto Space3 Post Fusione) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

2.11 Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di Space3 di deliberare - in parte straordinaria - in merito all'approvazione della Fusione, nei termini e alle condizioni illustrate nella presente relazione e, in particolare, di:

- (a) approvare, ai sensi dell'art. 2502 c.c., il Progetto di Fusione - unitamente alla documentazione connessa - e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, nei termini e alle condizioni ivi previsti, fermo restando che qualora vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, la medesima delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space3 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti;
- (b) approvare un aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., per massimi nominali Euro 45.065.850, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:
 - i. massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Aquafil; e
 - ii. massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto, da assegnare in concambio delle Azioni B detenute in Aquafil;
- (c) prendere atto che la delibera di approvazione della Fusione, adottata ai sensi dell'art. 2502

c.c. e mediante applicazione dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, esenta Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli di Space3;

- (d) adottare, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, lo Statuto Space3 Post Fusione allegato al Progetto di Fusione;
- (e) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e agli amministratori Roberto Italia, Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Fusione e, quindi, *inter alia*: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la delibera di Fusione e il testo dello Statuto Space3 Post Fusione vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alla medesima deliberazione e allo Statuto Space3 Post Fusione le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione nonché di integrare lo Statuto Space3 Post Fusione con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Fusione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente; (ii) porre in essere tutte le attività necessarie o opportune al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti; (iii) stipulare l'atto di Fusione, nonché eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Fusione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Fusione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Fusione,

fermo restando che l'efficacia di tali delibere relative alla Fusione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti condizioni risolutive: (a) che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space3; oppure (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio).



3 PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI MARKET WARRANT SPACE3 E AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI SUL MIV DEI MEDESIMI STRUMENTI FINANZIARI

3.1 Illustrazione delle proposte di deliberazione

Come illustrato ai precedenti paragrafi, i Signori Azionisti sono chiamati ad approvare, in sede ordinaria, l'Operazione Rilevante nel suo complesso (che si articola nelle operazioni societarie dell'Acquisizione e della Fusione, come descritto nel dettaglio nel precedente Paragrafo 1.2), nonché, in sede straordinaria, il Progetto di Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.

Al perfezionamento della Fusione, pertanto, Space3 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Aquafil.


Come noto, le azioni ordinarie di Space3 e i Market Warrant Space3 sono attualmente ammessi a quotazione sul mercato regolamentato MIV e, in particolare, sul segmento SIV riservato a investitori qualificati e, come illustrato al Paragrafo 1.2, l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei Market Warrant di Space3 *post* Fusione, nonché al rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, agli azionisti di approvare fin da ora il progetto di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporante, da realizzarsi alla data di efficacia della Fusione. Infatti, l'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, consentirà alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Riguardo ai requisiti di ammissione a quotazione sul MTA, Segmento STAR, le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana richiedono:

- (a) una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 40 milioni; e
- (b) un flottante minimo pari al 35% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Ciò premesso, alla data di efficacia della Fusione: (i) sulla base dell'attuale valore di mercato delle azioni di Space3 e tenuto conto della struttura della Fusione (e, in particolare, del rapporto di cambio di Fusione), il requisito inerente alla capitalizzazione minima risulterà sussistente; e (ii) il Consiglio di Amministrazione ritiene che sulla base della composizione dell'attuale azionariato di Space3 e della prevedibile evoluzione dell'azionariato ad esito della Fusione, anche il requisito del flottante sarà soddisfatto.



Con riferimento agli adempimenti societari e regolamentari necessari all'effettuazione del passaggio dal MIV al MTA, si richiede di presentare a Borsa Italiana: (i) previa delibera dell'assemblea ordinaria, una domanda di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa regolamentare applicabile; e (ii) previa autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del TUF, una domanda di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione sul MTA, Segmento STAR corredata dagli allegati di cui all'art. 2.5.6 del Regolamento di Borsa ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni.


3.2 Proposte di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria


Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'assemblea (i) in sede ordinaria, di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporante alle negoziazioni sul MTA; e (ii) in sede straordinaria, di autorizzare la presentazione della richiesta di esclusione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul MTA, in entrambi i casi conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle suddette delibere e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al fine del completamento del passaggio dal MIV al MTA, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario o opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi agli *advisor* coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Carlo Pagliani






Allegato "c" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.



SPACE3 S.P.A.


RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE AI PUNTI 5 E 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACE3 S.P.A.
CONVOCATI, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2017, IN
UNICA CONVOCAZIONE

16 giugno 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

1	Premessa.....	4
2	Nomina del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione	6
	2.1 <i>Composizione e durata in carica</i>	6
	2.2 <i>Presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere</i>	6
	2.3 <i>Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione</i>	7
	2.4 <i>Compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione</i>	9
	2.5 <i>Proposta di deliberazione in merito al quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria</i>	9
3	Rinuncia all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori dimissionari.....	10



Punti 5 e 6 all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione:

- *“Nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- *“Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”*


Signori Azionisti,

la presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”) in relazione ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Space3 S.p.A. (“Space3” o la “Società”) convocata per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione.

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.space3spa.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La relazione illustrativa sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * *



1 PREMESSA

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato in data 15 giugno 2017, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space3 S.p.A.*
2. *In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.*
3. *In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 15 giugno 2017, in pari data il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato l'operazione di integrazione societaria tra Space3 e Aquafil S.p.A. ("Aquafil") (la cd. "business combination") ("Operazione Rilevante"), da realizzarsi principalmente mediante l'acquisizione da parte di Space3 di massime n. 6.370.080 azioni ordinarie di Aquafil, rappresentative del 24% del capitale sociale, da Aquafil Capital S.p.A.

- che alla data odierna detiene l'intero capitale sociale di Aquafil - e la successiva fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (la "**Fusione**"). Maggiori dettagli in merito a termini e condizioni dell'Operazione Rilevante saranno forniti nella relazione che sarà pubblicata relativamente agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Nel medesimo comunicato è stato altresì reso noto che, con comunicazioni pervenute alla Società in data 15 giugno 2017, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (ossia, i consiglieri Gianni Mion, Roberto Italia, Carlo Pagiani, Edoardo Subert, Francesca Prandstraller, Margherita Zambon e Gabriele Villa) hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione - e, quindi, subordinatamente alla medesima - per permettere l'entrata in carica a tale data dei nuovi organi sociali, espressione del mutato assetto azionario di Space3 *post* Fusione.

Siete, pertanto, chiamati a provvedere:

- (i) alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, che entrerà in carica alla data di efficacia della Fusione, previa determinazione del numero di componenti, nonché alla determinazione della durata in carica e dei relativi compensi; e
- (ii) alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 del codice civile, nei confronti dei consiglieri dimissionari.

Ciò premesso, viene di seguito riportato il contenuto delle principali clausole statutarie che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Space3.



2 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DECORRENZA DALLA DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

2.1 Composizione e durata in carica

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale:

- (i) la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 a un massimo di 9 membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra;
- (ii) gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;
- (iii) alla elezione si procederà sulla base delle liste presentate dai soci o dal consiglio di amministrazione uscente.

Si ricorda che tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, garantire l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. In particolare, in base alla normativa (legge n. 120 del 12 luglio 2011 e delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012), un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere rappresentato da persone appartenenti al genere meno rappresentato in Consiglio.

2.2 Presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere

Considerato il disposto di cui all'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti, le liste potranno essere presentate da soci che posseggano, da soli o insieme ad altri, una partecipazione almeno pari al 4,5% del capitale sociale, ovvero la diversa quota che dovesse essere stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 144-*septies* del Regolamento Emittenti. In tal caso, dell'avvenuta determinazione da parte della Consob della quota per la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione verrà data notizia con apposito avviso pubblicato dalla Società con le modalità di legge.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea (ovvero, entro il **2 luglio 2017**).



Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 e non superiore a 9, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i) *curriculum vitae* dei candidati;
- (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
- (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (ossia, entro il **6 luglio 2017**) secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

2.3 Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.



Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'art. 11 dello statuto sociale, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.



2.4 Compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Gli azionisti sono infine chiamati a deliberare in merito al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non sono investiti di particolari cariche. La remunerazione di questi ultimi sarà stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

2.5 Proposta di deliberazione in merito al quinto argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a deliberare in relazione a ciascuno dei seguenti punti, sulla base delle proposte e delle liste che saranno presentate ai sensi di legge e di statuto:

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione.



3 RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DIMISSIONARI

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2393, comma 6, del codice civile, la rinuncia (anche in via preventiva) all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere approvata con espressa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea delibera in materia con i *quorum* ordinari, purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti – nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – almeno un ventesimo del capitale sociale.

Tanto premesso, si ricorda che, con comunicazioni pervenute alla Società in data 15 giugno 2017, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e, quindi, subordinatamente alla medesima. Tali dimissioni si inseriscono nel contesto del progetto di realizzazione dell'Operazione Rilevante e sono finalizzate a consentire l'entrata in carica a tale data dei nuovi organi sociali, espressione del mutato assetto azionario di Space3 *post* Fusione.

In considerazione delle dimissioni pervenute, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione l'assunzione di una delibera specifica di rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri dimissionari.



Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Space3 propone di deliberare di:

1. rinunciare espressamente a esperire qualsiasi azione di responsabilità ex art. 2393 del codice civile nei confronti degli amministratori dimissionari (ovvero dei sigg.ri Gianni Mion, Roberto Italia, Pagliani Carlo, Subert Edoardo, Prandstraller Francesca, Margherita Zambon, Villa Gabriele), per ogni singolo atto gestionale posto in essere e per la complessiva attività svolta in qualità di amministratori di Space3 fino alla data di presentazione delle dimissioni;
2. conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a tale scopo.

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Carlo Pagliani


Allegato "D" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

AQUAFIL S.P.A.

IN

SPACE3 S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.)

Space3 S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, n. 27

Capitale sociale deliberato Euro 16.425.988,50, sottoscritto e versato per Euro 15.422.500,00

Registro delle Imprese di Milano

C.F. 09652170961

Aquafil S.p.A.

Sede legale in Arco (TN), via Linfano, n. 9

Capitale sociale Euro 19.685.556,00 ivi.

Registro delle Imprese di Trento

C.F. 00123150229



I consigli di amministrazione di Space3 S.p.A. ("**Space3**" o la "**Società Incorporante**") e di Aquafil S.p.A. ("**Aquafil**" o la "**Società Incorporanda**") hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. (il "**Progetto di Fusione**") relativo alla fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (la "**Fusione**").

Premessa

A. Space3 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") (il "**Regolamento di Borsa**"), le cui azioni e *market warrant* sono ammessi alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana (il "**MIV**"), segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

Space3 è stata costituita da Space2 S.p.A. in data 6 ottobre 2016 al fine di agire quale società beneficiaria nell'ambito della scissione parziale e proporzionale avente a oggetto una porzione del patrimonio di Space2 S.p.A. costituito da disponibilità liquide pari a Euro 152.847.144 (la "**Scissione**"). Successivamente alla data di efficacia della Scissione - perfezionatasi in data 5 aprile 2017 - Space3 ha iniziato a esercitare l'attività tipica di una SIV, ossia la ricerca di una società *target* con la quale realizzare un'operazione rilevante, mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione mediante la Scissione ed entro il 31 luglio 2018 (salvo proroga al 31 gennaio 2019, al ricorrere delle circostanze indicate nello statuto vigente di Space3 (lo "**Statuto Vigente**")); per operazione rilevante si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, in qualsiasi forma, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni ("**Operazione Rilevante**").

Space3, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione a Space3 nell'ambito della Scissione, per complessivi Euro 150.554.437. Si segnala che in data 22 giugno 2017 l'Assemblea ordinaria di Space3 ha autorizzato lo svincolo di un importo delle somme vincolate fino a un massimo di Euro 2.804.437. Pertanto, alla data del presente Progetto di Fusione l'importo delle somme vincolate è pari a Euro 147.750.000 (le "**Somme Vincolate**"). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; e (ii) eventualmente, ai sensi di legge e di statuto, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso (come qui di seguito definito) o in caso di scioglimento di Space3.

Ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto Vigente, la potenziale Operazione Rilevante deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria di Space3, che sarà altresì chiamata a deliberare l'autorizzazione all'utilizzo delle Somme Vincolate.

I titolari di azioni ordinarie di Space3 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e, in particolare, alla modifica dell'oggetto sociale di Space3 e alla proroga della durata della società) potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. (il "**Diritto di Recesso**"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie determinato secondo i criteri di cui all'art. 7 dello Statuto Vigente di Space3 e in conformità all'art. 2437-ter del codice civile.

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui (i) il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space3; oppure (ii) l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere



pagato da Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("**Quaestio**") in virtù delle obbligazioni derivanti dall'accordo sottoscritto tra Space3 e Quaestio in data 15 giugno 2017 ("**Accordo Quaestio**").

B. Il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha individuato Aquafil quale società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante, in conformità alle linee guida descritte nella strategia di investimento approvata dall'assemblea di Space3 in data 23 dicembre 2016. Aquafil e i soci titolari di partecipazioni dirette e indirette nel capitale sociale della medesima, a loro volta, hanno espresso interesse a realizzare l'aggregazione con Space3.

Aquafil è una società per azioni che ha per oggetto la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere, la lavorazione e la trasformazione di materie plastiche e lo stampaggio e la commercializzazione delle medesime, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri, la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica, nonché l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Aquafil, pari a Euro 19.685.556,00, è suddiviso in n. 26.542.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, ed è interamente detenuto da Aquafin Capital S.p.A., società di diritto italiano con sede in Verona, Via dei Mutilati, n. 3/D ("**Aquafin Capital**").

In data 15 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione di Aquafil ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria di Aquafil la modifica dell'attuale statuto sociale di Aquafil (il "**Nuovo Statuto Aquafil**"), al fine di prevedere l'emissione di n. 4.904.962 azioni di categoria speciale a voto plurimo di tipo "B" (le "**Azioni B**"), prive dell'indicazione del valore nominale, da assegnare ad Aquafin Capital mediante conversione in Azioni B di n. 4.904.962 azioni ordinarie emesse da Aquafil di titolarità di Aquafin Capital alla data del Progetto di Fusione; con la precisazione che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione (come di seguito definita) - come di seguito descritto - le Azioni B saranno detenute direttamente da Aquafin Holding S.p.A. ("**Aquafin Holding**"), attuale socio di controllo di Aquafin Capital.

C. In data 15 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro ("**Accordo Quadro**") al fine di disciplinare i termini e le condizioni dell'Operazione Rilevante che si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive previste nell'Accordo Quadro e riportate nel presente Progetto di Fusione (ovvero alla rinuncia alle medesime nei termini di cui all'Accordo Quadro), attraverso l'esecuzione delle seguenti attività societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

1. l'acquisizione da parte di Space3 di massime n. 6.370.080 azioni ordinarie Aquafil (il "**Numero Massimo Azioni Aquafil**") detenute da Aquafin Capital ("**Acquisizione**"), fermo restando che: (i) nel caso in cui Space3 sia tenuta ad acquistare eventuali azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso in misura tale da ridurre la propria dotazione di cassa alla data in cui verrà stipulato l'atto di Fusione al di sotto di Euro 108.000.247 (calcolata tenendo altresì conto dell'acquisto da parte dei soci di Space3 delle azioni ordinarie oggetto del Diritto di Recesso in virtù dei diritti di opzione e di prelazione spettanti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e dell'eventuale acquisto da parte di Quaestio di azioni ordinarie Aquafil oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'Accordo Quaestio), il numero di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 si ridurrà e sarà pari al rapporto tra la dotazione di cassa di Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione e il corrispettivo per azione Aquafil, pari a Euro 16,9543. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nella Premessa A in merito all'esborso massimo cui può essere tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso, il numero minimo di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 alla data della stipulazione dell'atto di Fusione è pari a 5.971.950; (ii) il trasferimento della suddetta partecipazione avverrà immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con la stipula dell'atto di Fusione; e (iii) il trasferimento della suddetta partecipazione sarà risolutivamente

condizionato al mancato verificarsi dell'efficacia della Fusione entro e non oltre la prima tra le seguenti date (a) il sessantesimo giorno successivo alla data di stipula dell'atto di Fusione; e (b) il 28 febbraio 2018;

2. la Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, sulla base del presente Progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017 e di cui il nuovo statuto della Società Incorporante (il "**Nuovo Statuto**"), che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, costituisce parte integrante. Resta inteso che l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**"), preferibilmente Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post* Fusione, nonché al rilascio da parte della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("**Consob**") dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

D. Al fine di poter realizzare l'Operazione Rilevante ai termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, Aquafil, Aquafin Capital e Aquafin Holding, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si sono impegnate a porre in essere una riorganizzazione della struttura societaria di Aquafin Capital e di Aquafin Holding e, pertanto, della catena di controllo di Aquafil (la "**Riorganizzazione**"), da perfezionarsi alla data prevista per – e, quindi, in sostanziale contestualità con – il *closing* dell'Operazione Rilevante e la stipula dell'atto di Fusione. La Riorganizzazione - secondo quanto descritto nell'Accordo Quadro - contempla, in estrema sintesi, le seguenti attività:

1. l'acquisto, a fronte di un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Holding, delle azioni proprie detenute alla data del presente Progetto di Fusione dai Sigg. Edi Kraus, Fabrizio Calenti, Adriano Vivaldi, Franco Rossi e Sergio Calliari (congiuntamente, i "**Managers**") e la cessione, a fronte di un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Capital ai Managers, di complessive n. 914.943 azioni ordinarie Aquafil (secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro), da eseguirsi anteriormente a, o il medesimo giorno in cui avrà luogo, la stipula dell'atto di Fusione;
2. l'uscita dei soci TH IV S.A. ("**TH IV**"), TH Fides S.à r.l. e La Finanziaria Trentina S.p.A. dalla compagine sociale di Aquafin Capital - attraverso l'acquisto, a fronte di un corrispettivo in denaro, da parte di quest'ultima e di Aquafin Holding delle partecipazioni dai medesimi detenute alla data del presente Progetto di Fusione - e la contestuale cessione, a fronte di un corrispettivo in denaro, da parte di Aquafin Capital a TH IV, di n. 1.738.568 azioni ordinarie Aquafil, rappresentative del 6,55% del capitale sociale di Aquafil, da eseguirsi dopo il perfezionamento dell'Acquisizione ma prima della stipula dell'atto di Fusione; e
3. immediatamente dopo il perfezionamento delle attività di cui ai punti che precedono, a seguito delle quali Aquafin Holding risulterà socio unico di Aquafin Capital, la fusione per incorporazione di Aquafin Capital in Aquafin Holding, ad esito della quale le Azioni B – assegnate, al momento della loro conversione da azioni ordinarie di Aquafil, ad Aquafin Capital – saranno detenute direttamente da Aquafin Holding che, pertanto, risulterà assegnataria nell'ambito della Fusione delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite). Ciascuna Azione B attribuirà tre diritti di voto nelle Assemblee dei soci di Space3 *post* Fusione.

E. Nel contesto della sottoscrizione degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'Operazione Rilevante, in data 15 giugno 2017 Space3 e Quaestio - in nome e per conto di Italian Growth Fund, comparto del fondo Quamvis S.C.A. SICAV-FIS - hanno sottoscritto l'Accordo Quaestio, ai sensi del quale Quaestio ha assunto un impegno di acquisto delle azioni ordinarie Space3 per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso e che non saranno state collocate presso i soci ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile. In particolare, Quaestio si è impegnata ad acquistare azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso che sono rimaste inoprate e non oggetto di prelazione da parte dei soci di Space3 fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 20 milioni.



Sempre in data 15 giugno 2017, Aquafin Holding e Aquafin Capital si sono impegnate a far sì che, alla data del *closing* dell'Operazione Rilevante e prima della stipula dell'atto di Fusione, uno dei Managers ceda a Quaestio n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil al medesimo prezzo per azione (pari a Euro 16,9543) che verrà corrisposto da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione (l'“**Acquisto Quaestio**”) (costituenti parte della partecipazione dal medesimo acquisita ai sensi di quanto indicato alla precedente premessa D, *sub* 1).

F. Ai fini di quanto sopra, l'assemblea di Space3 chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, tra l'altro:

(a) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di autorizzazione a realizzare (a) l'Acquisizione, e (b) la Fusione;

(b) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle Somme Vincolate ai fini dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che le Somme Vincolate saranno altresì utilizzate, eventualmente, ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso; e

(c) in vista dell'eventuale passaggio dal MIV al MTA, l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post* Fusione e dell'autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dal MIV ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”), subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di ammissione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte delle assemblee straordinarie di Space3 e di Aquafil, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Space3 le proposte di deliberazione descritte alla presente Premessa F, lettere (a) e (b).

1. Società partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Denominazione Space3 S.p.A.

Sede legale Milano, Via Mauro Macchi n. 27

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 09652170961.

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 16.425.988,50, di cui Euro 15.422.500,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 400.000 azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”) detenute da Space Holding S.r.l. (“**Space Holding**”), prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.


Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie emesse da Space3 sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a. sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- b. sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- c. sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space3;



+

- d. in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- e. hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli "Sponsor Warrant Space3 S.p.A." in ragione di 2 *sponsor warrant* per ogni Azione Speciale;
- f. sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 4,5 azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
- (i) nella misura di massime n. 400.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto Vigente sia revocato dall'assemblea di Space3 in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - (iii) entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria; resta inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space3 di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In caso di liquidazione di Space3, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "Percentuale Applicabile"); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino a un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space3 dagli stessi detenuta.

I Market Warrant Space3

L'assemblea straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha – tra l'altro – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, a servizio dell'esercizio di massimi **7.500.000 warrant** denominati "*Market Warrant Space3 S.p.A.*" (i "**Market Warrant Space3**"), esercitabili ai termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

In particolare: (i) n. 3.750.000 Market Warrant Space3 sono stati assegnati nell'ambito della Scissione - sulla base del relativo rapporto di concambio - ai portatori dei *warrant* denominati "*Market Warrant Space2 S.p.A.*" e hanno iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni (coincidente con la data di efficacia della Scissione); mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori massimi n. 3.750.000 Market Warrant Space3 da assegnarsi ciascuno ogni 4 azioni ordinarie è incorporato nelle azioni ordinarie e cirolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; a tale data, il secondo Market Warrant Space3 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data del presente Progetto di Fusione sono in circolazione **n. 3.750.000 Market Warrant Space3 ammessi alla negoziazione** presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF, mentre massimi **n. 3.750.000 Market Warrant Space3 sono incorporati nelle azioni** nel rapporto di 1 Market Warrant Space3 ogni 4 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space3 potranno essere esercitati - nel periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante - a condizione che il "Prezzo Medio Mensile" (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato con riferimento a ciascun mese di calendario sia maggiore del "Prezzo Strike", pari a Euro 9,5 per azione.

Il "Prezzo di Sottoscrizione" cui i portatori di Market Warrant Space3 potranno sottoscrivere le azioni ordinarie di compendio è pari a Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria di compendio (ossia, in misura pari alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea di Space3 in data 23 dicembre 2016).

Ai portatori dei Market Warrant Space3 saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:


$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}) / (\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}).$$

Qualora il "Prezzo Medio Mensile" rilevato nel corso di un mese di calendario sia uguale o superiore al "Prezzo di Accelerazione", pari a Euro 13 per azione ordinaria, Space3 ne darà comunicazione mediante pubblicazione della comunicazione di accelerazione e in tal caso i Market Warrant Space3 saranno esercitabili entro il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il "Prezzo Medio Mensile" si intenderà sostituito dal "Prezzo di Accelerazione" (pari a Euro 13 per azione).

Gli Sponsor Warrant Space3

L'assemblea straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.400.000, mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi **n. 800.000 warrant** denominati "*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*" (gli "**Sponsor Warrant Space3**") alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

Gli Sponsor Warrant Space3 sono stati assegnati nell'ambito della Scissione - sulla base del relativo rapporto di concambio - a Space Holding in concambio dei *warrant* denominati "*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*" e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space3 (e, pertanto, fino a



massime n. 800.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

Gli Sponsor Warrant Space3 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione in Space3).

Non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space3 potranno essere esercitati, nel periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space3 sia pari o superiore a Euro 13,00.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione Aquafil S.p.A.

Sede legale Arco (TN), via Linfano, n. 9

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento numero 00123150229.


Capitale sociale alla data del Progetto di Fusione pari a Euro 19.685.556,00 suddiviso in n. 26.542.000 azioni ordinarie, interamente detenute da Aquafin Capital. Alla data del Progetto di Fusione, Aquafil non detiene azioni proprie in portafoglio.

Successivamente all'approvazione del Nuovo Statuto Aquafil di cui alla premessa B da parte dell'assemblea straordinaria di Aquafil convocata prima della stipula dell'atto di Fusione, il capitale sociale di Aquafil pari a Euro 19.685.556,00 sarà suddiviso in n. 21.637.038 azioni ordinarie e n. 4.904.962 Azioni B a voto plurimo, entrambe prive di indicazione del valore nominale, interamente detenute da Aquafin Capital.

Ai sensi del Nuovo Statuto Aquafil, ciascuna Azione B dà diritto a 3 voti esercitabili nell'assemblea (ordinaria e straordinaria) dei soci di Aquafil.

In particolare, relativamente alle Azioni B il Nuovo Statuto Aquafil prevede quanto segue:

- Aquafil può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione; e (b) fusione o scissione;
- in caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie o Azioni B – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B;
- in caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.
- nel caso in cui Aquafil partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio,



azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità;

- si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della società):
 - a) in caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia: (i) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B;
 - b) nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da (i) Giulio Bonazzi, (ii) Roberta Previdi, (iii) Silvana Bonazzi, (iv) Francesco Bonazzi e/o (v) uno o più successori *mortis causa* che siano discendenti in linea retta di entrambi (e non eventualmente di uno solo tra) Giulio Bonazzi e Roberta Previdi, ciascuno dei quali, esclusivamente o congiuntamente a uno o più degli altri soggetti menzionati nel presente punto b) (considerando, ai soli fini di chiarezza, la somma delle partecipazioni rispettivamente detenute da tali soggetti ancorché in assenza di patti parasociali tra i medesimi);
- possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B;
- il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- in nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.


Ai fini di quanto precede, "controllo", "controllare" e simili espressioni contenute nel Nuovo Statuto Aquafil indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1) e 2), e dal secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

Ipotizzando che l'Acquisizione abbia a oggetto il Numero Massimo Azioni Aquafil e che Quaestio acquisti n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil nell'ambito dell'Acquisto Quaestio, a esito del perfezionamento della Riorganizzazione di cui alla Premessa D e prima della data di efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda sarà così posseduto:

Azionisti	N. azioni totali	di cui n. Azioni B	% capitale sociale	% diritti di voto
Aquafin Holding	17.518.409	4.904.962	66,00	75,18
Space3	6.370.080	0	24,00	17,52
TH IV	1.738.568	0	6,55	4,78
Managers	590.542	0	2,22	1,62
Quaestio	324.401	0	1,22	0,89
Totale	26.542.000	4.904.962	100,00	100,00

Ipotizzando che l'Acquisizione abbia a oggetto il numero minimo di azioni ordinarie Aquafil – pari a 5.971.950 – e che Quaestio acquisti n. 324.401 azioni ordinarie Aquafil nell'ambito dell'Acquisto Quaestio, a esito del perfezionamento della Riorganizzazione di cui alla Premessa D e prima della data di efficacia della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporanda sarà così posseduto:

Azionisti	N. azioni totali	di cui n. Azioni B	% capitale sociale	% diritti di voto
Aquafin Holding	17.864.167	4.904.962	67,31	76,13
Space3	5.971.950	0	22,50	16,43



TH IV	1.772.882	0	6,68	4,88
Managers	608.600	0	2,29	1,67
Quaestio	324.401	0	1,22	0,89
Totale	26.542.000	4.904.962	100,00	100,00

Si segnala tuttavia che - tenuto conto dell'Accordo Quaestio, che prevede l'impegno di Quaestio ad acquistare azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso che sono rimaste inopstate e non oggetto di prelazione da parte dei soci di Space3 fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 20 milioni -, si prevede che la dotazione di cassa di Space3 alla data in cui verrà stipulato l'atto di Fusione non si ridurrà al di sotto di Euro 108.000.247 e che, pertanto, il numero di azioni ordinarie Aquafil che saranno trasferite a Space3 nell'ambito dell'Acquisizione sarà pari al Numero Massimo Azioni Aquafil. Per effetto di quanto appena descritto, l'azionariato di Aquafil a seguito della Riorganizzazione e dell'Acquisizione sarà verosimilmente quello riportato nella prima tabella di questo paragrafo.

2. Nuovo Statuto della Società Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Space3 sarà chiamata a deliberare l'adozione del Nuovo Statuto della Società Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A** (il "Nuovo Statuto"). Sotto **Allegato B** si allega lo Statuto Vigente della Società Incorporante. Il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Di seguito si illustrano le principali proposte di modifica da inserire nel testo del Nuovo Statuto che comportano una riformulazione degli attuali artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 21 dello Statuto Vigente.

In particolare:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale "Aquafil S.p.A.";
- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede ad Arco (Trento);
- (c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space3 cesserà l'attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il *business* di Aquafil. Si propone, pertanto, che l'oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: *"La Società ha per oggetto le seguenti attività: (a) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere; (b) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di polimeri e lo stampaggio degli stessi nonché il commercio dei detti prodotti; (c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri; (d) la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica; (e) l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica"*;
- (d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l'entità e la struttura del capitale sociale sulla base dell'aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del rapporto di cambio per la Fusione (*cf.* paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione), dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (ii) ridenominare i Market Warrant Space3 e gli Sponsor Warrant Space3 come *"Market Warrant Aquafil S.p.A."* e *"Sponsor Warrant Aquafil S.p.A."*; (iii) disciplinare le caratteristiche delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite) ed effettuare le necessarie modifiche di coordinamento tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni Speciali denominate "Azioni C"); (iv) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni C relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (v) disciplinare la struttura degli aumenti di capitale e i relativi diritti di opzione, tenendo conto

delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni C);

- (f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di (i) eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l'utilizzo delle medesime è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea quale primo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria (si veda la Premessa F); e (ii) una modifica di adeguamento per tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nel precedente art. 5 con riferimento all'emissione di Azioni B e di Azioni C;
- (g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l'efficacia della Fusione; e (ii) escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) effettuare modifiche di adeguamento al fine di tenere conto della presenza delle Azioni B a voto plurimo; e (iii) introdurre un *quorum* qualificato per l'adozione delle delibere aventi a oggetto la modifica delle disposizioni di cui agli artt. 5.6 e 5.8 che disciplinano la struttura degli aumenti di capitale e le emissioni delle Azioni B e delle Azioni C nonché la disposizione di cui al medesimo articolo 8.3 che prevede il *quorum* qualificato;
- (i) Art. 9 (Convocazione): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci possa essere convocata anche nel Regno Unito;
- (j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua richiesta, anche da altra persona nominata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato);
- (k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in un minimo di 8 e un massimo di 15); (ii) eliminare le disposizioni aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; e (iii) modificare il meccanismo della nomina per voto di lista, prevedendo che qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza;
- (l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di precisare che a uno degli amministratori delegati potrà essere attribuito il titolo di amministratore delegato;
- (m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di (i) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi presso la sede sociale o altrove; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato anche su richiesta dell'amministratore delegato; (iii) modificare da tre a cinque giorni il termine per la convocazione del Consiglio di Amministrazione; e (iv) prevedere che le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni siano valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del



collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (a) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (b) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano;

- (n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni (a) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; e (b) la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo paragrafo, del codice civile;
- (o) Art. 15 (remunerazione): si propone di prevedere che l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- (p) Art. 20 (Bilancio e utili): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente;
- (q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare la clausola trattandosi di disposizioni strettamente connesse alla natura di SIV di Space3.

3. Rapporto di cambio e aumento di capitale a servizio

La Fusione verrà deliberata sulla base dei bilanci di esercizio di Space3 e di Aquafil al 31 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma secondo, del cod. civ.

Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil alla data di efficacia della Fusione, diversi da Space3, di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio (come di seguito definite) di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.


Inoltre, ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF, si prevede che le Azioni B siano concambiate esclusivamente con azioni di categoria speciale a voto plurimo, anch'esse denominate "Azioni B", aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 del Nuovo Statuto, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto attribuita dalle Azioni B della Società Incorporanda.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del cod. civ. per massimi nominali Euro 45.065.850, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:

- a) massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3 (le "**Azioni Ordinarie in Concambio**"), da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Aquafil; e
- b) massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo, prive di indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto (le "**Azioni B in Concambio**"), da assegnare in concambio delle Azioni B detenute in Aquafil.

Il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio e il numero massimo di Azioni B in Concambio è stato determinato sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato.

Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Quadro, Space3 comprerà solo ed esclusivamente azioni ordinarie Aquafil e il numero esatto di azioni ordinarie Aquafil che saranno acquistate da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione sarà definito a esito della procedura di liquidazione delle azioni ordinarie per le quali sarà



esercitato il Diritto di Recesso, fermo restando che il numero di azioni ordinarie Aquafil che saranno acquistate da Space3 nell'ambito dell'Acquisizione sarà compreso tra un minimo di 5.971.950 azioni ordinarie e un massimo di 6.370.080 azioni ordinarie. Pertanto, per effetto dell'Acquisizione, un numero di azioni ordinarie Aquafil compreso tra un minimo di 5.971.950 azioni ordinarie e un massimo di 6.370.080 azioni ordinarie risulterà di proprietà di Space3 alla data di stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, non sarà oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-*ter*, del cod. civ..

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di Azioni Ordinarie in Concambio è stato determinato, sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato, assumendo ipoteticamente che Space3 non proceda all'acquisto di alcuna azione ordinaria Aquafil nell'ambito dell'Acquisizione e il rapporto di cambio si applichi, pertanto, al numero massimo di azioni ordinarie Aquafil di proprietà di soggetti diversi da Space3. Come indicato nella Premessa D, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione le n. 4.904.962 Azioni B saranno esclusivamente di titolarità di Aquafin Holding che, pertanto, risulterà assegnataria di n. 8.316.020 Azioni B in Concambio nell'ambito della Fusione.

I Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio (applicabile tanto al concambio delle azioni ordinarie Aquafil in Azioni Ordinarie in Concambio quanto al concambio delle Azioni B in Azioni B in Concambio) da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$16,9543 / 10.$$

Pertanto, **ogni azione di Aquafil, saranno emesse n. 1,69543 (uno virgola seinovecinquequattrotte) azioni Space3 di nuova emissione.**

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Aquafil.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il rapporto di cambio determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporanda il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni ordinarie, Aquafin Holding – che, a esito della Riorganizzazione, deterrà tutte le Azioni B e sarà quindi l'unica titolare a ricevere Azioni B in Concambio – si è resa disponibile, per quanto concerne le azioni ordinarie di Aquafil di cui è titolare, a ottenere, in applicazione del rapporto di concambio, un numero di Azioni Ordinarie in Concambio inferiore a quanto matematicamente spettante, nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Aquafil possa ottenere un numero intero di Azioni Ordinarie in Concambio.

Le azioni della Società Incorporante saranno messe a disposizione degli azionisti di Aquafil, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space3 www.space3spa.com.

5. Data dalla quale le azioni di Space3 assegnate in concambio partecipano agli utili

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space3 in circolazione alla data della loro emissione.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare.

6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive e al mancato avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni risolutive di cui al successivo paragrafo 7, la Fusione, a fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* cod. civ. e che, in ogni caso, coinciderà

con la data di inizio delle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space3 emessi da Space3 *post* Fusione.

7. Condizioni cui sono subordinati il perfezionamento e l'efficacia della Fusione

La stipula dell'atto di Fusione avverrà subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante in generale (o alla rinuncia alla medesime nei termini di cui all'Accordo Quadro), come specificate nell'Accordo Quadro.

In particolare, si prevede che l'esecuzione dell'Operazione Rilevante sia soggetta al mancato avveramento delle seguenti condizioni risolutive:

- (i) che il numero di azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso superi il 33% (trentatré per cento) del capitale ordinario di Space3 meno un'azione ordinaria Space3;
- (ii) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato da Quacstio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quacstio);
- (iii) entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione da parte dell'assemblea di Space3 dell'Operazione Rilevante e della Fusione nelle modalità previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, al fine di esentare Aquafin Holding dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni di Space3 *post* Fusione successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante;
- (iv) entro il 30 settembre 2017, la mancata approvazione della Fusione e del Nuovo Statuto Aquafil da parte dell'Assemblea Aquafil; e
- (v) il mancato *closing* dell'Operazione Rilevante entro il 28 febbraio 2018.

L'esecuzione dell'Operazione Rilevante risulta inoltre soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio entro il 26 giugno 2017 di un parere favorevole circa la congruità del rapporto di cambio previsto nel Progetto di Fusione da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;
- (ii) entro il 20 luglio 2017, la rinuncia scritta da parte di Aquafin Holding a far valere nei confronti di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. qualsiasi fatto, evento o circostanza suscettibile di dar luogo alla responsabilità di Aquafil e/o Tessilquattro S.r.l. in relazione alla violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al contratto di compravendita stipulato in data 27 giugno 2016 (come successivamente modificato) tra Tessilquattro S.r.l. e Aquafin Holding, avente a oggetto la cessione a quest'ultima dell'intero capitale sociale di Aquaspace S.p.A.;
- (iii) entro il 25 ottobre 2017, alternativamente: (A) l'ottenimento a condizioni non peggiorative per il gruppo Aquafil e senza alcuna modifica dei relativi accordi, della rinuncia scritta da parte delle controparti del gruppo Aquafil di alcuni contratti specificatamente individuati nell'Accordo Quadro, a richiedere e/o esigere e/o presentare domande e/o esercitare azioni per il rimborso anticipato di alcun importo dovuto da Aquafil ai sensi dei relativi contratti in relazione alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (ivi inclusa, per chiarezza, l'Acquisizione e la Fusione) e/o alla quotazione; o (B) l'avvenuto rimborso anticipato degli importi dovuti da Aquafil ai sensi di detti contratti;
- (iv) entro il 15 ottobre 2017, che le azioni Aquafil siano libere da qualsiasi gravame, fermo restando che la presente condizione sospensiva si considererà avverata al momento dell'esibizione del libro soci di Aquafil da cui risulti l'assenza di qualsiasi gravame sulle azioni Aquafil;



- (v) l'avvenuta nomina, da parte dell'Assemblea Space3, del Consiglio di Amministrazione di Space3 in conformità alle disposizioni del patto parasociale sottoscritto in data 15 giugno 2017 tra Aquafil Holding, Space3, Space Holding, TH IV e i Managers e con efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;
- (vi) l'avvenuto regolare esperimento della procedura di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990 n. 428, in relazione alla Fusione;
- (vii) entro il 30 novembre 2017, la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space3 e Aquafil in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso.

Come indicato nella premessa C, l'efficacia della Fusione è inoltre subordinata, oltre a quanto sopra previsto con riferimento all'Operazione Rilevante e a quanto previsto dal codice civile, al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space3 *post* Fusione, nonché al rilascio da parte della Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nel contesto della Fusione, fatta eccezione per gli azionisti di Aquafil titolari di Azioni B che riceveranno le Azioni B in Concambio aventi le medesime caratteristiche delle Azioni B in circolazione alla data di efficacia della Fusione.

La Fusione non inciderà sulle caratteristiche:

- (i) delle Azioni Speciali della Società Incorporante;
- (ii) dei Market Warrant Space3, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "*Market Warrant Aquafil S.p.A.*", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2016;
- (iii) degli Sponsor Warrant Space3, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "*Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.*", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2016.

9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

10. Diritto di Recesso

Come anticipato nella Premessa A del presente Progetto di Fusione, i soci di Space3 che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di Fusione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space3), potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato sulla base dell'art. 7 dello Statuto Vigente di Space3 ovvero pari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2017, a Euro 10,739 per azione. I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del cod. civ.; le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e rese note mediante comunicati stampa diffusi con il sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di Space3 www.space3spa.com.

L'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche solo uno dei seguenti eventi: (a) che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso superi il 33% del capitale meno un'azione; o (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space3



a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore a Euro 49.682.964,21 (da calcolarsi sottraendo dal corrispettivo complessivo che deve essere corrisposto ai soci che hanno esercitato il Diritto di Recesso l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato dai soci di Space3 che hanno esercitato il diritto di opzione e il diritto di prelazione sulle azioni oggetto del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del codice civile e l'ammontare del corrispettivo che dovrà essere pagato da Quaestio in virtù delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quaestio).

Si segnala infine che in data 15 giugno 2017 con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space3, Space Holding, in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali della Società Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

I soci di Aquafil (attuali e futuri, cioè tali alla data dell'operazione di Fusione) hanno rinunciato a qualsiasi diritto di recesso a essi spettante.


La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, così come del Nuovo Statuto qui allegato, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese o, infine, dipendenti dall'esecuzione dell'operazione di Fusione così come strutturata ai sensi del Progetto di Fusione.

Milano, Arco

22 giugno 2017

Space3 S.p.A.
Amministratore



Carlo Pagiani

Aquafil S.p.A.
Amministratore

Adriano Vivaldi

Allegati:

Allegato A: Nuovo Statuto

Allegato B: Statuto Vigente



5

ALLEGATO A

NUOVO STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final vertical stroke. Below the signature is a small, handwritten mark that appears to be the letter 'P'.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata Aquafil S.p.A. (la "Società").

Articolo 2. Sede

2.1 La Società ha sede in Arco (TN).

2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere;
- b) la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di polimeri e lo stampaggio degli stessi nonché il commercio dei detti prodotti;
- c) la produzione, la trasformazione, la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri;
- d) la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica;
- e) l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica.

3.2 Con finalizzazione all'oggetto sociale, la Società può compiere, in modo non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dagli amministratori necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3.3 La Società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società o imprese aventi attività analoga o complementare alla propria.

3.4 La Società potrà prestare fidejussioni e garanzie anche reali in favore di imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, e quando tali operazioni riescano di utilità e vantaggio per il raggiungimento dello scopo della Società garante, nei limiti di legge.

3.5 Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 nei confronti del pubblico, nonché quelle comunque non consentite in base alle norme applicabili.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

5.1 Il capitale sociale ammonta a euro [•] ed è diviso in n. [•] azioni, di cui n. [•] azioni ordinarie, n. [•] azioni speciali B (le "Azioni B") e n. [•] azioni speciali C (le "Azioni C"), tutte senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 23 dicembre 2016 ha – tra l'altro – deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.500.000 "Market Warrant Aquafil S.p.A.", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 800.000 "Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex* art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni B, le Azioni C, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.

5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.4 Le Azioni B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a) ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 nelle assemblee della Società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;
- b) si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società):
 - a. in caso di trasferimento a soggetti che non siano già titolari di Azioni B, salvo nel caso in cui il cessionario sia: (i) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo *status* di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B;
 - b. nel caso in cui il soggetto titolare di Azioni B cessi di essere controllato, direttamente o indirettamente, da (i) Giulio Bonazzi, (ii) Roberta Previdi, (iii) Silvana Bonazzi, (iv) Francesco Bonazzi e/o (v) uno o più successori *mortis causa* che siano discendenti in linea retta di entrambi (e non eventualmente di uno solo tra) Giulio Bonazzi e Roberta Previdi, ciascuno dei quali, esclusivamente o congiuntamente a uno o più degli altri soggetti menzionati nel presente paragrafo 5.4(b)b. (considerando, ai soli fini di chiarezza, la somma delle partecipazioni rispettivamente detenute da tali soggetti ancorché in assenza di patti parasociali tra i medesimi);
- c) possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più *tranche*, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.

Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In nessun caso le azioni ordinarie potranno essere convertite in Azioni B.

Ai fini di quanto precede, “controllo”, “controllare” e simili espressioni indicano (anche con riferimento a persone fisiche) i rapporti contemplati dal primo comma, numeri 1) e 2), e dal secondo comma, dell’articolo 2359 del codice civile.

5.5 Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- c) sono intrasferibili fino al 5 aprile 2022, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l’assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l’altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. nella Società;
- d) hanno dato diritto al momento della loro emissione all’attribuzione degli “*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*” (ora denominati “*Sponsor Warrant Aquafil S.p.A.*”) in ragione di 2 *warrants* per ogni Azione C;
- e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni Azione C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie entro 60 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A. (ora denominata Aquafil S.p.A.) (la “**Fusione**”) nella misura (a) di 100.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) di 80.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) di 80.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell’avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell’assemblea di Space3 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [●]) e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia della Fusione, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia della Fusione); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale.

5.6 La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo articolo 5.8; e (b) fusione o scissione. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni C.

5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie, Azioni B o Azioni C – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni C.

5.8 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera precisandosi che, a tal fine, le esistenti Azioni C saranno computate come un pari numero di azioni ordinarie; (ii) il titolare di Azioni C potrà sottoscrivere azioni ordinarie in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da azioni ordinarie e da Azioni C detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale; e (iii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che (i) le esistenti Azioni C saranno a tal fine computate come un pari numero di azioni ordinarie; e (ii) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

5.9 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.

6.4 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

6.5 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B e di Azioni C, la Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

7.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

8.2 L'assemblea si svolge in unica convocazione.

Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.

8.3 Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno al 70% del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.

Articolo 9. Convocazione

9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito.

9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge

e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.

10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno di 8 e non più di 15 membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.

11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, eleggibilità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo

quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché agli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

11.12 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:

- a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;
- b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

11.13 Qualora al termine della votazione non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.

11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.



11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.


12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.



13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.

14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (iv) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo paragrafo; e (vi) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 15. Remunerazione

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione



11/14



17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3, devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the main signature, there are smaller initials, possibly 'GP', also written in black ink.

17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il "**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il "**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

20.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente.

Articolo 21. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.



ALLEGATO B

STATUTO VIGENTE DI SPACE3 S.P.A.

2

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Melly', located in the lower right quadrant of the page.A small, dark handwritten mark or signature located at the bottom right corner of the page.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione


- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space3 S.p.A." (la "**Società**").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "**Regolamento di Borsa**"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "**Operazione Rilevante**" si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "**Quotazione**"). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di



maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 luglio 2018, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 31 gennaio 2019. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 15.422.500 ed è diviso in n. 15.000.000 azioni ordinarie e n. 400.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 23 dicembre 2016 ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 203.488,50, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 7.500.000 "*Market Warrant Space3 S.p.A.*", mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 10.400.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 800.000 "*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*", mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex art. 2439* del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there are some smaller, less distinct handwritten marks or initials.

- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space3;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space3 S.p.A.*" in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;
 - (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - (i) nella misura di massime n. 400.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel





caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione alla Società nell'ambito della scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore della Società di cui all'atto di scissione del 28 febbraio 2017 (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.
- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by the initials 'G' written below it.


obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.
- 7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

ASSEMBLEA



CP

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.



9

- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.




φ

ORGANO AMMINISTRATIVO


Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di





indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista




che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove



A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'CP', also handwritten in black ink.

possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.


- 11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può





essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.

- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv)




proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.


Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -*bis* del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI


Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che



risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno



A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below it, there are smaller initials, possibly 'CP', also handwritten in black ink.

successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a smaller set of initials 'P' below it.

regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.


Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.



Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:
- (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**");
 - (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;
 - (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.



A large, handwritten signature in black ink, appearing to be "Vittorio".

Allegato "E" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.

PKF

Revisione e organizzazione contabile

SPACE3 S.p.A.
AQUAFIL S.p.A.

**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AI SENSI DELL'ART. 2501 – SEXIES DEL CODICE CIVILE**



**RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
 AI SENSI DELL'ART. 2501 – SEXIES DEL CODICE CIVILE**

Agli Azionisti di Space3 S.p.A.

Agli Azionisti di Aquafil S.p.A.

1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

Su istanza di nomina sottoscritta congiuntamente da Aquafil S.p.A. (nel seguito "Aquafil" o "Società Incorporanda") e Space3 S.p.A. (nel seguito "Space3" o "Società Incorporante" e, insieme a Aquafil, le "Società"), con provvedimento datato 14 giugno 2017, il Tribunale di Milano ha designato PKF Italia S.p.A. quale esperto comune incaricato di redigere, ai sensi dell'art. 2501–sexies del Codice Civile, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio tra le azioni della Società Incorporante e le azioni della Società Incorporanda (di seguito il "Rapporto di Cambio").

Per le finalità connesse allo svolgimento del nostro incarico, abbiamo ricevuto dai Consigli di Amministrazione di Aquafil e di Space3 (di seguito, congiuntamente, i "Consigli di Amministrazione" o gli "Amministratori") la seguente documentazione relativa alla prospettata fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (nel seguito, anche la "Fusione"):

- (i) il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 (di seguito il "Progetto di Fusione"), approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017, corredato dalle relazioni degli Amministratori (di seguito le "Relazioni degli Amministratori" o anche solo le "Relazioni") che indicano, illustrano e giustificano, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, il Rapporto di Cambio delle azioni;
- (ii) i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Space3 e di Aquafil, approvati dalle rispettive Assemblee dei Soci in data 22 giugno 2017 e 28 aprile 2017, che costituiscono le situazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 2501-quater del Codice Civile;
- (iii) la situazione patrimoniale di Space3 redatta *ad hoc* alla data del 5 aprile 2017, data di efficacia della scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore di Space3.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Space3, a supporto delle proprie determinazioni, ha dato mandato a Citigroup Global Markets Limited (il "Consulente") affinché esprimesse una *fairness opinion* in ordine alla congruità del Rapporto di Cambio nell'abito della Fusione. Il Consulente ha emesso in data 15 giugno 2017 la propria *fairness opinion*.



Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti delle Società fissate, in unica convocazione, per il giorno 27 luglio 2017.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

L'operazione ha per oggetto la Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3.

Space3 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "MIV"), segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili. Space3 è stata costituita da Space2 S.p.A. in data 6 ottobre 2016 al fine di agire quale società beneficiaria nell'ambito della scissione parziale e proporzionale avente a oggetto una porzione del patrimonio di Space2 S.p.A. costituito da disponibilità liquide pari a Euro 152.847.144 (la "Scissione").

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Space3 è pari a Euro 16.425.988,50, di cui Euro 15.422.500 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 15.400.000 azioni, di cui 15.000.000 azioni ordinarie negoziate sul segmento SIV del mercato MIV e n. 400.000 azioni speciali detenute da Space Holding aventi le caratteristiche previste nel relativo statuto (le "Azioni Speciali").

Gli Amministratori riferiscono inoltre che l'Assemblea Straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 2.034.885 azioni ordinarie al servizio dell'esercizio di massimi n. 7.500.000 *Market Warrant* Space3 esercitabili ai termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria (i "*Market Warrant*"). In particolare:

- A) n. 3.750.000 *Market Warrant* sono stati assegnati nell'ambito dell'operazione di Scissione e sono stati ammessi alla negoziazione presso il mercato MIV segmento SIV alla medesima data di inizio delle negoziazioni di dette azioni, coincidente con la data di efficacia della scissione;
- B) il diritto a ricevere gli ulteriori massimi n. 3.750.000 *Market Warrant* da assegnarsi ciascuno ad ogni 4 azioni ordinarie Space3 è incorporato nelle azioni ordinarie di Space3 e circolerà con le medesime, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; a tale data il secondo *Market Warrant* sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie di Space3. I *Market Warrant* potranno essere esercitati nel periodo di 5 anni dalla data di efficacia della Fusione a condizione che il prezzo medio mensile sia maggior del prezzo *strike* (Euro 9,5 per azione).

La medesima Assemblea Straordinaria di Space3 del 23 dicembre 2016 ha inoltre deliberato di aumentare il capitale sociale per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 10.400.000, mediante emissione di massime n. 800.000 azioni ordinarie al prezzo di Euro 13, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi n. 800.000 *Sponsor Warrant* Space 3 (gli "*Sponsor Warrant*"), alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria nel corso della medesima seduta.

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nelle loro Relazioni, successivamente alla data di efficacia della Scissione – perfezionatasi in data 5 aprile 2017 – Space3 ha iniziato a esercitare l'attività tipica di una SIV, ossia la ricerca di una società *target* con la quale realizzare una *business combination*, anche mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione mediante la Scissione ed entro il 31 luglio 2018 (di seguito anche "Operazione Rilevante").

Gli Amministratori riferiscono che, all'esito delle proprie ricerche, Space3 ha individuato in Aquafil la società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante.

Aquafil è una società per azioni che ha per oggetto la produzione, la lavorazione per conto di terzi, la trasformazione e la commercializzazione di fili e filati in genere, la lavorazione e la trasformazione di materie plastiche e lo stampaggio e la commercializzazione delle medesime, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di materie prime e sottoprodotti per la produzione di intermedi per fibre e polimeri, la ricerca di nuove tecnologie industriali nel settore tessile e della plastica, nonché l'assistenza a terzi su metodi di produzione e fabbricazione, sui sistemi di organizzazione della produzione nel settore tessile e della plastica.

Alla data del Progetto di Fusione, il capitale sociale di Aquafil è pari ad Euro 19.685.556,00 suddiviso in n. 26.542.000 azioni ordinarie – prive di valore nominale – interamente detenute da Aquafin Capital S.p.A. ("Aquafil Capital"), a sua volta controllata da Aquafin Holding S.p.A. ("Aquafin Holding").


Secondo quanto riferito nelle Relazioni, Aquafil ha espresso, a sua volta, il proprio interesse al progetto di integrazione con Space3, consentendo tale operazione, da un lato, la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato e, dall'altro, il perseguimento di una crescita per linee interne ed esterne del proprio gruppo in Italia ed all'estero

In data 15 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro ("Accordo Quadro") al fine di disciplinare i termini e le condizioni dell'Operazione Rilevante che si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive ivi previste, essenzialmente attraverso (i) acquisizione da parte di Space3 di massime 6.370.080 azioni ordinarie Aquafil detenute da Aquafin Capital (l'"Acquisizione") e (ii) la successiva Fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 sulla base del Progetto di Fusione.

Dalle Relazioni emerge altresì che l'Accordo Quadro disciplina, ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante, una serie di ulteriori adempimenti ancillari, tra i quali rientrano i seguenti:

- (a) la modifica dello statuto sociale vigente di Aquafil al fine di prevedere l'emissione di n. 4.904.962 azioni di categoria speciale a voto plurimo (le "Azioni B") da assegnare ad Aquafin Capital attraverso la conversione in Azioni B di pari numero di azioni ordinarie Aquafil di titolarità di Aquafin Capital;
- (b) la realizzazione da parte di Aquafil, Aquafin Capital e Aquafin Holding di una complessiva riorganizzazione societaria, da effettuarsi contestualmente con il *closing* dell'Operazione Rilevante e la stipula dell'Atto di Fusione, che comporterà in particolare (i) l'acquisto da parte di Aquafin Holding delle azioni detenute alla data del Progetto di Fusione da alcuni managers della Società (i "Managers") e la cessione da parte di Aquafin Capital agli stessi Managers di n. 914.943 azioni ordinarie Aquafil; (ii) l'acquisto da parte di Aquafin Capital della totalità delle azioni proprie detenute dai soci TH IV S.a., TH Fides Sarl e La Finanziaria Trentina S.p.A. e la contestuale cessione da parte di Aquafin Capital a TH IV S.a. di n. 1.738.568 azioni ordinarie Aquafil pari al 6,550% del capitale sociale; (iii) la fusione per incorporazione di Aquafin Capital in Aquafin Holding, ad esito della quale quest'ultima verrà a detenere le Azioni B.

Gli Amministratori riferiscono inoltre nelle loro Relazioni che, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, Aquafil Holding ha rilasciato a favore di Space3 dichiarazioni e garanzie tra l'altro relative ad Aquafil e alle sue società controllate, che si intendono vere e corrette alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro nonché alla data di stipula dell'atto di Fusione.



In data 15 giugno 2017 i Consigli di Amministrazione di Space3 e Aquafil hanno approvato il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori, pervenendo alla determinazione del Rapporto di Cambio.

Gli Amministratori riferiscono che Space3 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Aquafil detenute dagli azionisti di Aquafil alla data di efficacia della fusione, ivi incluse le azioni ordinarie Aquafil eventualmente detenute da Space3 ad esito dell'Acquisizione, e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Aquafil alla data di efficacia della Fusione diversi da Space3 di azioni ordinarie e Azioni B di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del Rapporto di Cambio.

Ai sensi dell'art. 127-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998, le Azioni B saranno concambiate esclusivamente con azioni di categoria speciale a voto plurimo, anch'esse denominate "Azioni B", aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 5 dello Statuto post fusione, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto attribuita dalle Azioni B della Società Incorporanda.

Pertanto, secondo quanto riferiscono gli Amministratori, l'aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio avverrà in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del Codice Civile per massimi nominali Euro 45.065.850,10, da eseguirsi entro il 28 febbraio 2018, mediante emissione di massime n. 45.000.103 azioni, di cui:

- (i) massime n. 36.684.083 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space3, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Aquafil;
- (ii) massime n. 8.316.020 azioni di categoria speciale a voto plurimo e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni B, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto, che saranno assegnate esclusivamente al titolare di Azioni B in Aquafil. Al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della riorganizzazione societaria sopra richiamata, le n. 4.904.962 Azioni B saranno esclusivamente di titolarità di Aquafil Holding che, pertanto, risulterà assegnataria di n. 8.316.020 Azioni B di nuova emissione nell'ambito della Fusione.

Ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto vigente di Space3, l'Operazione Rilevante deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria di Space3.

Dalle Relazioni emerge dunque che i titolari di azioni ordinarie di Space3 che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione, ed in particolare alla modifica dell'oggetto sociale di Space3 e alla proroga della durata della società, potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie determinato secondo i criteri di cui all'art. 7 dello statuto sociale e in conformità all'art. 2437-*ter* del Codice Civile. Detto valore di liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di Space3 in data 15 giugno 2017 in Euro 10,739 per azione.

Nel contesto della sottoscrizione degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell'Operazione Rilevante, in data 15 giugno 2017 Space3 e Quaestio Capital Management SGR S.p.A. ("Quaestio") hanno sottoscritto un accordo, ai sensi del quale Quaestio ha assunto un impegno di acquisto delle azioni ordinarie Space3 per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso e che non saranno state collocate presso i soci ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del Codice Civile. In particolare, Quaestio si è impegnata ad acquistare azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del diritto di recesso rimaste inoplate e non oggetto di prelazione da parte dei soci di Space3 fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 20 milioni e per un prezzo per azione pari al valore di liquidazione unitario stabilito per il recesso.

Per effetto della Fusione la Società Incorporante subentrerà nei rapporti giuridici della Società Incorporanda a partire dalla data in cui la Fusione avrà efficacia giuridica. A fini civilistici, contabili e fiscali la Fusione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* del Codice Civile e non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *Market Warrant* emessi da Space3 post Fusione.

L'esecuzione della complessiva Operazione Rilevante rimane comunque soggetta al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive espressamente richiamate dagli Amministratori nelle loro Relazioni.

3. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

Al fine di fornire agli azionisti di Space3 e di Aquafil idonee informazioni sul Rapporto di Cambio, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle Società per la sua determinazione e le difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate. Essa contiene inoltre le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle specifiche circostanze, di tali metodi, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sulla loro corretta applicazione.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle Società, identificati anche sulla base delle indicazioni del Consulente per quanto riguarda Space3, non abbiamo effettuato una valutazione economica di Space3 e di Aquafil. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione di Space3, con l'assistenza del Consulente dallo stesso incaricato, e dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro incarico abbiamo ottenuto direttamente dalle Società i documenti e le informazioni ritenute utili nella fattispecie.

Abbiamo analizzato la documentazione ricevuta, ed in particolare:

- (i) il Progetto di Fusione e le Relazioni degli Amministratori di Space3 e di Aquafil, approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 15 giugno 2017;
- (ii) la *Fairness Opinion* rilasciata a Space3 dal Consulente con il relativo materiale valutativo di supporto intitolato "*Valuation Materials – cd "Project Water" for the Board of Director of Space3 SpA*";
- (iii) il verbale dell'Assemblea Straordinaria di Space3 S.p.A. del 23 dicembre 2016 relativo alla Scissione di Space2 S.p.A. e favore di Space3 e l'emissione dei *Market Warrant* e degli *Sponsor Warrant* con relativi regolamenti;
- (iv) i verbali dei Consigli di Amministrazione delle Società in data 15 giugno 2017;
- (v) i bilanci di Aquafil relativi agli esercizi al 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016, nonché i bilanci consolidati del Gruppo alle stesse date completi delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- (vi) il bilancio al 31 dicembre 2016 di Space3 corredato dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione KPMG S.p.A., nonché il bilancio intermedio al 5 aprile 2017 corredato delle note illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione;

- (vii) l'Accordo Quadro stipulato fra Aquafil SpA, Aquafil Capital SpA , Aquafil Holding SpA e Space3 SpA e Space Holding Srl;
- (viii) l'accordo di compravendita di azioni provenienti da recesso di azionisti ordinari Space3 sottoscritto il 15 giugno 2017 fra Space3 e Quaestio;
- (ix) il *business plan* del Gruppo Aquafil riferito al periodo 2017-2019 (il "*Business Plan*");
- (x) la bozza di documento "*Project Water – Tax Due Diligence*" predisposto da KPMG per conto di Space3 e concernente le società del Gruppo Aquafil, limitatamente a quanto pertinente ai fini del presente parere di congruità;
- (xi) la bozza di documento "*Project Water – Due Diligence Report*" predisposto da KPMG per conto di Space3 e concernente le società del Gruppo Aquafil, limitatamente a quanto pertinente ai fini del presente parere di congruità;
- (xii) la bozza di documento "*Project Water – Legal Due Diligence Red Flag Report*" predisposto dallo Studio Giovannelli e Associati per conto di Space3 e concernente le società del Gruppo Aquafil, limitatamente a quanto pertinente ai fini del presente parere di congruità;
- (xiii) il documento "*Assess investment in a lending nylon fiber manufacturer*" predisposto dal *commercial advisor* Advancy Groupe S.a.r.l. per conto di Space3, limitatamente a quanto pertinente ai fini del presente parere di congruità;
- (xiv) il documento "*Environmental Due Diligence Assessment – Project Aquafil*" in data 1 giugno 2017 predisposto da ERM Italia S.p.A. per conto di Space Holding S.r.l., limitatamente a quanto pertinente ai fini del presente parere di congruità;
- (xv) andamento delle quotazioni di borsa delle azioni ordinarie Space3 e dei *Market Warrant* dalla data di quotazione (5 aprile 2017) al 19 giugno 2017;
- (xvi) la documentazione e le informazioni rese disponibili dal revisore legale di Aquafil e riferite all'attività di revisione svolta sul bilancio consolidato e di esercizio di Aquafil al 31 dicembre 2016;
- (xvii) la documentazione e le informazioni rese disponibili dal revisore legale di Space3 e riferite all'attività di revisione svolta sul bilancio al 31 dicembre 2016;
- (xviii) lo statuto vigente della Società Incorporanda nonché lo statuto vigente e post Fusione della Società Incorporante;
- (xix) la comunicazione inviata al Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2017 da parte del socio Space Holding S.r.l. avente ad oggetto la rinuncia al diritto di recesso con riferimento all'eventuale delibera di Fusione;
- (xx) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il parere del Collegio Sindacale e il parere redatto da KPMG ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile circa il valore di liquidazione delle azioni Space3 in seguito all'eventuale esercizio del diritto di recesso;
- (xxi) i comunicati stampa di Space3 relativi all'Operazione Rilevante;
- (xxii) i dettagli di calcolo, i dati e le informazioni ottenuti dagli Amministratori e da questi utilizzati per la determinazione del Rapporto di Cambio;
- (xxiii) le ulteriori informazioni contabili, extracontabili e gestionali ritenute necessarie per l'espletamento del nostro incarico.

Le Società partecipanti alla Fusione, ai fini della predisposizione della relazione ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, hanno messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione di cui sopra, anche in versione di bozza, ed in particolare i documenti e le risultanze concernenti la determinazione del Rapporto di Cambio.



Abbiamo infine ottenuto dagli Amministratori delle Società attestazione che, per quanto a loro conoscenza, non sono intervenute modifiche significative ai dati ed alle informazioni presi in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, né si sono verificati eventi tali da modificare le valutazioni espresse dagli Amministratori delle Società per la determinazione del Rapporto di Cambio.

5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

5.1 Premessa

I Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil riferiscono di essere giunti alla determinazione del Rapporto di Cambio sulla base di un'analisi, condotta utilizzando diversi criteri di valutazione, volta a valorizzare le due Società e, sulla base del valore unitario per azione di Aquafil e di Space3, calcolare un rapporto di proporzionalità tra il numero delle azioni di Aquafil detenute dai soci di Aquafil alla data di efficacia della Fusione - destinate a essere annullate per effetto della Fusione - e il numero delle azioni di nuova emissione di Space3 destinate ad essere assegnate in concambio ai soci di Aquafil a fronte di tale annullamento.

Il Consiglio di Amministrazione di Space3 precisa inoltre di avere chiesto al proprio Consulente di rilasciare una *fairness opinion* sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione. Il Consulente ha rilasciato il parere richiesto, ritenendo che – sulla base delle assunzioni, considerazioni e qualificazioni espresse nel parere – alla data di tale parere il Rapporto di Cambio sia congruo, dal punto di vista finanziario, per Space3.

Le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* cod. civ. sono costituite dai bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2016 di Aquafil e Space3. In particolare, per quanto riguarda Space3, la valutazione è stata elaborata tenendo altresì conto (a) della situazione patrimoniale *ad hoc* alla data del 5 aprile 2017, data di efficacia della Scissione; e (b) dei costi connessi alla realizzazione dell'Operazione Rilevante e delle altre spese sostenute da Space3 fino al *closing*.

Tenuto quindi conto della finalità delle stime, dei criteri comunemente impiegati nella prassi valutativa nazionale e internazionale, delle caratteristiche proprie di ciascuna Società partecipante alla Fusione e in particolare dello status di veicolo di investimento di Space3, gli Amministratori hanno applicato, per la valutazione di Aquafil, il metodo del *Discounted Cash Flow* ("DCF") ed il metodo dei Multipli di Mercato, mentre per la valutazione di Space3 è stato utilizzato il metodo del *Net Asset Value* ("NAV").

5.2. Metodo del "*Discounted Cash Flow*" - DCF utilizzato per la valutazione di Aquafil

Gli Amministratori riferiscono che il metodo del *Discounted Cash Flow* determina il valore di un'azienda in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa che l'azienda stessa dovrebbe generare in futuro. I flussi che sono utilizzati per la stima sono gli *Unlevered Free Cash Flows*, cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati di quanto concerne la gestione finanziaria e la gestione extra caratteristica al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

Dalle Relazioni emerge che i singoli flussi di cassa e il patrimonio residuale sono stati attualizzati in base ad un tasso rappresentativo del costo del capitale dell'azienda, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo opportunità del capitale di rischio ("*Weighted Average Cost of Capital*" – WACC) calcolato con riferimento ad un tasso *risk free* del 2,7%, (compreso di un PRP for Italy 1,6%), un *equity risk* premium compreso fra 5,5% e 6,7% e un beta *unlevered* pari a 1,11. L'attualizzazione dei flussi è stata effettuata dagli Amministratori con riferimento ad un arco temporale compreso tra la data di valutazione al 31 dicembre 2016 e l'anno 2019.

Il valore terminale di Aquafil è stato determinato dagli Amministratori applicando la metodologia del tasso di crescita perpetua al flusso di cassa stimato per il periodo 2019, assicurandosi peraltro che i multipli impliciti nel valore terminale fossero coerenti con le evidenze di mercato. Oltre a considerare il flusso di cassa terminale stimato dal *management*, a fini prudenziali gli Amministratori hanno altresì condotto un *downside case* applicando un *haircut* estremamente conservativo di Euro 5 milioni sul flusso di cassa terminale ai fini della normalizzazione.

Al risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, indicato come valore delle attività operative o *Enterprise Value* ("EV"), gli Amministratori hanno quindi (i) sottratto algebricamente il valore dell'indebitamento finanziario netto in essere alla data di riferimento della valutazione, che è stato rettificato per il dividendo che sarà deliberato da Aquafil e le fisiologiche dinamiche di capitale circolante il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per trattamento di fine rapporto ai dipendenti, e (ii) sommato i valori delle partecipazioni non consolidate detenute da Aquafil, determinando così l'*Equity Value* dell'azienda. Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un *Business Plan* di Aquafil per il periodo 2017 - 2019 sulla base di assunzioni economico-finanziarie elaborate dal *management* di Aquafil.

Sulla base delle suddette ipotesi, gli Amministratori sono pervenuti ad una valutazione per il 100% del capitale netto di Aquafil inclusa nell'intervallo tra Euro 394 ed Euro 561 milioni, nelle ipotesi di flusso di cassa terminale come da *Business Plan* di Aquafil, e tra Euro 357 ed Euro 512 milioni, nell'ipotesi di flusso di cassa terminale prudenzialmente rettificato in misura estremamente conservativa.

5.3 Metodo dei Multipli di Mercato utilizzato per la valutazione di Aquafil

Gli Amministratori nelle loro Relazioni riferiscono che, secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di una società dipende dalle indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe o comparabili a quella oggetto di valutazione. Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di Borsa e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.

Data la natura di tale metodo, secondo gli Amministratori risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società comparabili incluse nel campione di riferimento e la società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità delle società che costituiscono il campione con la società oggetto di valutazione. I titoli prescelti dovrebbero inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti.



Gli Amministratori segnalano che non esistono società quotate, in Italia o all'estero, perfettamente comparabili con Aquafil. Purtroppo, essi hanno costruito, con il supporto del Consulente, un campione di società quotate di dimensioni variabili di due categorie merceologiche (Operatori Chimici Specializzati e Operatori Floor Solutions /Fornitori di Fibre Specializzate) che, sebbene differiscano da Aquafil per tipologia di *business*, dimensioni e struttura, presentano caratteristiche tali da renderle almeno parzialmente comparabili.

Gli Amministratori riferiscono inoltre che la scelta dei multipli ritenuti maggiormente significativi per l'analisi è stata effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore e dell'attuale contesto di mercato. A tal fine sono stati selezionati quali multipli maggiormente significativi l'Enterprise Value (EV)/ EBITDA e il Price/ Earnings (P/E).

Dalla Relazioni emerge che gli Amministratori hanno così individuato gli intervalli di valutazione in cui il limite inferiore è costituito dalla mediana dei multipli degli Operatori Chimici Specializzati, mentre il limite superiore dalla mediana dei multipli degli Operatori *Floor Solutions* / Fornitori di Fibre Specializzate.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Aquafil individuati dagli Amministratori sono pertanto risultati i seguenti:

- EV/EBITDA 2017: 7,9 (sette virgola nove) – 9,4 (nove virgola quattro)
- P/E 2017: 15,8 (quindici virgola otto) – 18,3 (diciotto virgola tre).

I moltiplicatori EV/EBITDA e P/E sono stati applicati dagli Amministratori rispettivamente all'EBITDA e al *Net Income* prospettici di Aquafil.

Per quanto riguarda l'EV/EBITDA, all'EV risultante gli Amministratori hanno in seguito (i) sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, rettificato dal dividendo che sarà deliberato da Aquafil, dalle fisiologiche dinamiche di capitale circolante, dal valore del patrimonio di pertinenza di terzi e dal valore di libro del fondo per trattamento di fine rapporto ai dipendenti e (ii) sommato i valori delle partecipazioni non consolidate detenute da Aquafil, determinando così l'*Equity Value* dell'azienda.

Sulla base delle suddette ipotesi, gli Amministratori sono pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Aquafil inclusa nei seguenti intervalli:

- EV/EBITDA 2017: Euro 381-488 milioni
- P/E 2017: Euro 387-448 milioni.

5.4 Metodo del *Net Asset Value* utilizzato per la valutazione di Space3

Ai fini della Fusione, gli Amministratori hanno ritenuto di attribuire a Space3 un valore patrimoniale calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti.

Space3 è un veicolo di investimento quotato sul MIV che, per effetto dell'assegnazione di una porzione del patrimonio netto di Space2 nell'ambito della Scissione, ha raccolto le risorse necessarie per ricercare e selezionare una società *target* con cui effettuare un'operazione di aggregazione.

A fini valutativi, poiché attualmente il principale asset di Space3 è costituito dalla rilevante liquidità ottenuta a seguito della Scissione, gli Amministratori hanno scelto di utilizzare come principale metodo di valutazione il metodo patrimoniale, ovvero il metodo del *Net Asset Value* ("NAV").

Il metodo del *Net Asset Value* è un metodo patrimoniale semplice e determina il valore del capitale di Space3 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività finanziarie della Società disgiuntamente considerate. Secondo quanto riportato nelle Relazioni, per "valore equo" si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili.

Ai fini del calcolo del NAV, gli Amministratori riferiscono di avere considerato le seguenti poste patrimoniali di Space3:

- a) il patrimonio netto al 5 aprile 2017, rettificato per i costi connessi alle obbligazioni contrattuali verso i vari consulenti che hanno assistito Space3 nell'Operazione Rilevante;
- b) il beneficio fiscale che Aquafil trarrebbe dalla Fusione grazie (i) ai costi deducibili sostenuti da Space3 e (ii) all'applicazione dell'agevolazione relativa alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica ("ACE").

Relativamente al punto (a), dalle Relazioni emerge che il patrimonio netto di Space3 al 5 aprile 2017 avrà necessariamente un valore variabile a seconda della consistenza delle disponibilità liquide il cui importo varierà in dipendenza dell'esercizio del diritto di recesso (e, in particolare, dell'importo dell'esborso che Space3 dovrà eventualmente sostenere per acquistare le azioni ordinarie Space3 oggetto dell'esercizio del diritto di recesso non acquistate dai soci di Space3 ai sensi dell'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 3, del Codice Civile o da Quaestio. Relativamente al punto (b), a fini prudenziali il beneficio fiscale è stato stimato dagli Amministratori in due differenti scenari di valorizzazione della componente ACE: (i) un caso base, con beneficio fiscale ACE riconosciuto su un patrimonio netto più elevato; (ii) un caso conservativo, a fini prettamente prudenziali, con beneficio fiscale ACE riconosciuto su un patrimonio netto inferiore.

Il tasso utilizzato dagli Amministratori per attualizzare i benefici fiscali futuri è stato posto pari a quello considerato da Space3 nella valutazione di Aquafil.

Dalle predette considerazioni sulla valutazione effettuata dagli Amministratori emergono i valori di cui al successivo paragrafo 7.2

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE INCONTRATE DAGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori di Space3 e di Aquafil hanno evidenziato nelle loro Relazioni di aver incontrato le seguenti principali difficoltà nell'ambito delle valutazioni effettuate al fine della determinazione del Rapporto di Cambio:

- (i) le quotazioni delle azioni Space3 sul mercato MIV – segmento professionale SIV si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato; in considerazione di ciò, gli Amministratori hanno ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del Rapporto di Cambio;
- (ii) la valutazione di Aquafil è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ma anche su dati economici prospettici utilizzati per l'applicazione del metodo DCF e del metodo dei moltiplicatori e che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte;
- (iii) il metodo del *Discounted Cash Flow* è nel caso di specie stato applicato dagli Amministratori a tre soli esercizi per i quali il *management* di Aquafil ha esplicitato delle proiezioni. Pertanto il valore risultante da tale metodologia è molto sensibile alle assunzioni valutative atte a determinare il valore terminale oltre l'orizzonte di piano (circa l'85% del valore espresso dal metodo in essere);

- (iv) i moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Aquafil sono stati calcolati dagli Amministratori sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società quotate maggiormente comparabili con Aquafil; tuttavia le società del campione proposto presentano comunque differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale, la struttura del capitale e soprattutto la tipologia di business operato, rispetto ad Aquafil.

7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAGLI AMMINISTRATORI

7.1 Determinazione del valore unitario delle azioni Aquafil

Sulla base dei criteri indicati ai precedenti punti 5.2 e 5.3, nonché del processo negoziale, gli Amministratori hanno attribuito al 100% del capitale economico di Aquafil un valore pari a Euro 450.001.030,60, che risulta compreso in pressoché tutti gli intervalli di valore indicati ai precedenti paragrafi 5.2 e 5.3.

Gli Amministratori hanno quindi calcolato il valore unitario per azione Aquafil, dividendo il valore complessivo di Aquafil, pari a Euro 450.001.030, per il numero totale di azioni ordinarie Aquafil, pari a 26.542.000.

Sulla base del suddetto calcolo e dei criteri sopra illustrati, il valore unitario delle azioni Aquafil ai fini della Fusione è stato dunque determinato dagli Amministratori come pari a **Euro 16,9543**.

7.2 Determinazione del valore unitario delle azioni Space3

Gli Amministratori hanno calcolato il valore unitario per azione Space3 dividendo il valore patrimoniale complessivo di Space3 per un numero di azioni determinato sommando: (i) le azioni ordinarie Space3 in circolazione; (ii) il numero di azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione della prima *tranche* di Azioni Speciali (pari al 35% del numero complessivo di Azioni Speciali alla data di efficacia della Fusione); (iii) le Azioni Speciali ancora in circolazione, ovvero non ancora convertite in azioni ordinarie Space3 ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

Secondo quanto riferito nelle Relazioni, tale calcolo presuppone che alle azioni ordinarie Space3 e alle Azioni Speciali sia attribuito lo stesso valore unitario ai fini della Fusione, sulla base delle seguenti valutazioni.

Per le Azioni Speciali, gli Amministratori hanno considerato che queste sono prive del diritto al dividendo e del diritto di voto; tuttavia, esse incorporano un'opzione di conversione in azioni ordinarie Space3 a titolo gratuito e con un moltiplicatore al raggiungimento di determinate soglie. Sulla base di questi elementi, il valore attribuibile alle Azioni Speciali è stato stimato dagli Amministratori come pari a quello delle azioni ordinarie Space3.

Sulla base della metodologia sopra descritta, gli Amministratori hanno determinato un valore unitario per azione Space3 compreso tra Euro 9,42 e Euro 9,65.

I Consigli di Amministrazione riferiscono inoltre di avere preso atto che il prezzo medio delle azioni Space3 a partire dalla data di efficacia della Scissione e fino al 14 giugno 2017 era pari a Euro 10,739.

Gli Amministratori riferiscono conclusivamente di avere individuato, sulla base delle suddette negoziazioni, il valore unitario delle azioni Space3 (sia azioni ordinarie sia Azioni Speciali) come pari a **Euro 10,00**.

7.3 Determinazione del Rapporto di Cambio

Sulla base delle metodologie descritte, in data 15 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione di Space3 e il Consiglio di Amministrazione di Aquafil hanno approvato il seguente Rapporto di Cambio tra le azioni di Space3 e Aquafil:

**per ogni azione di Aquafil S.p.A.
n. 1,69543 azioni di Space3 S.p.A. di nuova emissione.**

Non sono previsti conguagli in denaro.

8. LAVORO SVOLTO

Con riferimento alle procedure svolte in relazione alla documentazione utilizzata, abbiamo:

- effettuato colloqui con le Direzioni delle Società e con le rispettive società di revisione, al fine di comprendere i principi contabili utilizzati nella predisposizione dei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 ed i fatti salienti concernenti la redazione degli stessi. Il sopradescritto lavoro è stato svolto nella misura necessaria per il raggiungimento delle finalità dell'incarico conferitoci, indicate nel precedente paragrafo 1;
- ottenuto informazioni da parte della società di revisione KPMG S.p.A. circa l'attività di revisione contabile da questa svolta sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Space3;
- ottenuto informazioni da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. circa l'attività di revisione contabile da questa svolta sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2016 di Aquafil;
- svolto una lettura critica:
 - i) del Progetto di Fusione, al fine di verificare la struttura generale della Fusione;
 - ii) delle Relazioni e, in particolare, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori al fine di riscontrarne l'adeguatezza, nelle circostanze, sotto il profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà;
- discusso con la Direzione di Aquafil, ferme restando le incertezze e i limiti connessi ad ogni tipo di elaborazione previsionale, i criteri utilizzati per la redazione del *Business Plan*;
- discusso con la Direzione della Società Incorporanda il procedimento utilizzato per la stima del capitale economico di Aquafil determinato dagli Amministratori mediante l'applicazione dei metodi del DCF e dei multipli di mercato;
- discusso con la Direzione della Società Incorporante il procedimento utilizzato per la stima del capitale economico di Space3 determinato dagli Amministratori mediante l'applicazione del metodo del *Net Asset Value*;
- preso visione del provvedimento del Tribunale di Milano di nomina di PKF Italia S.p.A. in qualità di esperto comune ai sensi dell'art. 2501 - *sexies* del Codice Civile;
- esaminato i verbali dei Consigli di Amministrazione di Space3 e di Aquafil del 15 giugno 2017;



- esaminato la relazione del Consiglio di Amministrazione di Space3 sul valore di liquidazione a favore dei soci recedenti predisposta ai sensi degli artt. 2437 e 2437 - ter del Codice Civile, nonché il parere del collegio sindacale e della società di revisione;
- esaminato, per le sole finalità di cui al presente lavoro, gli statuti di Space3 e di Aquafil, nonché lo statuto post-Fusione;
- svolto un esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori, raccogliendo elementi utili per accertare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, a determinare il Rapporto di Cambio;
- verificato la completezza e non contraddittorietà delle motivazioni addotte dagli Amministratori in ordine ai metodi valutativi adottati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio;
- verificata con esame critico, l'analisi di sensitività nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la stima del valore di Aquafil, al fine di analizzare quanto il Rapporto di Cambio sia influenzabile da variazioni nelle ipotesi e nei parametri ritenuti significativi;
- verificato la coerenza dei dati utilizzati rispetto alle fonti di riferimento e alla documentazione utilizzata, descritta nel precedente paragrafo 4;
- verificato la correttezza aritmetica del calcolo del Rapporto di Cambio;
- analizzato il parere (*fairness opinion*) emesso dal Consulente con riferimento al Rapporto di Cambio, anche tramite colloqui con lo stesso;
- esaminato i comunicati stampa resi al mercato da Space3 nell'ambito della Fusione;
- raccolto, attraverso colloqui con le Direzioni delle Società, informazioni circa gli eventi verificatisi dopo la data di riferimento delle situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2016, in ordine a eventuali fatti o circostanze che possano avere un effetto significativo sui dati e sulle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi, nonché sulla determinazione del Rapporto di Cambio;
- ricevuto formale attestazione dei legali rappresentanti delle Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'operazione e agli altri elementi presi in considerazione, tali da influenzare il Rapporto di Cambio.

9. COMMENTI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Per un migliore apprezzamento dei valori emersi, si precisa preliminarmente che la finalità principale del procedimento decisionale degli Amministratori consiste in una stima dei valori relativi delle singole Società, effettuata attraverso l'applicazione di criteri diversi ma comunque tali da ottenere risultati omogenei ai fini della determinazione del



Rapporto di Cambio. Nelle valutazioni per operazioni di fusione, infatti, e per quanto applicabile nelle specifiche circostanze, la finalità ultima non è tanto la determinazione dei valori assoluti del capitale economico delle società interessate, quanto piuttosto l'individuazione di valori confrontabili in sede di determinazione del rapporto di cambio. Per tale ragione, le valutazioni per operazioni di fusione hanno significato nel loro profilo relativo e non possono essere assunte per finalità diverse.

Gli Amministratori nelle rispettive Relazioni illustrano l'operazione di Fusione e descrivono le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate ed il processo logico seguito ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio.

Tanto premesso, esprimiamo le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori per la determinazione del Rapporto di Cambio, nonché sulla loro corretta applicazione.

- Le valutazioni sono state svolte dagli Amministratori su base *stand alone*, ovvero a prescindere da considerazioni inerenti agli effetti che la Fusione potrà avere in futuro sull'entità risultante dall'operazione. Tale scelta risulta ragionevole ed appare in linea con l'orientamento consolidato della migliore dottrina aziendalistica e con la prassi costante di tale tipologia di operazioni.
- I metodi adottati dagli Amministratori per la valutazione delle Società sono comunemente accettati ed utilizzati, sia a livello nazionale che internazionale, nell'ambito di valutazioni di realtà operanti nei rispettivi settori di riferimento. Nell'applicazione delle metodologie valutative prescelte, gli Amministratori hanno opportunamente considerato le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuna di esse, sulla base della tecnica valutativa professionale, nazionale ed internazionale, normalmente seguita.
- Nel caso di specie, la stima dei valori relativi delle singole Società è stata effettuata attraverso l'applicazione di criteri diversi per la Società Incorporante e per la Società Incorporata. Al riguardo, il principio dell'omogeneità dei criteri di valutazione per le società coinvolte nella fusione non comporta necessariamente l'utilizzo di metodi valutativi identici per tutte le entità interessate dalla fusione, in particolare se dotate di caratteristiche diverse e di operatività differenziate, quanto piuttosto l'adozione di criteri e metodi che risultino più appropriati per le società oggetto di valutazione, tenuto comunque conto delle diversità che le caratterizzano, al fine di proporre valori confrontabili per la determinazione del rapporto di cambio. La ragionevolezza e non arbitrarietà dell'approccio adottato dagli Amministratori risulta altresì confermata dalla prassi di recenti operazioni similari che hanno interessato SPAC.
- La Società Incorporata è stata valutata dagli Amministratori ricorrendo a due metodi, il *Discounted Cash Flow* (DCF) e il metodo dei moltiplicatori di mercato, ai quali è stata attribuita eguale rilevanza, secondo un approccio che appare ragionevole e che non ha comportato né la necessità di individuazione di criteri di importanza relativa, né l'utilizzo di metodi di controllo. A tale proposito, nelle Relazioni di entrambi i Consigli di Amministrazione viene descritto il procedimento valutativo svolto dagli Amministratori e le motivazioni sottostanti le scelte effettuate per l'individuazione dei differenti parametri. Le scelte effettuate dagli Amministratori al riguardo risultano, nelle circostanze, motivate e ragionevoli. Inoltre, le metodologie di tipo finanziario e di mercato cui gli Amministratori hanno fatto ricorso risultano, ad oggi, quelle più diffusamente applicate in considerazione della solidità e coerenza dei principi teorici di base.



- Il metodo DCF utilizzato per la valutazione di Aquafil risulta di ampio utilizzo nella prassi aziendalistica internazionale e rientra tra i metodi finanziari, che consentono di apprezzare il valore di una società sulla base della sua capacità di generazione di flussi di cassa alla luce dei piani di sviluppo e delle caratteristiche intrinseche della stessa. La scelta di utilizzare, quale metodo finanziario, il metodo del DCF nella sua versione *Unlevered* è nella fattispecie ragionevole, in quanto consente di valorizzare i flussi monetari netti della gestione caratteristica, al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali. Gli Amministratori delle Società hanno inoltre sviluppato, quale analisi di sensitività volte a verificare eventuali variazioni dei valori ottenuti attraverso la metodologia DCF, uno scenario conservativo (*downside case*) che ha visto l'applicazione di un decremento di Euro 5 milioni del flusso di cassa terminale. Anche sotto tale profilo, l'approccio metodologico adottato dagli Amministratori appare ragionevole e non arbitrario.
- La metodologia dei multipli di mercato deriva il valore di una società dalla valutazione attribuita dal mercato ad altre società aventi caratteristiche comparabili, determinando il rapporto tra il valore borsistico di società comparabili e talune grandezze finanziarie e applicando successivamente i multipli così determinati alle corrispondenti grandezze finanziarie della società oggetto di valutazione al fine di determinarne il valore. Il riferimento a tale metodologia, individuato dagli Amministratori di entrambe le Società per la valutazione di Aquafil, è comunemente accettato ed utilizzato sia a livello nazionale che internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale. Gli Amministratori di entrambe le Società hanno individuato, in quanto ritenuti maggiormente significativi, i multipli EV/EBITDA e P/E. Le scelte metodologiche effettuate dagli Amministratori nello sviluppo ed applicazione di tale metodo valutativo, da noi verificate anche sulla base della documentazione di dettaglio fornitaci dalle Società e dal Consulente, appaiono ragionevoli ed in linea con la migliore dottrina.
- Lo sviluppo delle due metodologie sopra richiamate ha portato gli Amministratori alla individuazione degli intervalli di valore per il 100% del capitale economico di Aquafil indicati al precedente par. 5. La scelta del posizionamento finale all'interno degli intervalli sopra richiamati deve essere complessivamente collocata nel contesto negoziale dell'operazione e appare ragionevole e non arbitraria, tenuto conto che la valutazione del capitale economico di Aquafil in complessivi Euro 450 milioni condivisa tra i Consigli di Amministrazione si colloca all'interno di pressoché tutti gli intervalli di valore rivenienti dall'applicazione delle metodologie prescelte.
- Con riferimento a Space3 è stato sviluppato dagli Amministratori il metodo del *Net Asset Value* o metodo patrimoniale semplice. Tale metodologia, come anche indicato dalla dottrina aziendalistica, appare idonea ad esprimere il valore di aziende prive di attività produttive. Nella fattispecie, il metodo patrimoniale risulta ad oggi idoneo ad esprimere il valore economico di Space3, in quanto la Società Incorporante si caratterizza allo stato per l'assenza di un concreto *business* aziendale, essendo l'attività limitata alla gestione della liquidità/risorse finanziarie raccolta/e sul mercato finanziario in vista di investimenti in società operative. Ai fini del calcolo del NAV gli Amministratori hanno considerato il patrimonio netto di Space3 al 5 aprile 2017, data di efficacia della Scissione, rettificato per tenere conto dei costi dell'operazione e del beneficio fiscale che Aquafil trarrebbe dalla Fusione grazie (i) ai costi deducibili sostenuti da Space3 e (ii) all'applicazione dell'agevolazione relativa alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica (ACE), che è stata stimata dagli Amministratori delle Società Partecipanti alla



Fusione in due differenti scenari (base e conservativo). Alla luce di tali considerazioni e delle motivazioni fornite al riguardo dagli Amministratori, tale scelta appare nelle circostanze ragionevole e risulta confermata anche dalla prassi riscontrabile sul mercato in recenti operazioni similari.

- I Consigli di Amministrazione hanno altresì tenuto conto, ai fini della valutazione delle azioni di Space3 in sede di determinazione del Rapporto di Cambio, che il prezzo espresso dagli scambi delle azioni Space3 sul MIV, a livello di media ponderata dalla data di efficacia della Scissione (5 aprile 2017) al 14 giugno 2017, pari a Euro 10,739, risulta superiore all'intervallo di valori riveniente dal metodo del NAV nei due scenari sviluppati dagli Amministratori (Euro 9,42 – 9,65). Al riguardo, tenuto anche conto della componente negoziale che ha caratterizzato il processo e di cui danno atto gli Amministratori nelle loro Relazioni, la scelta degli Amministratori di individuare in Euro 10 il valore unitario dell'azione Space3 appare, nelle circostanze, accettabile e coerente con le limitate negoziazioni del titolo Space3 richiamate nelle Relazioni.
- Le analisi di sensitività da noi elaborate per valutare il possibile impatto di variazioni nelle differenti ipotesi nell'ambito dei metodi di valutazione adottati dai Consigli di Amministrazione, nonché l'analisi dell'accuratezza, anche matematica, dell'applicazione delle metodologie utilizzate confermano la ragionevolezza e non arbitrarietà dei risultati raggiunti dagli Amministratori.
- Gli Amministratori, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, hanno tenuto in considerazione la presenza di differenti categorie di azioni rappresentanti il capitale sociale di Space3, e precisamente di azioni ordinarie e di Azioni Speciali. In particolare, gli Amministratori hanno considerato che le Azioni Speciali, prive del diritto al dividendo e del diritto di voto, incorporano tuttavia un'opzione di conversione in azioni ordinarie a titolo gratuito, con un moltiplicatore al raggiungimento di determinate soglie. Sulla base di questi elementi, e tenuto conto del fatto che la valutazione di Space3 è sviluppata secondo una logica di tipo patrimoniale, il Consiglio di Amministrazione ha stimato il valore attribuibile alle Azioni Speciali pari a quello delle azioni ordinarie. Alla luce delle motivazioni espresse, l'approccio seguito dagli Amministratori, come sopra illustrato, appare coerente con la prassi riscontrata sul mercato in altre operazioni similari concernenti SPAC e dunque, nelle circostanze, accettabile.
- Con riferimento al numero di azioni da considerare per la determinazione del valore unitario dell'azione Space3, gli Amministratori hanno tenuto conto che una prima *tranche* delle Azioni Speciali pari al 35% del loro numero complessivo, e così per n. 140.000 Azioni Speciali, si convertirà automaticamente in azioni ordinarie alla data di efficacia della Fusione. Ai fini dell'individuazione del numero di azioni per il calcolo del valore unitario dell'azione Space3, gli Amministratori hanno quindi già considerato le n. 630.000 azioni ordinarie che saranno emesse per effetto di detta conversione automatica. Gli Amministratori non hanno viceversa tenuto conto dei potenziali effetti diluitivi rivenienti dalla conversione delle restanti 260.000 Azioni Speciali, così come dell'eventuale esercizio dei *Market Warrant* e degli *Sponsor Warrant*. Tale scelta, ancorché non espressamente motivata nell'ambito delle rispettive Relazioni, appare in linea con la prassi riscontrata sul mercato in altre operazioni similari concernenti SPAC e, nelle circostanze, ragionevole, in quanto dette conversioni risulterebbero soggette ad eventi futuri (e in particolare all'andamento borsistico del titolo di Space3 post Fusione) i cui effetti ad oggi non sono né certi, né quantificabili.



10. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

- (i) In merito alle principali limitazioni e criticità incontrate relativamente ai metodi valutativi utilizzati, si segnala quanto segue.
- Le valutazioni effettuate dagli Amministratori attraverso l'applicazione della metodologia DCF si fondano su previsioni economico-patrimoniali desunte dal *Business Plan*, peraltro, come già ricordato dagli Amministratori, con un orizzonte temporale limitato al triennio 2017-2019. Deve essere sottolineato che i dati prospettici e le ipotesi utilizzate dagli Amministratori ai fini delle loro elaborazioni contengono, per loro natura, elementi di incertezza e sono soggetti a variazioni, anche significative, in caso di cambiamenti del contesto di mercato e dello scenario macroeconomico. Va inoltre tenuto presente che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento, sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, lo scostamento fra i valori consuntivi ed i dati previsionali potrebbe essere significativo, anche qualora si manifestassero effettivamente gli eventi previsti nell'ambito delle assunzioni utilizzate.
 - Le valutazioni basate su metodi che utilizzano parametri di mercato, come il metodo dei moltiplicatori di mercato, sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari. In particolare, l'andamento dei mercati finanziari e delle borse, sia italiani che internazionali, ha recentemente evidenziato una tendenza a presentare oscillazioni rilevanti soprattutto in relazione all'incertezza del quadro economico generale. Ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative in un senso o nell'altro, del tutto slegate dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società. L'applicazione dei metodi di mercato può individuare, pertanto, valori tra loro differenti, in misura più o meno significativa, a seconda del momento in cui si effettui la valutazione. Inoltre, le società del campione selezionato, in considerazione dei limiti riscontrati dagli Amministratori nell'individuare un campione di società comparabili con le medesime caratteristiche, presentano differenze, talvolta significative, in termini di tipologia di *business*, dimensioni e struttura rispetto a Aquafil.
 - Come sopra evidenziato al par. 9, i Consigli di Amministrazione hanno nella fattispecie utilizzato metodi di valutazione differenti in relazione alle due Società (NAV per Space3, DCF e multipli di mercato per Aquafil). A tale proposito, è opportuno ricordare che il principio dell'omogeneità valutativa nelle operazioni di fusione non implica necessariamente che gli organi amministrativi delle Società debbano adottare i medesimi criteri valutativi, laddove ciò risulti opportuno in considerazione delle differenti caratteristiche delle società interessate, come qui riscontrato dagli Amministratori.
 - Le Società predispongono i rispettivi bilanci secondo principi contabili differenti, internazionali per Space3 e nazionali per Aquafil. Gli Amministratori hanno tenuto conto di tale circostanza nello sviluppo delle metodologie prescelte ai fini della valutazione delle Società, considerando gli effetti peraltro non significativi, dell'adeguamento di Aquafil ai principi internazionali, come riportato nell'Accordo Quadro del 15 giugno 2017.
- (ii) Si richiama, inoltre, l'attenzione sui seguenti aspetti.



- La Fusione coinvolge soggetti indipendenti e la determinazione del Rapporto di Cambio è frutto, pertanto, di un processo negoziale tra gli organi amministrativi delle Società interessate, le cui intese sono state disciplinate nell'ambito dell'Accordo Quadro.
- Per completezza informativa si ricorda che il perfezionamento dell'operazione di Fusione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle Assemblee Straordinarie rispettivamente di Space3 e di Aquafil, al verificarsi di una serie di condizioni sospensive e risolutive espressamente indicate dagli Amministratori nelle loro Relazioni.
- Esula dall'oggetto del presente parere ogni considerazione in ordine alle determinazioni degli Amministratori con riguardo alla struttura dell'Operazione Rilevante, ai relativi adempimenti, alla tempistica, all'avvio e all'esecuzione dell'Operazione Rilevante stessa, così come valutazioni circa le intese cui sono pervenuti, anche al loro interno, i soci delle due Società interessate dalla Fusione, in particolare in relazione alla riorganizzazione della catena di controllo di Aquafil.
- Dalle Relazioni degli Amministratori emerge che il valore per azione di Space3 individuato ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, pari a Euro 10,00, diverge dal valore per azione della medesima Space3 determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante a fini dell'esercizio del diritto di recesso, pari a Euro 10,739, così come descritto nelle Relazioni medesime. Il valore di liquidazione delle azioni ai fini dell'esercizio del diritto di recesso è stato determinato dagli Amministratori di Space3 ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile ed è stato oggetto dei pareri del Collegio Sindacale e dalla società di revisione di Space3, fermo l'impegno di Questio all'acquisto delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso, come richiamato dagli Amministratori nelle loro Relazioni.
- Il *Business Plan* di Aquafil, peraltro triennale, non è stato formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione di detta società. Fermo restando che una formale approvazione dello stesso sarebbe risultata senz'altro più in linea con quanto usualmente accade, nelle circostanze si è tenuto conto del fatto che detto *Business Plan* risulta comunque espressamente richiamato sia nel Progetto di Fusione, sia nell'ambito delle Relazioni, e le relative proiezioni economico-finanziarie sono state utilizzate dagli Amministratori per lo sviluppo delle metodologie valutative prescelte e indicate al precedente paragrafo 5.
- Gli Amministratori riferiscono che Space Holding, TH IV e i *Managers* hanno sottoscritto un patto parasociale in base al quale gli stessi si sono impegnati a non trasferire le partecipazioni rispettivamente detenute in Space3 post Fusione per la durata di 18 mesi, quanto a Aquafil Holding e i *Managers*, e di 9 mesi, quanto a TH IV, dalla data di efficacia della Fusione. Dalle Relazioni emerge altresì che Questio ha assunto un impegno di *lock up* fino al 28 febbraio 2018 avente ad oggetto l'intera partecipazione che sarà dal medesimo detenuta in Space3 post Fusione. Inoltre, Space3 e Space Holding, nel contesto del processo di quotazione, hanno sottoscritto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti di Space 3 con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, nei seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per effetto del completamento dell'operazione, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie Space3 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nello



statuto di Space3, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione e 6 mesi dalla conversione.

- Come segnalato al precedente par. 9, gli Amministratori non hanno tenuto conto dei potenziali effetti diluitivi rivenienti dalla conversione delle restanti 260.000 Azioni Speciali, così come dell'eventuale esercizio dei *Market Warrant* e degli *Sponsor Warrant*: ciò in quanto le relative conversioni, che comporteranno in futuro, successivamente al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, l'emissione di nuove azioni con i moltiplicatori previsti al raggiungimento di specifici parametri già ricordati dagli Amministratori nelle loro Relazioni, dipenderanno dall'andamento borsistico del titolo di Space3 post Fusione, i cui effetti ad oggi non sono né certi, né quantificabili. Per completezza informativa, si segnala che, alla data del presente parere, le quotazioni del titolo Space3 risultano essere superiori ai valori fissati per la conversione di alcune *tranche* di Azioni Speciali e per l'esercizio dei *Market Warrant*.
- Con riferimento ad Aquafil, gli Amministratori hanno determinato il valore unitario dell'azione ai fini del Rapporto di Cambio considerando le n. 26.542.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione. Come segnalato dagli Amministratori nelle loro Relazioni, peraltro, il 15 giugno 2017 gli Amministratori di Aquafil hanno deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di Aquafil la modifica dell'attuale statuto sociale, al fine di prevedere la conversione di n. 4.904.962 azioni ordinarie in Azioni B a voto plurimo, ciascuna delle quali darà diritto a tre voti esercitabili nelle assemblee straordinarie e ordinarie di Aquafil. Dette Azioni B saranno assegnate ad Aquafin Capital e, a seguito della riorganizzazione societaria, risulteranno di titolarità di Aquafin Holding. Al momento dell'efficacia della Fusione, pertanto, il capitale sociale di Aquafil, fermo il numero complessivo delle azioni in circolazione (n. 26.542.000 azioni), sarà suddiviso in 21.637.038 azioni ordinarie e n. 4.904.962 Azioni B a voto plurimo. Sotto il profilo dell'allocazione interna del valore complessivo del capitale economico di Aquafil tra le singole azioni, al fine della determinazione del loro valore unitario, gli Amministratori hanno in sostanza assunto l'omogeneità di valore attribuibile alle azioni ordinarie e alle Azioni B. Le n. 4.904.962 Azioni B di Aquafil saranno concambiate con n. 8.316.020 Azioni B di Space3 post Fusione, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni B di Aquafil, in applicazione del Rapporto di Cambio. Si tratta in ogni caso di un aspetto che, al pari di quanto riscontrabile per Space3 con le Azioni Speciali, appare rilevare con riferimento alla distribuzione interna del valore tra i soci di Aquafil, anche in relazione agli accordi tra loro intervenuti, e che non risulta avere riflessi ai fini del Rapporto di Cambio oggetto del presente parere.



11. CONCLUSIONI


Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come illustrate nella presente relazione, fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 10, riteniamo che i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori di Space3 S.p.A. e di Aquafil S.p.A. siano adeguati, in quanto nelle circostanze ragionevoli e non arbitrari, e che gli stessi siano stati correttamente applicati ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio individuato nel Progetto di Fusione pari a n. 1,69543 azioni di Space3 S.p.A. di nuova emissione per ogni azione di Aquafil S.p.A..

Milano, 26 giugno 2017

PKF Italia S.p.A.



Michele Riva
(Socio)



SPAZIO ANNULLATO

Allegato "F" all'atto
 in data 27-7-2017
 n. 70383/13281 rep.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPACE3 S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2437-TER, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

I Sindaci si sono riuniti allo scopo di esprimere al Consiglio di Amministrazione della Società il proprio parere ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il Collegio Sindacale della Società Space3 S.p.A. (*breviter* la "Società" o "Space3")

PREMESSO CHE

- la Società ha analizzato alcune possibili opportunità di investimento allo scopo di attuare il proprio oggetto sociale, ovvero realizzare l'Operazione Rilevante in conformità ai criteri dettati dalla propria politica di investimento;
- all'esito di tali ricerche, è stata individuata Acquafil S.p.A. (*breviter* "Acquafil") – società *leader* nella *circular economy* per la produzione e commercializzazione di fibre sintetiche impiegate nei settori della pavimentazione tessile, automobilistico, della moda e dello sport - quale opportunità di investimento conforme alle linee guida definite dal management e condivise dagli azionisti nella politica di investimento;
- il Consiglio di Amministrazione di Space3, riunitosi in data odierna, ha approvato l'Operazione Rilevante che consiste nella fusione per incorporazione di Acquafil in Space3 (*breviter* la "Fusione");
- dalla "Relazione illustrativa sulle proposte ai punti 1,2,3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Space 3 S.p.A. convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 luglio 2017, in unica convocazione" (*breviter* la "Relazione") e dagli ulteriori documenti, messi a disposizione del sottoscritto Collegio Sindacale nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, emerge che l'Operazione Rilevante si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive indicate nella Relazione;
- a norma dell'art. 2437 del codice civile, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), agli azionisti che non concorressero all'approvazione della Fusione è riconosciuto il diritto di recesso, in quanto l'adozione del nuovo statuto societario implica un cambiamento significativo dell'attività della Società oltreché il prolungamento del termine di quest'ultima;
- l'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile stabilisce che, in tali circostanze, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione odierna, ha provveduto alla determinazione del valore del patrimonio della Società in conformità a quanto prescritto dall'art. 2437-ter e ha messo a disposizione del sottoscritto Collegio Sindacale la documentazione necessaria allo svolgimento del nostro incarico, ivi inclusi la Relazione, il Progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 nonché la relazione della società di revisione KPMG S.p.A., anch'essa predisposta in data odierna, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di liquidazione delle azioni della Società, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo;
- l'art. 7 dello statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space3, tenuto conto della natura di Space3 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

oggetto di esercizio del Diritto di Recesso coerentemente con la deroga prevista dall'art. 2437-ter, comma 3, secondo periodo, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space3 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e alle altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate, così come definite dall'art. 6.2 dello Statuto, esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante;

- in ogni caso, in ossequio a quanto indicato dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tale valore non può comunque essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante che è pari, alla data odierna, ad Euro 10,739. Si precisa che, poiché la Società è stata quotata sul mercato SIV- Settore Professionale in data 5 aprile 2017, non essendosi concluso un periodo pregresso di sei mesi, come richiesto dall'art. 2437-ter del codice civile, la media aritmetica di cui sopra si riferisce ai prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei giorni intercorsi dalla data di quotazione al 14 giugno 2017;

- sulla base dei criteri sopra indicati ed in considerazione del fatto che l'importo delle Somme Vincolate, pari a complessivi Euro 150.554.437, suddiviso per il numero delle azioni porta ad un valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso pari ad Euro 10,037 e, pertanto, inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 27 luglio 2017 chiamata ad approvare la Fusione, pari ad Euro 10,739, nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione di Space3 ha determinato in Euro 10,739 il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria Space3 oggetto del Diritto di Recesso;

ESAMINATA

la documentazione fornita dal Consiglio di Amministrazione e in particolare:

- la Relazione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Space3 in data odierna;
- il "Progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3", oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- il bilancio al 31 dicembre 2016 di Space3, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017 e assoggettato a revisione contabile, e la situazione patrimoniale predisposta dalla Società al 5 aprile 2017, non assoggettata a revisione contabile;
- lo Statuto di Space3;
- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie di Space3 scambiate presso il mercato MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 5 aprile 2017, data di efficacia della scissione di Space2 S.p.A. in favore di Space3, al 14 giugno 2017;
- la relazione della società di revisione KPMG S.p.A., anch'essa predisposta in data odierna, in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di liquidazione delle azioni della Società, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo;

RILEVATO CHE

il Collegio Sindacale:

- ha vigilato sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge previste dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile;
- ha accertato che il procedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore della partecipazione è conforme alla legge e allo statuto sociale e che tale valore verrà comunicato al mercato tramite la pubblicazione della Relazione, entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 2437-ter del codice civile;
- non è venuto a conoscenza di fatti o situazioni tali da far ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Space3 S.p.A. ex art. 2437-ter del codice civile, non sia, limitatamente alla finalità per la quale esso è stato determinato, adeguato, ragionevole e non arbitrario e che esso non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni;

ESPRIME


parere di congruità del valore di liquidazione delle azioni per l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile.

Il presente parere viene depositato presso la sede sociale nei termini di legge.

Milano, 15 giugno 2017

I SINDACI

- Dott. Pier Luca Mazza




- Dott. Marco Giuliani



- Dott.ssa Virginia Marini





SPAZIO ANNULLATO

Allegato "G" all'atto
in data 27-7-2017
n. 70383/13281 rep.



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione di
Space3 S.p.A.

1 Motivo e oggetto dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (di seguito anche "Space3" o "la Società") in data 15 giugno 2017, ha approvato il progetto di fusione (di seguito il "Progetto di Fusione") per incorporazione di Aquafil S.p.A. (di seguito "Aquafil") in Space3 (di seguito "la Fusione").

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto di Space3 S.p.A. implicherà per gli azionisti di Space3: (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale e il conseguente cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la proroga del termine di durata della società cui parteciperanno in esito alla Fusione al 31 dicembre 2100; e (iii) la modifica dell'entità e della struttura del capitale sociale.

L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis, del Codice Civile, della revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società l'incarico di predisporre il parere previsto dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di Space3 (di seguito il "Valore di Liquidazione delle Azioni").

Nel corso della prima parte del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di Space3, individuato in €10,739, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni.



Space3 S.p.A.

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 giugno 2017.*

All'esito dell'avvenuto riscontro della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ed a noi consegnata al termine della prima fase della richiamata seduta consiliare, con quella precedentemente fornitaci, abbiamo emesso il presente parere, al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle Azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2 Natura e limiti dell'incarico

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Space3 il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori.

3 Documentazione utilizzata

Ai fini dello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- la relazione illustrativa, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Space3 in data odierna, che illustra, tra l'altro:
 - il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3 redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile;
 - il criterio adottato per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- il progetto di fusione per incorporazione di Aquafil in Space3, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- il bilancio al 31 dicembre 2016 di Space3, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017 e assoggettato a revisione contabile, e la situazione patrimoniale predisposta dalla Società al 5 aprile 2017, non assoggettata a revisione contabile;
- lo Statuto di Space3;



Space3 S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

15 giugno 2017

- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie di Space3 scambiate presso il mercato MIV gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 5 aprile 2017, data di efficacia della scissione di Space2 S.p.A. in favore di Space3, al 14 giugno 2017;
- la bozza della relazione del Collegio Sindacale redatta ai fini di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società, in data odierna, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4 Metodologie di valutazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e relativi risultati

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

4.1 Metodologia utilizzata

Il Consiglio di Amministrazione della Società per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ha tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- Space3 è una società di investimento (c.d. special purpose acquisition company - SPAC) il cui oggetto sociale è rappresentato dalla ricerca e selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altre imprese e/o di altre forme di potenziale aggregazione con altre imprese attraverso, a mero titolo esemplificativo, fusione, sottoscrizione di azioni, conferimento (di seguito l'"Operazione Rilevante");
- nel periodo antecedente all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società ha svolto esclusivamente attività di ricerca e selezione di potenziali acquisizioni. Non sono state intraprese operazioni se non ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali due diligence, consulenze legali e specialistiche;
- le prospettive reddituali di Space3 sono pressoché unicamente riconducibili all'effetto congiunto dei ricavi provenienti dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dai costi operativi;
- la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quella risultante alla data di efficacia della scissione di Space2 S.p.A. in favore di Space3 perfezionatasi il 5 aprile 2017. Space3 ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione a Space3 nell'ambito della Scissione, per complessivi €150.554.437. Si segnala che l'Assemblea ordinaria di Space3 - convocata per il giorno 22 giugno 2017, in unica convocazione - è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione a procedere allo svincolo di un importo delle somme vincolate fino a un massimo di €2.804.437. Pertanto, in caso di approvazione della suddetta



Space3 S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 giugno 2017

richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea di Space3, l'importo delle somme vincolate sarà pari a €147.750.000;

- l'art. 7.2 dello Statuto di Space3 (lo "Statuto") indica che "il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante". L'art. 7.3 dello Statuto riporta inoltre che "il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.";
- gli Amministratori hanno inoltre rilevato il valore di mercato della azioni ordinarie a partire dal 5 aprile 2017, data di efficacia della scissione di Space2 S.p.A. in favore di Space3, rispetto al 14 giugno 2017 pari rispettivamente a €10,739 per azione (media aritmetica dei prezzi ufficiali).

Pertanto, sulla base dei criteri sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il valore di Liquidazione delle azioni sulla base di quanto disposto dagli artt. 7.2 e 7.3 dello Statuto.

4.2 Risultati cui pervengono gli Amministratori

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile e alla luce dell'art. 7.3 dello Statuto di Space3, il Valore unitario di Liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso, è stato identificato dal Consiglio di Amministrazione in €10,739.

4.3 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Space3 non ha ravvisato particolari difficoltà nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

5 Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame, in via anticipata, della relazione del Consiglio d'Amministrazione, inerente la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle



Space3 S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

15 giugno 2017

- specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;
- discussioni con gli Amministratori della Società sui criteri metodologici utilizzati e le considerazioni generali sviluppate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
 - verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo adottato nella determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
 - discussione con gli Amministratori in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate;
 - verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
 - discussione circa i criteri di redazione della situazione patrimoniale di Space3 al 5 aprile 2017, non assoggettata a revisione contabile, e dei principali scostamenti rispetto al bilancio al 31 dicembre 2016;
 - discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
 - verifica dell'accuratezza dei calcoli predisposti dal Consiglio di Amministrazione di Space3 per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
 - verifica della corrispondenza tra il documento contenente la valutazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni in precedenza messo a disposizione ed il verbale approvato al termine della prima parte della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.

6 Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle Azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'art. 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alle azioni ordinarie di Space3 dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Valore di Liquidazione delle Azioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 7.2 e 7.3 dello Statuto vigente della Società.

Le nostre principali considerazioni sui criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- il procedimento decisionale adottato e le considerazioni valutative svolte dal Consiglio di Amministrazione attengono precipuamente alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni nel caso di specie e per le già richiamate finalità del Codice Civile; il procedimento e le considerazioni in oggetto non risulterebbero probabilmente appropriate per valutazioni aventi finalità diverse;



Space3 S.p.A.

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 giugno 2017

— in tale prospettiva la scelta di metodo effettuata dal Consiglio di Amministrazione risulta coerente con il disposto dagli artt. 7.2 e 7.3 dello Statuto con la finalità di fornire una valutazione statica del capitale della Società nella configurazione antecedente all'esecuzione dell'Operazione Rilevante.

7 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico

Nello svolgimento del nostro incarico non abbiamo incontrato limiti e difficoltà specifiche.

8 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrato nel presente parere, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni di Space3 non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio di Amministrazione di Space3 ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a terzi, fatta eccezione per i soci di Space3 S.p.A. che ne facciano richiesta, purché per le finalità e nei limiti di cui al medesimo art. 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 15 giugno 2017

KPMG S.p.A.

Paola Maiorana
Socio



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce